

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III-IV Camera e 3 ^a -4 ^a Senato) ..	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VIII Camera e 8 ^a Senato)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (XIII Camera e 9 ^a Senato)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	17
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	24
GIUSTIZIA (II)	»	31
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	41
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	43
FINANZE (VI)	»	49
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	75
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	81
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	89

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare-NCD-Centristi per l'Italia: AP-NCD-CpI; Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	104
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	123
AFFARI SOCIALI (XII)	»	128
AGRICOLTURA (XIII)	»	145
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	153
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	157
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	158
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	159
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	161
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMI- NISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	»	162
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	164
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	166

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2017 (Doc. CCL, n. 1) (*Svolgimento e conclusione*) 3

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza del presidente della 4^a Commissione del Senato della Repubblica, Nicola LATORRE. — Intervengono il Ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Angelino Alfano, la Ministra della difesa, Roberta Pinotti, e il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2017 (Doc. CCL, n. 1).

(Svolgimento e conclusione).

Nicola LATORRE, *presidente*, comunica che è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

I ministri Angelino ALFANO e Roberta PINOTTI rendono comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Mario MAURO (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) e Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), il deputato Manlio DI STEFANO (M5S), il senatore Gian Carlo SANGALLI (PD), i deputati Massimo ARTINI (Misto-AL-P) e Trifone ALTIERI (Misto-CR) e i senatori Antonio D'ALÌ (FI-PdL XVII) e Bruno ALICATA (FI-PdL XVII).

I Ministri Roberta PINOTTI e Angelino ALFANO rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Nicola LATORRE, *presidente*, dichiara concluse le comunicazioni del Governo.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	4
Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, sul dialogo in corso con l'Unione europea in materia di sorveglianza fiscale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4

AUDIZIONI

Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza del Presidente della 5^a Commissione del Senato della Repubblica Giorgio TONINI.

La seduta comincia alle 20.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgio TONINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla web-TV del Senato.

Introduce quindi l'audizione.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, sul dialogo in corso con l'Unione europea in materia di sorveglianza fiscale.

(*Svolgimento e conclusione*)

Giorgio TONINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Pier Carlo PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Rocco PALESE (Misto-CR) Carlo DELL'ARINGA (PD), Giulio MARCON (SI-SEL), Girgis Giorgio SORIAL (M5S), il presidente della V Commissione Francesco BOCCIA (PD) e i senatori Barbara LEZZI (M5S), Silvana COMAROLI (LN-Aut), Andrea MANDELLI (FI-PdL), Giorgio SANTINI (PD), cui replica Pier Carlo PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*.

Giorgio TONINI, *presidente*, ringrazia Pier Carlo PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*, per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici.	
Audizione del Capo Dipartimento Protezione Civile, Fabrizio Curcio e del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016, Vasco Errani (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	5

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 febbraio 2017.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 13.20 alle 13.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 7 febbraio 2017 — Presidenza del presidente della 8^a Commissione del Senato della Repubblica, Altero MATTEOLI.

La seduta comincia alle 13.35.

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici.

Audizione del Capo Dipartimento Protezione Civile, Fabrizio Curcio e del Commissario straordinario

del Governo per la ricostruzione nei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016, Vasco Errani.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

Altero MATTEOLI, *presidente della 8^a Commissione del Senato della Repubblica*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare del Senato, nonché la trasmissione diretta sulla *web tv*.

Introduce, quindi, l'audizione.

Fabrizio CURCIO, *Capo del Dipartimento Protezione Civile*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Vasco ERRANI, *Commissario straordinario per la ricostruzione nelle aree colpite dal terremoto del Centro Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Stefano ESPOSITO (PD) e Andrea CIOFFI (M5S), la deputata Patrizia TERZONI (M5S), il senatore Marco FILIPPI (PD), nonché le deputate Raffaella MARIANI (PD), Serena PELLEGRINO (SI-SEL) e Claudia MAN-
NINO (M5S).

Fabrizio CURCIO, *Capo del Dipartimento Protezione Civile*, e Vasco ERRANI, *Commissario straordinario per la ricostruzione nelle aree colpite dal terremoto del*

Centro Italia forniscono ulteriori precisazioni.

Altero MATTEOLI, *presidente della 8ª Commissione del Senato della Repubblica*, ringrazia Vasco ERRANI, *Commissario straordinario per la ricostruzione nelle aree colpite dal terremoto del Centro Italia* e Fabrizio CURCIO, *Capo del Dipartimento Protezione Civile* e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

COMMISSIONI RIUNITE

XIII (Agricoltura) della Camera dei deputati e 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale di rappresentanti di Assodistil, di Federvini e del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale (Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sull'etichettatura delle bevande spiritose 7

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 febbraio 2017.

**Audizione informale di rappresentanti di Assodistil,
di Federvini e del Dipartimento delle politiche eu-**

ropee e internazionali e dello sviluppo rurale (Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sull'etichettatura delle bevande spiritose.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.50.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145:	
Sulla pubblicità dei lavori	8
Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali adottata il 14 gennaio 2017. Doc. CCL, n. 1 (<i>Esame e rinvio</i>)	8

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145

Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Francesco Saverio GAROFANI. — Intervengono il viceministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Mario Giro e il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 13.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali adottata il 14 gennaio 2017.

Doc. CCL, n. 1.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame della deliberazione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che la legge n. 145 del 2016 ha previsto il coinvolgimento delle Camere in materia di missioni internazionali in tre distinti momenti: per l'autorizzazione di nuove missioni per il primo anno (articolo 2, comma 2); per l'autorizzazione della prosecuzione oltre il primo anno di missioni già autorizzate e per un generale dibattito sul complesso delle missioni svolte nell'anno precedente (articolo 3, comma 1); e per il finanziamento delle missioni autorizzate (articolo 2, comma 3, e articolo 4, comma 3).

Sottolinea, quindi, che il Governo — come emerge dalla deliberazione del 14 gennaio 2017 — ha giudicato che « in fase di prima applicazione tutte le missioni internazionali, siano esse già in corso o di nuova attivazione, devono essere autorizzate *ex novo*, attivando il procedimento stabilito dall'articolo 2 ». In sostanza, la deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 gennaio scorso presenta come nuove missioni sia la prosecuzione nel 2017 di

missioni già in corso, sia l'avvio di alcune nuove missioni o la riattivazione di missioni sospese.

Quanto alle modalità di esame parlamentare di questo tipo di deliberazioni, ricorda che l'articolo 2, comma 2, della legge n. 145 prevede che le Camere « tempestivamente le discutono e, con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, autorizzano per ciascun anno la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero ne negano l'autorizzazione ».

Comunica quindi che la Conferenza dei presidenti di gruppo riunitasi il 31 gennaio ha stabilito come regola generale che tali deliberazioni saranno esaminate a livello di Commissioni competenti, con votazione in tale sede degli atti di indirizzo conclusivi, a meno che uno o più gruppi ne chiedano la discussione in Assemblea, nel quale caso la votazione degli atti di indirizzo avverrà in Aula. In questo secondo caso, le Commissioni presenteranno all'Assemblea una relazione, che sarà discussa con le forme ordinarie di discussione delle relazioni delle Commissioni di cui all'articolo 143, comma 1, del regolamento. Tali forme prevedono, al termine della discussione in Aula, la presentazione e la votazione di risoluzioni.

Per quanto riguarda nello specifico la deliberazione del 14 gennaio scorso, oggetto dei lavori di oggi, riferisce che nella Conferenza dei Presidenti di gruppo del 31 gennaio è emerso un orientamento unanime alla discussione in Assemblea, di cui queste Commissioni non possono che prendere atto.

Ciò premesso, avverte che gli uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni III e IV, riunitisi giovedì 1° febbraio, hanno organizzato l'esame del provvedimento a livello di Commissioni per quanto riguarda sia le concrete modalità di esame, sia i tempi di esame.

Quanto alle modalità di esame del documento, premesso che le Commissioni sono chiamate a presentare una Relazione all'Assemblea, i lavori per addivenire alla

formulazione di questa Relazione si articoleranno nei seguenti passaggi: relazione introduttiva dei relatori sul documento del Governo, prevista per oggi; comunicazioni del Governo, previste per oggi; dibattito sulle linee generali del documento del Governo, prevista per domani; presentazione, da parte dei relatori, di una proposta di Relazione per l'Assemblea, prevista per domani; discussione sulla proposta di Relazione per l'Assemblea e sua eventuale modifica, previste tra giovedì 9 e martedì 14 febbraio; approvazione della Relazione per l'Assemblea, prevista per martedì 14 febbraio.

Osserva che il calendario dei lavori tiene conto sia dell'esigenza di garantire tempi di discussione adeguati alla complessità della materia, sia di assicurare la tempestività della pronuncia delle Camere, come previsto dalla stessa legge n. 145. Ricorda infatti che la tempestività della decisione è ora essenziale in quanto senza l'autorizzazione di entrambe le Camere il Governo non può procedere al rifinanziamento delle missioni già in corso. Evidenzia peraltro che la Conferenza dei presidenti di gruppo non ha al momento stabilito una data per la discussione della Relazione in Assemblea.

Secondo quanto convenuto nell'ambito degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, la proposta di Relazione dei relatori elencherà le missioni una per una, per consentire una discussione articolata per singole missioni. Nell'ambito della discussione della proposta potranno essere presentati eventuali emendamenti riferiti al testo della proposta di Relazione e quindi alle singole missioni. Gli emendamenti dovranno essere presentati per iscritto entro le ore 15 di giovedì 9 febbraio. Non saranno ammessi emendamenti non riferiti alla proposta di Relazione dei relatori: per esempio emendamenti riferiti direttamente al testo dell'atto del Governo. Gli emendamenti saranno votati previa acquisizione dei pareri dei relatori e del Governo. L'esito delle votazioni confluirà in tal modo nella Relazione finale delle Commissioni all'Assemblea, la quale sarà

in ogni caso fatta oggetto di un voto complessivo finale delle Commissioni. Non sarà ammessa la votazione per appello nominale, trattandosi di votazioni non definitive ma solo istruttorie. La votazione nominale potrà aver luogo quindi solo in Assemblea sulla risoluzione. Il numero legale in Commissione sarà quello ordinariamente previsto per i lavori istruttori, vale a dire un quarto dei componenti.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P), intervenendo sull'organizzazione dei lavori, osserva che, trattandosi della prima occasione in cui viene applicata la procedura prevista dalla legge n. 145 del 2016 e non essendo pertanto chiaro come sarà strutturata la proposta di Relazione dei relatori, sarebbe utile ai gruppi poter disporre di più tempo per la formulazione delle proprie proposte emendative. Auspica, quindi, che il termine per la presentazione di emendamenti fissato per le ore 15 di giovedì 9 febbraio possa essere posticipato di almeno un giorno.

Manlio DI STEFANO (M5S), intervenendo sull'organizzazione dei lavori, condivide la richiesta del deputato Artini di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti, anche in considerazione del fatto che la proposta dei relatori non è stata ancora formalizzata e che la discussione del provvedimento non è stata ancora programmata nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dopo aver ricordato che la programmazione dei lavori da lui precedentemente illustrata è stata concordata senza obiezioni nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi giovedì 1° febbraio, rileva che le presidenze non sono comunque contrarie a rivederla. Si riserva pertanto di convocare nella giornata di domani, d'intesa con il presidente della Commissione Affari esteri, una nuova riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti, per affrontare nuovamente

il tema della programmazione dei lavori. Rilevato quindi che non vi sono altre richieste di intervento sull'organizzazione dei lavori, dà la parola al relatore per la III Commissione perché svolga la sua relazione introduttiva.

Andrea MANCIULLI (PD), *relatore per la III Commissione*, rileva che la presentazione della prima deliberazione governativa circa la partecipazione italiana a missioni internazionali costituisce un fondamentale passaggio attuativo della nuova legge n. 145 del 2016, con la quale il nostro Parlamento ha sanato una lacuna, non più procrastinabile, in materia d'invio di contingenti militari all'estero, a causa delle numerose missioni in cui l'Italia è impegnata, nel quadro delle Nazioni Unite, della Nato e dell'Unione europea, definendo le principali tipologie di missione, i principi generali da osservare e configurando un procedimento.

Osserva, quindi, che dal punto di vista degli ambiti di competenza della Commissione Affari esteri, dalla lettura del documento si confermano le principali direttrici d'intervento della nostra politica estera e di sicurezza: il contrasto alla minaccia terroristica internazionale; la garanzia della sicurezza dell'area euro-mediterranea, il supporto all'azione dell'Alleanza atlantica per i rischi provenienti dai suoi confini orientali e – soprattutto – meridionali; e, infine, il sostegno alle iniziative delle Nazioni Unite per la pace e la stabilità internazionali.

Il documento sottolinea come l'attuale situazione internazionale continui ad essere caratterizzata da una diffusa instabilità, derivante dai numerosi conflitti irrisolti presenti anche nelle aree del vicinato europeo, in particolare nell'arco di crisi che va dall'Africa occidentale all'Afghanistan. Il Mediterraneo, in particolare, si colloca al centro di quest'area di instabilità e ha visto negli ultimi anni accrescersi fenomeni preoccupanti: conflitti locali, minaccia terroristica, collasso di realtà statuali e dilagare incontrollato dei fenomeni migratori.

Se si dà uno sguardo alla mappa del nostro impegno all'estero, appare evidente che la mappa delle missioni è la stessa dell'instabilità del pianeta. Si pensi, oltre alle missioni citate, a quelle di contrasto alla pirateria al largo del Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, di difesa area integrata lungo i confini dell'Alleanza atlantica, di assistenza militare e civile in Mali, senza dimenticare anche missioni più prettamente scientifiche, come quella in Antartide e di salvaguardia del patrimonio culturale condotte da apposite *Task Force* dei cosiddetti « Caschi blu della Cultura » nel contesto della coalizione globale Unesco *Unite4Heritage*.

Dal 2014 l'Italia continua ad essere impegnata sul territorio, partecipando alla Coalizione multinazionale anti-Daesh (63 Paesi e 3 organizzazioni internazionali partecipanti). Tra i compiti del contingente italiano, il secondo nei numeri dopo quello statunitense, si annoverano quelli umanitari, di fornitura di equipaggiamento, ricognizione e sorveglianza, recupero del personale (*recovery personnel*) civile e militare e addestramento delle forze di sicurezza curde ed irachene. Il nostro Paese si è aggiudicato anche i lavori di messa in sicurezza della diga di Mosul, in una delle zone più strategiche per gli equilibri della regione, presidiata al riguardo da una *Task Force* italiana di 500 unità.

A fronte di uno scenario così complesso, il documento conferma ancora una volta l'approccio multilateralista del nostro Paese, con un impegno volto al sostegno di quelle attività e missioni attraverso cui la comunità internazionale punta alla stabilizzazione delle aree critiche e al superamento degli scenari conflittuali.

È opportunamente confermato l'impegno a coniugare la dimensione militare con quella civile, che è una delle caratteristiche più apprezzate del nostro impegno all'estero, con l'obiettivo di una stabilizzazione che sia più duratura di quella che può essere conseguita con il solo strumento militare. Ciò si traduce in una maggiore disponibilità di risorse per ini-

ziative in ambito umanitario, di rafforzamento dello Stato di diritto, di sostegno alle amministrazioni locali, di consolidamento delle strutture di governo e di miglioramento economico e sociale; tutte attività che si affiancano alle missioni internazionali in senso stretto.

Nel corso degli anni, in Italia e nelle missioni internazionali, le donne e gli uomini delle nostre Forze armate si sono distinti come modello di professionalità e dedizione che è riconosciuto internazionalmente in tutte le sedi.

Nell'ambito di molteplici missioni e operazioni multinazionali condotte sotto l'egida delle Nazioni Unite e delle Organizzazioni cui apparteniamo in conformità al diritto internazionale, l'Italia si è distinta grazie al possesso di adeguati livelli di preparazione, affidabilità e prontezza.

Si sofferma, quindi, più diffusamente sul capitolo V del documento che illustra lo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

Il punto di partenza è rappresentato dagli impegni finanziati assunti nel decreto-legge n. 67 del 2016 per le diverse iniziative di cooperazione, per interventi di sminamento umanitario, per le azioni a sostegno dei processi di pace e della stabilizzazione delle istituzioni, per interventi di emergenza a tutela dei cittadini e degli interessi italiani, nonché per gli impegni di partecipazione a missioni PESC-PSDC, OSCE e di altre organizzazioni internazionali.

Per il 2017 il documento evidenzia la necessità di proseguire tali interventi, a partire dalle iniziative di cooperazione allo sviluppo e sminamento umanitario.

La scheda 45, in particolare, illustra in modo circostanziato le aree geografiche di intervento, che vanno dall'Afghanistan all'Etiopia, dalla Repubblica centrafricana alla Libia, alla Siria e all'Iraq, fino ai Paesi maggiormente interessati all'assistenza dei rifugiati nell'area mediterranea, come il Libano e la Giordania.

È il caso di ricordare in questa sede la professionalità e l'affidabilità dell'operato delle nostre Forze armate anche in Li-

bano, dove l'Italia ha guidato fino ad ora la missione UNIFIL (37 Stati, 10.000 soldati complessivamente) a sostegno del Governo libanese nell'esercizio dei propri poteri, nella stabilizzazione dell'area e della sicurezza dei confini.

Il documento evidenzia altresì come, per fronteggiare l'emergenza migratoria, l'Italia continuerà a contribuire alle iniziative europee ed internazionali in tema di migrazioni e sviluppo, a partire dal fondo europeo istituito dal vertice de La Valletta nel novembre 2015 e confermato nel *summit* informale sull'immigrazione svoltosi nei giorni nella capitale maltese che ha valutato positivamente il *memorandum* d'intesa italo-libico per la gestione dei flussi migratori provenienti dall'Africa sub-sahariana.

Il fabbisogno complessivo per questi interventi è valutato in 111 milioni di euro per il 2017 (mentre per i medesimi interventi il decreto-legge n. 67 del 2016 aveva autorizzato una spesa, per l'anno 2016, per 90 milioni di euro, nonché per 1,7 milioni di euro per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario).

Gli interventi di sostegno dei processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza, sono indirizzati principalmente a favorire la riconciliazione nazionale e la transizione in Libia, a stabilizzare il processo democratico in atto in Tunisia, a sostenere la ricostruzione in Afghanistan, Iraq e Libia, nonché a sostenere quei Paesi del Medio Oriente maggiormente esposti a rischi di destabilizzazione come Libano e Giordania (scheda 46).

Un impegno ulteriore riguarda la fascia di instabilità che corre dalla Mauritania al Corno d'Africa – ovvero i luoghi da cui si originano i principali flussi dei richiedenti asilo e dei migranti economici che arrivano in Europa – mediante iniziative di pace di rafforzamento dei settori della sicurezza. Per tali interventi è previsto un fabbisogno complessivo per il 2017 di 12 milioni di euro (rispetto ai 6 milioni del 2016).

Nell'ambito della partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali, il documento ricorda il mandato del nostro Paese quale membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel 2017, ed il suo ruolo alla Presidenza del G7. Sono previsti – fra gli altri – contributi ai fondi fiduciari della NATO e delle Nazioni Unite, per il sostegno al Tribunale speciale per il Libano, per l'Unione per il Mediterraneo e il Centro mediterraneo per l'integrazione, nonché per le iniziative della UE in ambito PESC-PSDC e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). La scheda 47, dedicata ad illustrare tali interventi, quantifica per il 2017 un fabbisogno di 22 milioni di euro (in aumento rispetto ai 13,8 milioni del 2016).

Le ultime due schede della deliberazione (n. 48 e n. 49) illustrano le iniziative di sostegno delle forze di sicurezza in Afghanistan (con un fabbisogno stimato per il 2017 in 120 milioni di euro, come nel 2016) e gli interventi operativi di emergenza e di sicurezza in diverse aree di crisi (con un fabbisogno stimato di 30 milioni di euro, di poco superiore a quanto previsto lo scorso anno).

Il fabbisogno finanziario complessivo per il 2017 per i diversi interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione è stimato in 295 milioni di euro.

In conclusione, auspica che questa prima sessione parlamentare sull'invio di contingenti militari all'estero possa rafforzare nel nostro Parlamento la consapevolezza di superare la tradizionale distinzione tra sicurezza interna ed esterna a fronte di minacce sempre più multidimensionali e pervasive: in questa nuova « età dell'incertezza » che siamo chiamati a vivere, le missioni internazionali rappresentano un fattore concreto e di continuità tra la politica estera e la politica di difesa del nostro Paese, nonché il presupposto per il conseguimento di una maggiore centralità dell'Italia nelle relazioni inter-

nazionali, in considerazione della nostra proiezione di Paese cerniera tra Europa e Mediterraneo.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, sostituendo il relatore per la IV Commissione, deputato Causin, impossibilitato a prendere parte alla seduta, avverte che si soffermerà più diffusamente sul dettaglio delle missioni oggetto della deliberazione del Governo. Rileva quindi che il Governo propone di svolgere nel 2017 una quarantina di missioni, che in parte sono già in corso e in parte sono invece nuove. Per la precisione, in alcuni casi si tratta di missioni nuove e, in altri casi, di riattivazioni o trasformazioni di missioni rispettivamente sospese o riviste nelle sedi internazionali.

Nel complesso, nel 2017 è previsto un impiego massimo di 7.459 unità di personale delle Forze armate e di 167 unità di personale delle Forze di polizia. Il fabbisogno finanziario complessivo è pari a circa 1.132 milioni di euro, in lieve incremento rispetto al 2016.

Venendo alle singole missioni, evidenzia innanzitutto le missioni nuove, che sono previste in Lettonia, Bulgaria e Islanda nell'ambito di operazioni NATO. Si tratta di missioni volte a potenziare il dispositivo di protezione NATO nei tre Paesi anzidetti, e quindi lungo il confine orientale dell'Alleanza.

In particolare, l'operazione in Lettonia si inquadra in un insieme di operazioni che investe anche Estonia, Lituania e Polonia. In ciascuno di questi Stati è prevista la costituzione di un battaglione (*battle-group*) multinazionale alimentato da una nazione Nato di riferimento (*framework nation*), a sua volta supportata da altri alleati. In Lettonia la nazione di riferimento è il Canada. L'Italia parteciperà al battaglione multinazionale a inquadramento canadese con 160 unità di personale militare per otto mesi, con una presenza media nell'anno di 105 persone, e con 50 mezzi terrestri.

L'operazione in Bulgaria è volta al potenziamento del dispositivo NATO di sorveglianza dello spazio aereo (*Air Poli-*

cing) dell'Alleanza sul fianco orientale. L'Italia parteciperà con 110 unità di personale militare, con una presenza media nell'anno di 36 persone, e con 4 mezzi aerei.

L'operazione in Islanda ha una funzione analoga, dovendo anch'essa servire al potenziamento del dispositivo NATO di sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza sul fianco orientale, anche in considerazione del fatto che l'Islanda non dispone di sufficienti capacità e strutture per la difesa aerea autonoma. L'Italia parteciperà con 145 unità di personale militare, con una presenza media di 8 persone nell'anno, e con 6 mezzi aerei.

Rimanendo nell'ambito delle iniziative della NATO, è prevista anche la prosecuzione del contributo italiano al potenziamento del dispositivo di difesa dei confini sud-orientali dell'Alleanza con base in Turchia (*Active Fence* e sorveglianza dello spazio aereo dell'area sud-orientale: schede 37 e 38).

L'Italia parteciperà inoltre all'operazione NATO *Sea Guardian* nel Mediterraneo, che – in attuazione delle decisioni del Vertice Nato tenutosi a Varsavia nel luglio 2016 – subentra alla missione *Active Endeavour*. Ricorda, infatti, che a Varsavia la NATO ha stabilito di cambiare carattere alla missione *Active Endeavour*, trasformandola nell'operazione *Sea Guardian*, la quale verrà condotta in sinergia con l'operazione UE *Sophia* e in coordinamento con la Guardia costiera e di frontiera del sistema *Frontex* dell'Unione europea. A differenza di *Active Endeavour*, l'operazione *Sea Guardian* non è condotta in base alla clausola di difesa collettiva dell'Alleanza di cui all'articolo 5 del Trattato. Tuttavia – come chiarito dal Governo nella deliberazione in esame – potrà avere una componente basata su tale clausola, se il Consiglio Nord Atlantico deciderà in tal senso. L'Italia parteciperà con 287 unità di personale militare.

È prevista anche la prosecuzione della partecipazione al dispositivo NATO nel Mare Mediterraneo per la sorveglianza navale dell'area sud dell'Alleanza (scheda

39), cui l'Italia partecipa con 44 unità, con presenza media nell'anno di 13 persone, e con un'unità navale.

Passando al teatro libico, la deliberazione prevede la prosecuzione per il 2017 dell'operazione nazionale Mare Sicuro, volta al controllo del Mare Mediterraneo, che vede l'impiego di 700 unità di personale militare, 4 mezzi navali e 5 mezzi aerei (scheda 35).

È prevista poi la partecipazione alla missione dell'Unione europea EUBAM *Lybia* (EU Border Assistance Mission), che costituisce ripresa di una missione che era stata interrotta nel 2016 a causa della seconda guerra civile libica. La missione ha lo scopo di assistere le autorità libiche, ossia il Governo riconosciuto di al-Serraj, nello sviluppo e nella gestione di controlli alle frontiere terrestri, marittime e aeree. Il contributo dell'Italia nel 2017 sarà di 3 unità di personale. Attualmente la missione UE ha scadenza nel 21 agosto 2017.

Sempre nel teatro libico, il Governo prevede la riattivazione di una missione parimenti sospesa nel 2015 per il deteriorarsi della situazione in Libia: quella per l'assistenza e l'addestramento della Guardia costiera libica, cui provvederà la Guardia di finanza italiana, con la partecipazione di 50 unità di personale. Questa attività si affianca a quella della missione UE *Sophia*, tra i cui compiti è compreso ora quello di svolgere attività addestrative a favore della Guardia costiera libica. Le attività si svolgono a bordo delle navi del dispositivo di *Sophia*. L'Italia continua a partecipare all'operazione *Sophia* in posizione di nazione guida e con l'impiego di 585 unità di personale militare.

La missione UE *Sophia* e le altre missioni relative al teatro libico già citate si collegano, per unità di intenti, ad altre missioni riguardanti la Libia.

In primo luogo, è prevista la prosecuzione della partecipazione di 300 unità di personale militare, incluso il personale del Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa, alla missione bilaterale di supporto sanitario in Libia denominata operazione Ippocrate, il cui obiettivo è

fornire supporto sanitario al Governo di Accordo nazionale libico, mediante un ospedale da campo installato presso l'aeroporto di Misurata. Sono previste poi la prosecuzione della partecipazione di 3 unità di personale militare alla missione politica speciale integrata denominata *United Nations Support Mission in Libya* (UNSMIL) posta sotto la direzione del Rappresentante Speciale del Segretario Generale dell'ONU (dal novembre 2015 il diplomatico tedesco Martin Kobler).

Restando in Africa (Schede da 22 a 34), è prevista la prosecuzione della partecipazione di 407 unità di personale militare alla missione UE antipirateria EUNAVFOR *Atalanta*, che opera al largo della Somalia; la prosecuzione della partecipazione di 123 unità di personale militare alla missione dell'Unione europea di addestramento in Somalia EUTM Somalia; la prosecuzione della partecipazione di 7 unità di personale militare alla missione civile PSDC dell'Unione europea in Somalia EUCAP Somalia; la prosecuzione della partecipazione di 26 unità di personale militare alla missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane nella base nazionale di Gibuti; la prosecuzione della partecipazione di 90 unità di personale militare presso la base militare nazionale di Gibuti per le esigenze connesse con le missioni internazionali nell'area del Corno d'Africa; la prosecuzione della partecipazione di 7 unità di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali *Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali* (MINUSMA); la prosecuzione della partecipazione di 12 unità di personale militare alla missione dell'Unione europea *EUTM Mali*; la prosecuzione della partecipazione di 4 unità di personale militare alla missione dell'Unione Europea *EUCAP Sahel Mali*; la prosecuzione della partecipazione di 2 unità di personale militare alla missione dell'Unione europea *EUCAP Sahel Niger*; infine, la prosecuzione della partecipazione di 75 unità di personale militare

alla missione multinazionale in Egitto *Multinational Force and Observers* in Egitto (MFO).

Per l'Europa (schede da 1 a 10), è prevista la prosecuzione della partecipazione di 538 unità di personale militare alla missione NATO nei Balcani *Joint Enterprise*; la prosecuzione della partecipazione di 4 unità di personale militare, di 23 unità di personale della polizia di Stato e di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione dell'Unione europea EULEX Kosovo (*European Union Rule of Law Mission in Kosovo*); la prosecuzione della partecipazione di una unità di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite in Kosovo UNMIK (*United Nations Mission in Kosovo*); la prosecuzione della partecipazione di 5 unità di personale militare alla missione dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina ALTHEA, all'interno della quale opera anche la missione IPU (*Integrated Police Unit*); la prosecuzione della partecipazione di 57 unità di personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza alla missione bilaterale di cooperazione in Albania e nei paesi dell'area balcanica; la prosecuzione della partecipazione di 4 unità di personale militare alla missione delle Nazioni Unite a Cipro UNFICYP (*United Nations Peacekeeping Force in Cyprus*).

Per l'Asia (schede da 11 a 21) è prevista la prosecuzione della partecipazione di 1.497 unità di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh; la prosecuzione della partecipazione di 900 unità di personale militare, incluso il personale del Corpo militare volontario della Croce rossa, alla missione NATO in Afghanistan *Resolute Support Mission*; la prosecuzione della partecipazione di 1.100 unità di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Libano UNIFIL (*United Nations Interim Force in Lebanon*); la prosecuzione della partecipazione di 25 unità di personale militare alla missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza libanesi; la prosecuzione della partecipazione

di 16 unità di personale militare alla missione multilaterale TIPH2 (*Temporary International Presence in Hebron*); la prosecuzione della partecipazione di 18 unità di personale militare alla missione bilaterale in Cisgiordania di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi; la prosecuzione della partecipazione di 1 unità di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah (*European Union Border Assistance Mission in Rafah*); la prosecuzione della partecipazione di 3 unità di personale della Polizia di Stato, nonché di 2 magistrati collocati fuori ruolo alle missioni in Palestina denominate EUPOL COPPS (*European Union Police Mission for the Palestinian Territories*); la prosecuzione della partecipazione di 2 unità di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in India e Pakistan, *United Nations Military Observer Group in India and Pakistan* (UNMOGIP); infine, la prosecuzione della partecipazione di 126 unità di personale militare, incluso il personale del Corpo militare volontario della Croce rossa, negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa e per esigenze connesse con le missioni in Asia e in Medio Oriente.

Maria Edera SPADONI (M5S), dopo aver ribadito anche in questa occasione, come ha già fatto in sede di esame di decreti-legge in materia di missioni internazionali, l'importanza dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, prende atto con rammarico che la deliberazione in titolo ne tratta in modo assai laconico. Sottolinea che dalla scheda dedicata ad essi si evince che i 111 milioni di euro appostati per queste finalità saranno destinati a interventi disparati, che vanno dalla gestione dei flussi migratori a progetti di cooperazione allo sviluppo. Ritieni si tratti di indicazioni oltremodo generiche ed auspica che i rappresentanti del Governo possano fornire nel prosieguo dell'esame elementi di dettaglio sugli specifici impieghi di tali fondi.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) osserva che le schede relative alle missioni militari

e del personale di Polizia sono assai dettagliate e ricche di elementi di informazione, mentre lo sono meno quelle concernenti gli interventi di cooperazione civile. Auspica, quindi, che nel prosieguo dei lavori il Governo fornisca dati con maggiore dovizia anche con riguardo agli interventi di cooperazione.

Tatiana BASILIO (M5S) riferisce che, da notizie in suo possesso, la missione

EUBAM *Lybia* non sarebbe stata al momento riattivata. Chiede pertanto un chiarimento al Governo sull'effettiva attivazione della missione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuna altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 13.40.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 369 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) ..	17
ALLEGATO (<i>Proposta di parere</i>)	20

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 12.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Atto n. 369.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1° febbraio 2017.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che non è stato trasmesso parere espresso dalla Conferenza unificata lo scorso 2 febbraio e che pertanto le Commissioni non sono ancora in grado di deliberare la proposta di parere.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore per la VIII Commissione*, illustra la proposta di parere predisposta insieme alla collega Bargerò (*vedi allegato 1*) manifestando sin d'ora disponibilità ad integrarla sulla base di eventuali rilievi dei colleghi.

Alberto ZOLEZZI (M5S) interviene per sollevare alcune osservazioni sulla proposta di parere, anche con riferimento al lavoro di approfondimento svolto dai componenti del M5S in Commissione Ambiente. In primo luogo stigmatizza il fatto che, nello schema di recepimento delle direttive e nella proposta di parere, si sia andati oltre gli intendimenti del legislatore europeo, introducendo distorsioni alla gerarchia dei rifiuti e definendo il recupero energetico prioritario rispetto alla prevenzione dei rifiuti e al compostaggio dell'or-

ganico. Rileva inoltre come nel testo ci si limiti alla riduzione delle emissioni della sola anidride carbonica, a differenza di quanto contenuto nella direttiva (UE) 2015/1513, che si riferisce invece a tutti i gas climalteranti. Aggiunge che – nonostante nel testo della direttiva non sia prevista alcuna deroga per il digestato – tale misura viene introdotta dallo schema del Governo e citata anche nella proposta di parere, che si configura dunque come un parere di maggioranza. Con riferimento all'introduzione di una nuova definizione, vale a dire quella del digestato agroindustriale, chiede se l'intento del provvedimento sia promuovere l'utilizzo dei biocarburanti, diffondere nell'ambiente il maggior numero possibile di rifiuti o produrre energia impoverendo ulteriormente il terreno e impedendo la già scarsissima produzione di compost in Italia. Ritiene che il provvedimento vada in senso contrario all'economia circolare – considerato che definisce la digestione anaerobica una forma di riciclaggio, nel caso in cui il digestato sia utilizzato come fertilizzante – e rileva la necessità di un approfondimento. Segnala il rischio che, in presenza di impianti anaerobici, si sia costretti – come avvenuto per gli inceneritori – a continuare a produrre rifiuti per consentirne il funzionamento. Quanto al compostaggio aerobico *in loco*, segnala che secondo l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) in tal modo si potrebbe arrivare a produrre in maniera organica circa il 90 per cento dei fertilizzanti, invertendo completamente l'attuale proporzione. Considerato che l'agricoltura arriva ad emettere anche il 30-35 per cento delle emissioni, ritiene che con un intervento simile non si possa che peggiorare la situazione.

Nel considerare del tutto fuorviante e pretestuoso il riferimento alle discariche, dal momento che il pre-trattamento dei rifiuti è un obbligo, ritiene che debba essere incentivata la produzione di rifiuto organico di buona qualità da utilizzare a fini agronomici. Ricorda inoltre che il metano utilizzato nelle centrali a biogas o a biometano produce in fase di combu-

stione emissioni 400 volte superiori rispetto all'anidride carbonica, come evidenziato anche da uno studio del *Joint Research Center* relativo alla Lombardia e realizzato nel 2010, che disincentivava l'uso dei biocarburanti.

Nel sottolineare che l'obiettivo del provvedimento appare la deroga alla produzione di digestato, rileva che, a differenza di quanto riportato nella proposta di parere, nel testo della direttiva (UE) 2015/1513 non si dichiara in alcun modo che i residui di colture agricole hanno emissioni di gas ad effetto serra pari a zero.

Sottolineata la difficoltà di considerare dal punto di vista scientifico l'impatto ambientale del ciclo vita, ritiene che bisognerebbe concentrarsi sulle direttive europee su cui è aperta una procedura di infrazione nei nostri confronti, a cominciare da quella relativa alla direttiva 2000/60/CE sullo stato chimico delle acque superficiali, senza contare gli impianti a biogas che utilizzano cromo esavalente. A proposito di sostanze dannose, richiama gli illeciti utilizzi negli impianti dell'olio di palma, la cui produzione sta determinando l'impovertimento di molti territori ed una conseguente immigrazione incontrollata. Da ultimo, nel chiedere che non vengano previsti incentivi – sull'esempio della Germania che non incentiva gli inceneritori – ricorda che l'uso del biometano ad oggi non è autorizzabile, dal momento che la Commissione europea non si è ancora espressa sulla sua sicurezza.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore per la VIII Commissione*, nell'esprimere la propria perplessità per l'intervento del collega, chiarisce che per quanto riguarda il tema del digestato non si può ipotizzare un intervento di modifica dell'allegato allo schema di decreto del Governo, dal momento che esso riprende esattamente il contenuto dell'allegato IX della direttiva (UE) 2015/1513, il cui ampliamento è peraltro oggetto di esame da parte del Parlamento europeo, all'interno di una proposta di direttiva presentata lo scorso

30 novembre e volta a modificare la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili. Nel rilevare pertanto che l'intervento sarà eventualmente possibile in una fase successiva, chiede al Governo di tenere conto dell'orientamento indicato. Sottolinea inoltre l'intento di eliminare alcune discrasie dello schema di decreto, con il rinvio ad un decreto attuativo per le modalità di assolvimento dell'obbligo di comunicazione e riduzione della CO₂ in base ai valori (misurati o calcolati) disponibili e ai parametri di emissione resi disponibili da ISPRA.

Ermete REALACCI, *presidente*, con riferimento alla questione del digestato, ricorda che il tema è posto anche dalla Commissione XIII, che tra i rilievi avanzati chiede che venga valutata l'opportunità di precisare che anche i prodotti inizialmente destinati al consumo alimentare e poi risultati non conformi alla normativa in materia possono essere considerati residui dell'industria agroalimentare, ai fini dell'alimentazione di impianti a biogas.

Alberto ZOLEZZI (M5S), in merito alla quantità di emissioni prodotte dalla combustione di biometano e biogas, ribadisce la necessità di chiarimenti da parte di un soggetto specializzato, ritenendo che non si possa affermare che le emissioni siano pari a zero.

Ermete REALACCI, *presidente*, rileva che occorre analizzare l'intero ciclo di vita, valutando la quantità di emissioni prodotte in fase di combustione in rela-

zione alla quantità di anidride carbonica immagazzinata in precedenza.

Alberto ZOLEZZI (M5S) stigmatizza comunque il fatto che l'argomento non sia stato approfondito.

Cristina BARGERO (PD), *relatrice per la X Commissione*, desidera precisare come, in riferimento ai residui di colture agricole e della lavorazione, nella proposta di parere si faccia riferimento a emissioni di gas serra pari a zero sia nelle premesse che nella parte dispositiva; in quest'ultima ed in particolare alla lettera g) delle osservazioni si propone di inserire all'Allegato V-bis 1 una specifica metodologia di calcolo o di misura nell'ambito del decreto di cui all'articolo 4, comma 1 dello schema di decreto in esame.

Alberto ZOLEZZI (M5S) ribadisce che, mentre nel testo della direttiva si fa riferimento a emissioni climalteranti, nella proposta di parere sono citate esclusivamente le emissioni di anidride carbonica. In ogni caso, preannuncia un'attenta valutazione della proposta di parere sottoposta dai relatori, che potrebbe indurre considerazioni diverse.

Ermete REALACCI, *presidente*, invita i colleghi a sottoporre ai relatori eventuali suggerimenti, ai fini di un'integrazione della proposta di parere oggi illustrata.

Nessuna altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Atto n. 369).

PROPOSTA DI PARERE

Le Commissioni riunite VIII e X,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

considerato che:

l'articolo 22 del decreto interministeriale 25 febbraio 2016 n. 5046 elenca i materiali e le sostanze, da soli, o miscelati tra loro, che possono essere usati in ingresso in un biodigestore, affinché il digestato prodotto possa essere conseguentemente destinato all'utilizzazione agronomica;

in questo elenco rientrano: paglia, sfalci, potature, materiale agricolo derivante da colture agrarie, effluenti da allevamento, acque reflue, acque di vegetazione dei frantoi oleari, sottoprodotti di origine animali e materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare;

gli scarti organici provenienti dall'industria alimentare e dalla lavorazione

agroalimentare sono inseriti nell'elenco del possibile utilizzo per la produzione di digestato agroindustriale;

il decreto non prevede esplicitamente, invece, la possibilità di lavorare meccanicamente, senza alterarne le caratteristiche chimiche e biologiche, quegli stessi materiali provenienti dall'industria alimentare e quindi il digestato conseguente è considerato « rifiuto » e non può essere utilizzabile a fini agronomici, penalizzando così un sistema produttivo virtuoso, perché l'utilizzo di quel materiale migliorerebbe il rendimento dell'impianto di biodigestione grazie a un puntuale bilanciamento e controllo della matrice d'ingresso, il cui potere metanigeno è nettamente superiore dopo la miscelazione;

tutto questo penalizza lo sviluppo di una economia circolare, perseguita sia a livello nazionale che europeo, considerato che le tonnellate di scarti provenienti dall'industria agroalimentare, che potrebbero essere valorizzati destinandoli agli impianti di biodigestione, con un risparmio anche in termini di riduzione delle emissioni di CO₂, sono ora destinate allo smaltimento in discarica o verso altre forme di recupero;

andrebbe attentamente valutata quindi l'opportunità di disposizioni che prevedano che gli scarti organici prove-

nienti dall'industria alimentare e dalla lavorazione agroalimentare, lavorati meccanicamente a freddo in impianti autorizzati, costituiscano matrice d'ingresso per il digestato;

la direttiva (UE) 2015/1513 conferma quanto stabilito dalla direttiva RED 28/2009, e cioè che i rifiuti, i residui di colture agricole e i residui della lavorazione sono considerati come se avessero emissioni di gas serra pari a zero nel corso del ciclo vita fino alla raccolta;

i biocarburanti provenienti da tutti i rifiuti e residui, e non solo quelli presenti nell'allegato IX della direttiva UE 2015/1513, concorrono al raggiungimento del *target* del 10 per cento previsto dalla normativa; ancorché non direttamente relativo al provvedimento in oggetto e tenuto conto dell'orientamento della Commissione europea che ha spostato la valutazione di un ampliamento dell'allegato IX all'interno della proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo, presentata lo scorso 30 novembre (COM(2016) 767 final), che emenda la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili è opportuno che il Governo tenga in debita considerazione la necessità di tale evoluzione normativa;

l'articolo 2, al comma 1, lettera *b*), novellando l'articolo 2, comma 1, lettera *i-sexies*) del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, definisce come fornitore il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sui prodotti e per gli impieghi oggetto del presente decreto legislativo, mentre la definizione vigente fa riferimento al « il soggetto responsabile del passaggio di combustibile attraverso un punto di riscossione delle accise nonché il fornitore di energia elettrica utilizzata nei veicoli stradali alle condizioni previste all'articolo 7-bis, comma 6. »;

l'articolo 4, con la novella di cui al comma 1, lettera *a*), prevede che i fornitori di elettricità sono obbligati al rispetto di quanto previsto dallo stesso articolo 7-bis.; viene quindi soppresso il richiamo al

comma 9 dell'articolo 7-bis, in forza del quale tali operatori sono designati come fornitori solo nel caso siano in grado di misurare e monitorare l'elettricità fornita; a tal fine, si prevede che i fornitori devono assicurare che le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dell'elettricità (anziché dell'energia come previsto attualmente) fornita nel 2020 siano inferiori almeno del 6 per cento rispetto al valore di riferimento;

il combinato disposto delle modifiche sopra citate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), e all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), comporta criticità in quanto risulta essere di fatto inapplicabile al settore elettrico, considerato che il « fornitore » di energia quale « soggetto obbligato al pagamento dell'accisa ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 (...) » è il venditore di energia elettrica ai clienti finali il quale non è in grado di incidere sull'obbligo di riduzione delle emissioni di gas serra in quanto è soggetto esso stesso che acquista energia dal mercato la cui « qualità » e « composizione » dipende dal *mix* energetico nazionale disponibile in quel determinato momento storico;

l'obbligo di comunicazione dei dati, a partire dal 2018, è dettato dalla disciplina comunitaria ed è perciò opportuna l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *g*) almeno entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo in oggetto;

l'articolo 7-bis, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2005, sulla base delle proposte di modifica dello schema di decreto in esame, prevede l'obbligo per i fornitori di energia elettrica di comunicare annualmente al Ministero dell'ambiente sia il quantitativo totale di ciascun tipo di elettricità fornita che le relative emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia;

la misurazione dei consumi di energia elettrica per i veicoli elettrici può

essere ottenuta attualmente, per quanto riguarda le ricariche effettuate: *a)* tramite colonnine di ricariche pubbliche, in quanto dotate di contatori predisposti a tal fine; *b)* nel caso di ricarica privata, qualora sia effettuata per mezzo di un punto di consegna ad hoc dedicato alla ricarica del veicolo elettrico;

oggi l'energia utilizzata per la ricarica dei veicoli elettrici in ambito privato non sempre viene erogata attraverso sistemi dedicati;

il fornitore di energia elettrica non è quindi in grado di misurare in modo univoco tutta l'energia elettrica erogata per la ricarica dei veicoli elettrici, potendo oggettivamente misurare e comunicare la sola energia elettrica erogata per ricarica attraverso sistemi e contatori allo scopo dedicati;

lo schema di decreto propone in alternativa alla misurazione diretta una stima basata sul prodotto tra la distanza percorsa e l'efficienza del consumo di elettricità: si tratta di un metodo di stima proposto che presuppone la conoscenza di dati relativi ai veicoli elettrici di cui il fornitore non dispone;

tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015) prevede tra i criteri di delega che i biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile possano concorrere all'adempimento degli obblighi di cui alla direttiva 98/70/CE,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti con attenzione, nell'adozione dell'atto, l'orientamento della Commissione Europea che ha posposto la decisione relativa all'ampliamento dell'allegato IX della direttiva (UE) 2015/1513 all'interno della proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo, presentata lo scorso 30 novembre (COM(2016)

767 final), che modifica la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

b) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, individuando il « fornitore » nel soggetto che produce o importa l'energia elettrica utilizzata per alimentare i veicoli elettrici, e non nel soggetto responsabile della riscossione delle accise;

c) all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, capoverso 1-*bis*, lettera *a)*, sostituire le parole « di cui all'allegato V-*ter* » con le seguenti: « di cui all'allegato V-*bis* »;

d) all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, capoverso 1-*bis*, lettera *e)*, dopo le parole: « petrolio greggio convenzionale » sopprimere le seguenti: « petrolio greggio convenzionale »;

e) si valuti l'opportunità di prevedere, nell'ambito del decreto di cui all'articolo 4, le modalità di assolvimento dell'obbligo di comunicazione e riduzione della CO₂ in base ai valori (misurati o calcolati) disponibili e ai parametri di emissione resi disponibili da ISPRA nonché altre disposizioni che specifichino che gli obblighi previsti dall'articolo 7-*bis* comma 1 del decreto legislativo n. 66 del 2005 si applicano nei casi di effettiva fornitura di elettricità per veicoli elettrici;

f) all'articolo 11, comma 1, capoverso lettera *a)*. « Allegato V-*bis*.1. Metodo di calcolo e comunicazione, a uso dei fornitori, dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricità », alla Parte I, numero 3, lettera *c)*, numero 1), le parole da: « Trattamento simultaneo di combustibili fossili » a « Parlamento europeo e del Consiglio » dovrebbero essere elencate come numero « 2 » in conformità con l'allegato 1 della direttiva (UE) 2015/652;

g) all'articolo 11, comma 1, capoverso lettera *a)*. « Allegato V-*bis*.1. Metodo di calcolo e comunicazione, a uso dei fornitori, dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di

vita dei combustibili e dell'elettricità », alla Parte I, numero 3, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « o sulla base di una metodologia di misura o calcolo specifica definita dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), del presente decreto legislativo »;

h) all'articolo 11, si valuti l'opportunità di fissare il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo per l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera g), con il quale sono definite le disposizioni ai fini del calcolo dell'elettricità fornita in termini quantitativi e dell'intensità di emissioni di gas a effetto serra ad essa correlate;

i) all'articolo 17, comma 5, si chiarisca se il limite temporale del 30 giugno

2018 è da intendersi come giacenza fisica di prodotto ovvero solo come un intervallo di tempo sufficiente, dato agli operatori per adeguarsi al nuovo regime incentivante;

j) si valuti l'opportunità di coordinare i tempi dell'obbligo di riduzione delle emissioni per colui che importa o produce energia elettrica e dell'obbligo di provvedere alla comunicazione dei dati sulla quantità e sulle relative emissioni per il venditore di energia;

k) si valuti l'opportunità di conteggiare l'utilizzo di biocarburanti nel settore dell'aviazione civile anche ai fini dell'obiettivo di utilizzo del 10 per cento di energia da fonte rinnovabile nel settore dei trasporti, come previsto dalla direttiva 2009/28/CE.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	24
Trattati internazionali, basi e servitù militari. C. 2-A di iniziativa popolare (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	24
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259-B e abb., approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	25
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	30

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.15.

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno C. 4200-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto

di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Trattati internazionali, basi e servitù militari. C. 2-A di iniziativa popolare.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

C. 259-B e abb., approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione della relattrice impossibilitata a partecipare alla seduta, osserva che il testo unificato delle proposte di legge A.C. 259 ed abbinate (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie) è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 28 gennaio scorso. Approvato con modifiche dal Senato nella seduta dell'11 gennaio, è ora all'esame della Camera in seconda lettura, in sede referente, presso la XII Commissione affari sociali. Nel corso dell'esame in Commissione non sono state approvate modifiche rispetto al testo trasmesso dal Senato. Procedo ad un'illustrazione sintetica del contenuto del testo soffermandosi, in particolare, sulle modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato.

Il provvedimento affronta e disciplina i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria e socio-sanitaria pubblica o privata in cui opera, le modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'obbligo di assicurazione e l'istituzione del Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il testo si compone di 17 articoli.

L'articolo 1 qualifica la sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute e precisa che essa si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e mediante l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative. Nel corso dell'esame al Senato, al comma 3 è stata aggiunta la specificazione che le attività di prevenzione del rischio – alle quali concorre tutto il personale – siano messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private – invece che dalle aziende sanitarie pubbliche come previsto nel testo approvato dalla Camera.

L'articolo 2 prevede che le Regioni e le province autonome possono affidare all'Ufficio del difensore civico la funzione di Garante del diritto alla salute, disciplinandone la struttura organizzativa – al Senato è stato eliminato il riferimento alla rappresentanza delle associazioni dei pazienti – ed il supporto tecnico. In tale sua funzione il Difensore civico può essere adito gratuitamente dai destinatari di prestazioni sanitarie per la segnalazione, anche anonima, di disfunzioni nel sistema dell'assistenza sanitaria e – con una previsione aggiunta al Senato – socio-sanitaria. Il difensore acquisisce gli atti e nel caso di fondatezza della segnalazione agisce a tutela del diritto lesso. Viene poi contemplata l'istituzione in ogni Regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sui rischi ed eventi avversi – previsione aggiunta al Senato – e sul contenzioso e li trasmette annualmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale – tali modalità sono state inserite nel corso dell'esame al Senato – all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità disciplinato dall'articolo 3. Nel corso dell'esame al Senato è stato inserito il comma 5 che, aggiungendo la lettera *d-bis* al comma 539 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016) inserisce, tra i compiti

ai quali è finalizzata l'attività di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario da parte delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie, quello della predisposizione di una relazione semestrale sugli eventi avversi verificatisi nella struttura, sulle cause che li hanno prodotti e sulle conseguenti iniziative messe in atto: tale relazione è pubblicata sul sito internet della struttura sanitaria.

L'articolo 3 rimette ad un decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, l'istituzione presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità. Spetta all'Osservatorio il compito di acquisire dai Centri per la gestione del rischio sanitario di cui all'articolo 2, i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi – locuzione introdotta al Senato in luogo di quella di « errori sanitari » – nonché alle caratteristiche del contenzioso e di individuare idonee misure, anche attraverso la predisposizione con l'ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico – scientifiche delle professioni sanitarie di cui all'articolo 5 – periodo aggiunto al Senato –, di linee di indirizzo, per la prevenzione e gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la formazione e aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie. L'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES).

L'articolo 4 disciplina la trasparenza dei dati, assoggettando all'obbligo di trasparenza le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. La direzione sanitaria della struttura entro sette giorni – termine modificato nel corso dell'esame al Senato, precedentemente era di trenta giorni – dalla presentazione della

richiesta fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003). Con una disposizione aggiunta al Senato è stato previsto che le eventuali integrazioni sono fornite entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della richiesta e che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge le strutture sanitarie pubbliche e private adeguano i propri regolamenti interni, in attuazione della legge n. 241 del 1990, alle citate disposizioni sulla trasparenza. Viene infine previsto che le medesime strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili mediante la pubblicazione sul proprio sito Internet, i dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio. Nel corso dell'esame al Senato è stato anche aggiunto un comma 4 che, integrando con un nuovo comma (2-bis) l'articolo 37 del Regolamento di polizia mortuaria (decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990) prevede che, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, i familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possono concordare con il direttore sanitario o socio-sanitario l'esecuzione del riscontro diagnostico, e possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia.

L'articolo 5 disciplina le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida prevedendo che gli esercenti le professioni sanitarie nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e disciplinato con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge e da aggiornare.

nare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali. Nel corso dell'esame presso il Senato sono stati aggiunti i commi 2, 3 e 4. Il comma 2 disciplina alcuni contenuti del decreto ministeriale diretto ad istituire e disciplinare l'elenco degli enti, delle istituzioni, delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie che elaborano le raccomandazioni e le linee guida cui si attengono gli esercenti le professioni sanitarie nell'esecuzione delle relative prestazioni. Il comma 3 prevede che le linee guida ed i relativi aggiornamenti sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) disciplinato con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Viene inoltre previsto che l'Istituto superiore di sanità pubblica sul proprio sito Internet gli aggiornamenti e le linee guida indicati dal SNLG previa verifica di conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto. Il comma 4 prevede la clausola di invarianza degli oneri finanziari in relazione alle attività di cui al comma 3.

L'articolo 6 – modificato nel corso dell'esame al Senato – introduce nel codice penale il nuovo articolo 590-*sexies*, che disciplina la responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario. Viene previsto (comma 1 dell'articolo 6) che se i fatti di cui agli articolo 589 del codice penale (omicidio colposo) e articolo 590 del codice penale (lesioni personali colpose) sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste in caso di condotta negligente o imprudente del medico. Solo se l'evento si sia verificato a causa di imperizia la punibilità è esclusa, purché risultino rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico – assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle linee guida risultino

adeguate alle specificità del caso concreto. Il comma 2 dell'articolo in esame, infine, abroga, con finalità di coordinamento, il comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 189 del 2012 (di conversione del decreto-legge n. 158 del 2012) che attualmente disciplina la materia. Rispetto alla vigente disciplina della legge Balduzzi, le novità introdotte dall'articolo 589-*sexies* del codice penale per la responsabilità penale del medico riguardano, in particolare: la mancata distinzione tra gradi della colpa, con la soppressione del riferimento alla colpa lieve; stante l'esclusione dell'illecito penale nel solo caso di imperizia (sempre ove siano rispettate le citate linee guida o le buone pratiche), la punibilità dell'omicidio colposo e delle lesioni colpose causate dal sanitario per negligenza o imprudenza (gli ulteriori elementi del reato colposo previsti dall'articolo 43 del codice penale), indipendentemente dalla gravità della condotta, quindi anche per negligenza o imprudenza lieve.

L'articolo 7 pone poi alcuni principi relativi alla responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria.

L'articolo 8 prevede, invece, un meccanismo finalizzato a ridurre il contenzioso per i procedimenti di risarcimento da responsabilità sanitaria mediante un tentativo obbligatorio di conciliazione da espletare da chi intende esercitare in giudizio un'azione risarcitoria.

L'articolo 9 reca un'ulteriore disposizione, a completamento del nuovo regime della responsabilità sanitaria, disciplinando l'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa – questa seconda possibilità è stata aggiunta al Senato – della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, in caso di dolo o colpa grave di quest'ultimo, successivamente all'avvenuto risarcimento (sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale) ed entro un anno dall'avvenuto pagamento.

L'articolo 10 mira a integrare il quadro delle tutele per il ristoro del danno sanitario in coerenza con la disciplina sulla responsabilità civile. Si prevede l'obbligo

di assicurazione (o di adozione di un'analoga misura) per la responsabilità contrattuale (ex articoli 1218 e 1228 del codice civile) verso terzi e verso i prestatori d'opera, a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, anche per i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture medesime, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e ricerca clinica; si specifica inoltre che l'obbligo concerne anche le strutture sociosanitarie e le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero — come aggiunto dal Senato — in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nonché attraverso la telemedicina; con un periodo aggiunto al Senato, si prevede poi l'obbligo, per le strutture in esame, di stipulare altresì una polizza assicurativa (o di adottare un'analoga misura) per la copertura della responsabilità extracontrattuale (ex articolo 2043 del codice civile) verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie (con riferimento all'ipotesi in cui il danneggiato esperisca azione direttamente nei confronti del professionista). Tali disposizioni tuttavia non si applicano agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 2.

L'articolo 11 definisce i limiti temporali delle garanzie assicurative.

L'articolo 12 introduce un'importante novità nel sistema del contenzioso in ambito sanitario con la previsione di una ulteriore modalità di azione per il danneggiato ovvero l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione della struttura sanitaria e del libero professionista.

L'articolo 13 prevede che le strutture sanitarie e sociosanitarie e le compagnie di assicurazione comunicano all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell'atto intro-

duuttivo del giudizio. In forza delle modifiche approvate al Senato il suddetto obbligo (con i relativi effetti, in caso di inadempimento) è esteso anche alla comunicazione (all'esercente la professione sanitaria) dell'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato (comunicazione che deve recare l'invito a prendervi parte): l'omissione, la tardività o l'incompletezza delle comunicazioni preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 9.

Un'ulteriore disposizione volta a tutelare i soggetti danneggiati è l'articolo 14, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il Fondo di garanzia è alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria. A tal fine il predetto contributo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo di garanzia. Il Ministero della salute con apposita convenzione affida alla CONSAP spa (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) la gestione delle risorse del Fondo di garanzia (tale periodo è stato aggiunto nel corso dell'esame al Senato).

L'articolo 15 riforma la disciplina sulla nomina dei CTU (consulenti tecnici d'ufficio) in ambito civile e dei periti in ambito penale; tale modifiche appaiono di particolare rilievo, costituendo le perizie i cardini del giudizio nell'ambito del contenzioso e dei giudizi sanitari. Sono, in particolare, rafforzate le procedure di verifica delle competenze e resi trasparenti i possibili conflitti d'interesse rendendo di fatto disponibili al giudice tutti gli albi presenti a livello nazionale, da aggiornare ogni 5 anni. Una modifica introdotta al Senato ha introdotto una disciplina speciale prevedendo, in particolare: che l'autorità giudiziaria debba affidare sempre la consulenza e la perizia a un collegio costituito da un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti aventi specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del

procedimento e riferite a tutte le professioni sanitarie; che i CTU da nominare nel tentativo di conciliazione obbligatoria (di cui all'articolo 8, comma 1), siano in possesso di adeguate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi; l'inapplicabilità ai componenti del collegio della disciplina dei compensi di cui all'articolo 53 del Tu spese di giustizia (secondo cui, quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del 40 per cento).

L'articolo 16, non modificato nel corso dell'esame al Senato, modificando i commi 539 e 540 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) che hanno dettato norme in materia di attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario prevede che i verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell'ambito di procedimenti giudiziari, e che l'attività di gestione del rischio sanitario sia coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti, in medicina legale, ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore.

L'articolo 17 – non modificato dal Senato – contiene una clausola di salvaguardia in base alla quale le disposizioni del provvedimento in oggetto sono applli-

cabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

L'articolo 18, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni recate dalla proposta di legge in tema di responsabilità professionale appaiono riconducibili, da una parte, alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», attribuite alla competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, investendo altresì, per taluni profili, la materia «tutela della salute», ascritta alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni», spettante alla competenza legislativa residuale delle regioni in base all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (C. 259-B e abb., approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 259 e abb.-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato, recante « Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie »;

rilevato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che le disposizioni recate dal provvedimento in tema di responsabilità professionale appaiono riconducibili alle materie « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale », attribuite alla competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera

l), della Costituzione, investendo altresì, per taluni profili, la materia « tutela della salute », ascritta alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e la materia « ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni », spettante alla competenza legislativa residuale delle regioni, in base all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

preso atto che, nel corso dell'esame in sede referente in prima lettura della Camera dei deputati, la Commissione XII ha recepito la condizione formulata nel parere espresso dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3343 Fiano, recante l'introduzione dell'articolo 293- <i>bis</i> del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, di Giorgio Sacerdoti, professore emerito di diritto internazionale presso l'Università degli studi di Milano-Bicocca e di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane	31
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; <i>b)</i> Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; <i>c)</i> Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011. C. 2714 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	31
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259 e abb.-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	33
AVVERTENZA	40

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 7 febbraio 2017.

Audizione nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3343 Fiano, recante l'introduzione dell'articolo 293-*bis* del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, di Giorgio Sacerdoti, professore emerito di diritto internazionale presso l'Università degli studi di Milano-Bicocca e di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza del Vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.10.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro,

fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011.

C. 2714 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michela ROSTAN (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di

Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011 (A.C. 2714).

Per quanto concerne l'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, concluso a Lussemburgo il 10 giugno 2013, segnala che la finalità dello stesso è rappresentata dall'istituzione di uno spazio aereo liberalizzato, nel cui ambito i vettori di entrambe le Parti potranno stabilirsi liberamente, fornire liberamente i loro servizi sulla base dei principi commerciali, competere su base equa e paritaria nonché essere soggetti a condizioni regolamentari equivalenti e armonizzate.

In particolare, l'intesa risponde all'esigenza di liberalizzare l'accesso al mercato, di creare nuove opportunità di investimento per gli Stati membri e di garantire pari diritti e opportunità ai vettori aerei sia dell'Unione europea sia israeliani. L'entrata in vigore dell'Accordo, destinato a sostituire gli accordi bilaterali esistenti e attualmente in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea e lo Stato d'Israele, contribuirà ad agevolare, come si sottolinea nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, i necessari processi di fusione e di consolidamento di soggetti imprenditoriali dell'Unione in grado di confrontarsi con le dinamiche di mercato mondiali.

Ritiene che analoghe considerazioni valgano anche per l'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e la Moldova, concluso il 26 giugno 2012.

Relativamente all'Accordo, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e 21 giugno 2011, tra l'Unione europea, gli Stati Uniti, l'Islanda e la Norvegia, nonché all'accordo addizionale stipulato tra l'Unione europea, l'Islanda e la Norvegia, segnala che l'insieme di tali strumenti è volto ad estendere a tali due ultimi paesi, cui già si applica l'accordo sui trasporti aerei tra Stati Uniti e Unione europea del 2007, anche la versione di detto accordo come modificata dal protocollo del 24 giugno 2010. Al riguardo, fa notare che la relazione introduttiva ai due provvedimenti

ricorda come Islanda e Norvegia abbiano preso parte come osservatori già alla fase negoziale che condusse poi alla stipula del protocollo del 2010: al termine di tali negoziati fu concordato in merito alla possibilità di una proposta di Islanda e Norvegia per poter accedere anche al protocollo. In proposito, rammenta che entrambi i paesi, pur non appartenenti all'Unione europea, sono parti integranti, con numerosi altri paesi del Vecchio Continente, dello spazio aereo comune europeo cui ha dato vita l'accordo ECAA del 9 giugno 2006 (ratificato dall'Italia con la legge 4 giugno 2010, n. 91).

In riferimento all'Accordo sul trasporto aereo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concluso il 30 aprile 2007, fa presente che lo stesso costituisce un significativo superamento della precedente, e tuttora vigente, dimensione bilaterale nel campo degli accordi sui servizi aerei. Infatti, oltre ad aprire gradualmente i rispettivi mercati del trasporto aereo, realizzando in prospettiva un mercato unico transatlantico del trasporto aereo, esso prevede l'allineamento delle relazioni tra gli USA e i vari Stati membri della UE nel settore aereo ad alcuni elementi di base della legislazione comunitaria, come la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la tutela dei consumatori e dell'ambiente. In tal modo viene, inoltre, risolto il problema dell'incompatibilità con la pertinente normativa comunitaria di alcuni degli accordi bilaterali con gli USA tuttora in vigore, a suo tempo rilevata dalla Corte di giustizia UE. In particolare, l'Allegato 4 al predetto Accordo contiene previsioni aggiuntive in materia di proprietà, investimenti e controllo: in particolare vengono fissati precisi limiti alla proprietà di azioni di una compagnia aerea di una Parte, detenute da cittadini dell'altra parte contraente. Inoltre, si dispone in ordine all'eventuale proprietà e controllo di compagnie aeree di Paesi terzi nelle mani di cittadini di una delle Parti.

Quanto al Protocollo firmato a Lussemburgo il 24 giugno 2010, evidenzia come lo stesso modifichi l'Accordo sui trasporti

aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti, dall'altra, concluso il 30 aprile 2007. Il Protocollo di modifica è stato a suo tempo negoziato dalle parti in ottemperanza all'obbligo stabilito dall'articolo 21 dell'Accordo del 2007 di avviare una seconda fase negoziale, al fine di progredire nella realizzazione in un mercato transatlantico del trasporto aereo sempre più aperto e integrato, entro 60 giorni a decorrere dal 30 marzo 2008. Lo stesso articolo 21, paragrafo 3, autorizzava le Parti a sospendere in tutto o in parte i diritti di cui all'Accordo stesso, in caso di mancata conclusione di un accordo di seconda fase.

In merito, infine, al disegno di legge di ratifica, segnala che lo stesso si compone di quattro articoli.

Nello specifico, l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono come di consueto rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli accordi richiamati. L'articolo 3 riporta una clausola di invarianza finanziaria. Infine, l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Franco VAZIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvio il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

C. 259 e abb.-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO (PD), *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta

odierna, il testo unificato delle proposte di legge A.C. 259 ed abb. (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), che è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 28 gennaio 2016. Rammenta che tale testo, approvato con modifiche dal Senato nella seduta dell'11 gennaio 2017, torna ora all'esame della Camera in seconda lettura.

Al riguardo, osserva che il provvedimento, che si compone di 17 articoli, affronta e disciplina i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria e socio-sanitaria pubblica o privata in cui opera, le modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'obbligo di assicurazione e l'istituzione del Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria.

Nel soffermarsi sui profili di competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 1 qualifica la sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute e precisa che essa si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e mediante l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative. Nel corso dell'esame al Senato, al comma 3, è stata aggiunta la specificazione che le attività di prevenzione del rischio, alle quali concorre tutto il personale, siano messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, invece che dalle aziende sanitarie pubbliche come previsto nel testo approvato dalla Camera.

L'articolo 4 disciplina la trasparenza dei dati, assoggettando all'obbligo di trasparenza le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 216 del 2003. La direzione sanitaria della struttura entro

sette giorni (termine modificato nel corso dell'esame al Senato, precedentemente era di trenta giorni) dalla presentazione della richiesta fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003). L'articolo 84 del citato Codice prevede che i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato o, in caso di sua impossibilità fisica, di agire o incapacità di intendere o di volere, dagli altri soggetti responsabili (prossimi congiunti, familiari, conviventi o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare. Con una disposizione aggiunta al Senato è stato previsto che le eventuali integrazioni sono fornite entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della richiesta e che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge le strutture sanitarie pubbliche e private adeguano i propri regolamenti interni, in attuazione della legge n. 241 del 1990, alle citate disposizioni sulla trasparenza. Viene infine previsto che le medesime strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili mediante la pubblicazione sul proprio sito Internet, i dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio. Nel corso dell'esame al Senato è stato anche aggiunto un comma 4 che, integrando con un nuovo comma (2-bis) l'articolo 37 del Regolamento di polizia mortuaria (decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990) prevede che, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, i familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possono concordare con il direttore sanitario o socio-sanitario l'esecuzione del riscontro diagnostico, e possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia.

L'articolo 5 disciplina le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni

previste dalle linee guida prevedendo che gli esercenti le professioni sanitarie nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e disciplinato con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.

L'articolo 6, modificato nel corso dell'esame al Senato, introduce nel codice penale il nuovo articolo 590-sexies, che disciplina la responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario. Viene previsto (comma 1 dell'articolo 6) che se i fatti di cui agli articoli 589 c.p. (omicidio colposo) e articolo 590 c.p. (lesioni personali colpose) sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste in caso di condotta negligente o imprudente del medico. Solo se l'evento si sia verificato a causa di imperizia la punibilità è esclusa, purché risultino rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto. Il comma 2 dell'articolo in esame, infine, abroga, con finalità di coordinamento, il comma 1 dell'articolo 3 della legge 189 del 2012 (di conversione del decreto-legge n.158/2012) che attualmente disciplina la materia.

In proposito, rammenta che la legge 189 del 2012 (cd. legge Balduzzi, dal nome dell'allora Ministro della salute) ha sensibilmente riformato il settore della responsabilità penale del medico, lasciando tuttavia inalterata quella civile. L'articolo 3,

comma 1, della legge 189 prevede attualmente che l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve (ma solo per colpa grave).

Rispetto alla vigente disciplina della legge Balduzzi, le novità introdotte dall'articolo 589-sexies del codice penale per la responsabilità penale del medico riguardano, in particolare:

la mancata distinzione tra gradi della colpa, con la soppressione del riferimento alla colpa lieve;

stante l'esclusione dell'illecito penale nel solo caso di imperizia (sempre ove siano rispettate le citate linee guida o le buone pratiche), la punibilità dell'omicidio colposo e delle lesioni colpose causate dal sanitario per negligenza o imprudenza (gli ulteriori elementi del reato colposo previsti dall'articolo 43 c.p.), indipendentemente dalla gravità della condotta, quindi anche per negligenza o imprudenza lieve.

A tale riguardo, ricorda che il testo dell'articolo 6, approvato in prima lettura dalla Camera, affrontava da diverso angolo visuale il tema, in quanto stabiliva che l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di omicidio colposo (articolo 589 c.p.) o di lesioni personali colpose (articolo 590 c.p.) solo in caso di colpa grave. La colpa grave, nella formulazione approvata dalla Camera in prima lettura, era in ogni caso esclusa quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida.

L'articolo 7 pone poi alcuni principi relativi alla responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria. Si prevede che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la

professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e anche se non dipendenti dalla struttura, risponde delle loro condotte dolose e colpose ai sensi degli articoli 1218 (Responsabilità del debitore) e 1228 (Responsabilità per fatto degli ausiliari) del codice civile. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. In ogni caso l'esercente la professione sanitaria risponde ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che (con un inciso aggiunto nel corso dell'esame al Senato) abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Nella determinazione del risarcimento del danno il giudice tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 (e quindi del rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida) e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 del provvedimento: anche tale periodo è stato aggiunto nel corso dell'esame al Senato.

Viene quindi previsto un regime di doppia responsabilità civile, qualificato come:

responsabilità contrattuale per la struttura, con onere della prova a carico della struttura stessa e termine di prescrizione di dieci anni;

responsabilità extra-contrattuale per l'esercente la professione sanitaria (qualora direttamente chiamato in causa) a qualunque titolo operante in una struttura sanitaria e sociosanitaria pubblica o privata, salvo il caso di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, con onere della prova a carico del soggetto che si ritiene lesa e termine di prescrizione di cinque anni.

I commi 4 e 5 sono stati aggiunti nel corso dell'esame al Senato.

Il comma 4 disciplina le modalità di risarcimento del danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o socio sanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria prevedendo la sua liquidazione sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 (Danno biologico per lesioni di non lieve entità) e 139 (Danno biologico per lesioni di lieve entità) del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 2005). Il riferimento è alle tabelle uniche nazionali dei valori economici del danno biologico il cui aggiornamento è disposto annualmente con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il comma 5 qualifica le disposizioni dell'articolo in esame come « norme imperative » ai sensi del codice civile. La precisazione intende sancire l'inderogabilità delle disposizioni sulla responsabilità civile per danno sanitario anche ove il contratto tra le parti disponga diversamente. La contrarietà a norme imperative determina l'illiceità di un negozio giuridico.

L'articolo 8 prevede, invece, un meccanismo finalizzato a ridurre il contenzioso per i procedimenti di risarcimento da responsabilità sanitaria mediante un tentativo obbligatorio di conciliazione da espletare da chi intende esercitare in giudizio un'azione risarcitoria. Più in particolare, viene disposta l'applicazione dell'istituto del ricorso (presso il giudice civile competente) per l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile (ricorso che è, di regola, facoltativo) ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Sono previsti meccanismi procedurali volti a rendere improcedibile la domanda ove non sia stata esperito il tentativo di conciliazione. La domanda diviene, pertanto, procedibile, solo se la conciliazione non riesce o il relativo procedimento non si conclude entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso.

La mancata partecipazione delle parti (comprese le assicurazioni) al procedimento di consulenza tecnica preventiva obbliga il giudice a condannarle, con il provvedimento che definisce il giudizio, al pagamento delle spese di consulenza e di lite, a prescindere dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione. Al Senato sono state apportate limitate modifiche all'articolo in esame. Al comma 2 viene consentita la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione – ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010 – possibilità negata dal testo approvato alla Camera. Inoltre sono state approvate alcune modifiche al comma 4 relativamente al procedimento di consulenza tecnica preventiva, da effettuarsi secondo il disposto dell'articolo 15, con obbligo per le parti, oltre che di partecipazione, anche di formulare l'offerta di risarcimento del danno o di comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando l'impresa di assicurazione non ha formulato l'offerta di risarcimento nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette copia della sentenza all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per gli adempimenti di propria competenza.

L'articolo 9 reca un'ulteriore disposizione, a completamento del nuovo regime della responsabilità sanitaria, disciplinando l'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa – questa seconda possibilità è stata aggiunta al Senato – della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, in caso di dolo o colpa grave di quest'ultimo, successivamente all'avvenuto risarcimento (sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale) ed entro un anno dall'avvenuto pagamento. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o la compagnia assicuratrice non fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte

del giudizio. I commi da 2 a 4 e 6 dell'articolo 9 recano una disciplina specifica dell'azione di rivalsa summenzionata, mentre il comma 5, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca norme specifiche per l'azione di responsabilità amministrativa.

In particolare, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o dell'esercente la professione sanitaria il comma 5 stabilisce che:

titolare dell'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, è il pubblico ministero presso la Corte dei conti;

ai fini della quantificazione del danno il giudice tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l'esercente la professione sanitaria abbia operato;

per l'importo della condanna in base all'azione di responsabilità amministrativa (con esclusione dei casi di dolo) si prevede un limite, per singolo evento, pari al valore maggiore della retribuzione lorda (o del corrispettivo convenzionale) conseguita nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento (o nell'anno immediatamente precedente o successivo), moltiplicato per il triplo; tale limite si applica sia all'importo della condanna suddetta sia all'importo dell'azione di surrogazione da parte dell'assicuratore che abbia pagato l'indennità (surrogazione, fino alla concorrenza dell'ammontare della suddetta indennità, nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile);

per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e che il giudicato costituisca oggetto

di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori (a quest'ultimo riguardo, il testo trasmesso dalla Camera poneva un divieto, sempre triennale, di partecipazione a tali concorsi).

In relazione all'azione di rivalsa, il comma 6 prevede che, se è accolta la domanda del danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata, o nei confronti dell'impresa di assicurazione titolare di polizza con la medesima struttura, l'azione nei confronti dell'esercente la professione sanitaria deve essere esercitata innanzi al giudice ordinario, e la misura della rivalsa e quella della surrogazione richiesta dall'impresa di assicurazione – ai sensi dell'articolo 1916, primo comma, del codice civile – per singolo evento, in caso di colpa grave, non possono superare una somma pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguita nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo. Tale limite non si applica nei confronti degli esercenti la professione sanitaria di cui all'articolo 10, comma 2. Nel giudizio di rivalsa e in quello di responsabilità amministrativa, il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell'impresa di assicurazione solo se l'esercente la professione sanitaria ne sia stato parte (quest'ultima condizione è stata inserita nel corso dell'esame al Senato).

L'articolo 10 mira a integrare il quadro delle tutele per il ristoro del danno sanitario in coerenza con la disciplina sulla responsabilità civile.

In particolare, la disposizione prevede:

l'obbligo di assicurazione (o di adozione di un'analoga misura) per la responsabilità contrattuale (ex artt. 1218 e 1228 c.c.) verso terzi e verso i prestatori d'opera, a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, anche

per i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture medesime, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e ricerca clinica; si specifica inoltre che l'obbligo concerne anche le strutture sociosanitarie e le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero – come aggiunto dal Senato – in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nonché attraverso la telemedicina;

con un periodo aggiunto al Senato, l'obbligo, per le strutture in esame, di stipulare altresì una polizza assicurativa (o di adottare un'analoga misura) per la copertura della responsabilità extracontrattuale (ex articolo 2043 c.c.) verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie (con riferimento all'ipotesi in cui il danneggiato esperisca azione direttamente nei confronti del professionista). Tali disposizioni tuttavia non si applicano agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 2.

Il comma 2 prevede l'obbligo di assicurazione a carico del professionista sanitario che svolga l'attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente, per i rischi derivanti dall'esercizio della medesima attività.

In una logica più generale di equilibrio e solvibilità del risarcimento è stata prevista al comma 3 l'obbligatorietà per gli esercenti le professioni sanitarie, passibili di azione amministrativa della Corte dei conti per danno erariale o di rivalsa in sede civile, se operanti in strutture private, di stipulare idonee polizze assicurative per colpa grave (la limitazione alla colpa grave è frutto di una modifica del Senato).

L'articolo 11 definisce i limiti temporali delle garanzie assicurative. In particolare, la garanzia assicurativa – in base ad una modifica approvata dal Senato – deve

prevedere un'operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. Inoltre, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi causa, deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, periodo nel quale è incluso quello suddetto di retroattività della copertura.

L'articolo 12, introduce un'importante novità nel sistema del contenzioso in ambito sanitario con la previsione di una ulteriore modalità di azione per il danneggiato ovvero l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione della struttura sanitaria e del libero professionista.

L'esercizio dell'azione, subordinato al fallimento del tentativo di conciliazione obbligatorio (di cui all'articolo 8), potrà comunque portare, al massimo, al riconoscimento delle somme per le quali la struttura o il sanitario hanno stipulato il contratto di assicurazione.

Si prevede, inoltre (commi 2-5):

l'inopponibilità al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, di eccezioni contrattuali diverse da quelle stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 10, comma 6, che individuerà i requisiti minimi delle polizze assicurative;

che l'impresa di assicurazione abbia diritto di rivalsa verso l'assicurato nel rispetto dei requisiti minimi delle polizze assicurative, non derogabili contrattualmente, previsti dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico;

il litisconsorzio necessario, sia dei medici sia delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, nelle cause di risarcimento intentate dai danneggiati contro le imprese assicurative;

il diritto d'accesso (del sanitario, del danneggiato e dell'impresa assicurativa) a tutta la documentazione della struttura sui fatti oggetto del giudizio;

una durata del termine di prescrizione dell'azione diretta pari a quello dell'azione contro la struttura sanitaria o sociosanitaria (pubblica o privata) o contro l'esercente la professione sanitaria.

Il comma 6 precisa l'applicazione della disciplina dell'azione diretta a decorrere dall'entrata in vigore del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico con cui vengono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative.

L'articolo 13 prevede che le strutture sanitarie e sociosanitarie e le compagnie di assicurazione comunicano all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio. In forza delle modifiche approvate al Senato il suddetto obbligo (con i relativi effetti, in caso di inadempimento) è esteso anche alla comunicazione (all'esercente la professione sanitaria) dell'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato (comunicazione che deve recare l'invito a prendervi parte): l'omissione, la tardività o l'incompletezza delle comunicazioni preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 9.

Un'ulteriore disposizione volta a tutelare i soggetti danneggiati è l'articolo 14, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il Fondo di garanzia è alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria. A tal fine il predetto contributo è versato al-

l'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo di garanzia. Il Ministero della salute con apposita convenzione affida alla CONSAP spa (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) la gestione delle risorse del Fondo di garanzia – tale periodo è stato aggiunto nel corso dell'esame al Senato –.

L'articolo 15 riforma la disciplina sulla nomina dei CTU (consulenti tecnici d'ufficio) in ambito civile e dei periti in ambito penale; tale modifiche appaiono di particolare rilievo, costituendo le perizie i cardini del giudizio nell'ambito del contenzioso e dei giudizi sanitari.

Sono, in particolare, rafforzate le procedure di verifica delle competenze e resi trasparenti i possibili conflitti d'interesse rendendo di fatto disponibili al giudice tutti gli albi presenti a livello nazionale, da aggiornare ogni 5 anni.

Una modifica introdotta al Senato ha introdotto una disciplina speciale prevedendo, in particolare:

che l'autorità giudiziaria debba affidare sempre la consulenza e la perizia a un collegio costituito da un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti aventi specifica e pratica cono-

scenza di quanto oggetto del procedimento e riferite a tutte le professioni sanitarie;

che i CTU da nominare nel tentativo di conciliazione obbligatoria (di cui all'articolo 8, comma 1), siano in possesso di adeguate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;

l'inapplicabilità ai componenti del collegio della disciplina dei compensi di cui all'articolo 53 del Testo Unico in materia di spese di giustizia (secondo cui, quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del 40 per cento). Nessun altro chiedendo di intervenire, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-10421 Damiano: Sulla reiterazione dei cosiddetti delitti predatori.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:	
Incontro informale con una delegazione della Commissione per le petizioni del <i>Bundestag</i> .	41
COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.	
Audizione di rappresentanti del Forum permanente per il Sostegno a Distanza (ForumSaD) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	41
COMITATO DEI NOVE:	
Trattati internazionali, basi e servitù militari. C. 2-A di iniziativa popolare	42

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI

Martedì 7 febbraio 2017.

Incontro informale con una delegazione della Commissione per le petizioni del *Bundestag*.

L'incontro informale si è svolto dalle 10.05 alle 11.05.

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza della presidente Maria Edera SPADONI

La seduta comincia alle 11.40.

Indagine conoscitiva sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Audizione di rappresentanti del Forum permanente per il Sostegno a Distanza (ForumSaD).

(Svolgimento e conclusione).

Maria Edera SPADONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Vincenzo CURATOLA, *presidente del Forum permanente per il Sostegno a Distanza (ForumSaD)*, Corrado OPPEDESANO e Simona CHIAPPARO, *rappresentanti del Forum permanente per il Sostegno a Distanza (ForumSaD)*, svolgono una relazione sui temi dell'indagine conoscitiva.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni, Pia Elda LOCATELLI

(Misto-PSI-PLI) e Maria Edera SPADONI, presidente.

Maria Edera SPADONI, presidente, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 7 febbraio 2017.

Trattati internazionali, basi e servitù militari.

C. 2-A di iniziativa popolare.

Il Comitato dei nove ha avuto luogo dalle 12.45 alle 13.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Trattati internazionali, basi e servitù militari. C. 2-A. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	43
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	45

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Atto n. 385 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	46
---	----

COMITATO DEI NOVE:

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200-A Governo ..	48
--	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.45.

Trattati internazionali, basi e servitù militari.

C. 2-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, segnala che la proposta di legge, d'iniziativa popolare, reca disposizioni in materia di trattati internazionali, basi e servitù militari. Il provvedimento, composto di 13 articoli, non è corredato di relazione tecnica. Sottolinea che nella seduta del 25 novembre 2016, la III Commissione ha conferito al relatore mandato a riferire in senso contrario in Assemblea sul provvedimento. Esaminando le disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari, fa presente quanto segue.

In merito agli articoli da 1 a 4, che recano disposizioni in materia di Trattati militari, per quanto riguarda i profili di quantificazione, rileva preliminarmente che gli stessi introducono una disciplina ordinamentale e procedurale relativa alla

ratifica di trattati e accordi militari, compresi quelli esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento, ponendo altresì specifici divieti per determinate categorie di accordi. Data la formulazione delle norme, gli effetti e le dirette implicazioni per la finanza pubblica potranno essere valutati in relazione ai singoli accordi e trattati sottoposti a ratifica e rinnovo. Considerato peraltro che le norme dispongono anche in merito a trattati già in essere e che l'articolo 4 impone che questi ultimi siano sottoposti entro un anno ad un procedimento di ratifica che tenga conto delle preclusioni previste dal provvedimento in esame, per il solo profilo finanziario e prescindendo quindi da valutazioni relative ai rapporti tra le fonti, ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo in merito alle eventuali conseguenze sui conti pubblici anche in relazione all'eventuale inadempimento di obblighi internazionali.

Il provvedimento reca, altresì, agli articoli da 5 a 12, una disciplina in materia di basi, caserme e installazioni militari, individuando specifici adempimenti relativi al loro impiego operativo. Sul punto, ritiene che andrebbero chiariti gli effetti finanziari delle seguenti disposizioni, che sono volte ad incidere anche sulle strutture in essere e non soltanto sui nuovi progetti: l'articolo 7, che prevede l'obbligo di riconversione a scopi esclusivamente civili di tutte le strutture militari in essere da più di dieci anni; l'articolo 10, che prevede l'obbligo di sottoporre le strutture esistenti ad una valutazione di opportunità in merito alla loro permanenza, anche in deroga ad accordi internazionali vigenti, nonché la sospensione dei progetti in corso, in attesa dell'adeguamento alla disciplina in esame; l'articolo 13, che prevede obblighi di adeguamento alle disposizioni del provvedimento in esame ed una sospensione, in attesa di tale adeguamento, dei progetti militari in corso.

Ritiene che analoghe valutazioni andrebbero acquisite con riferimento all'articolo 11, che prevede, per tutte le strutture militari, la predisposizione, entro un anno dall'entrata in vigore del provvedi-

mento in esame, di un piano di riconversione ad usi civili con il completo riassorbimento di tutti i lavoratori civili. A tal riguardo, andrebbero in primo luogo chiariti i termini temporali per il completamento di tale riconversione, tenuto conto che la norma non richiama espressamente l'articolo 7, che fissa i termini per la cessazione delle funzioni militari delle strutture. Andrebbero inoltre valutati i possibili costi per l'eventuale realizzazione di nuovi insediamenti militari nonché quelli connessi alla riconversione delle strutture in essere e al riassorbimento del personale civile nei casi in cui tale personale sia, anche in parte, esterno alla pubblica amministrazione.

Per quanto attiene ai progetti per la realizzazione delle nuove strutture, le prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7 prevedono una destinazione ad uso militare che non può eccedere i 10 anni e l'obbligo di corredare i progetti dei relativi piani di riconversione ad usi civili: anche a tal riguardo, ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito all'eventualità di un incremento dei costi complessivi legati alla realizzazione delle strutture per effetto di tali prescrizioni.

Quanto agli adempimenti previsti in materia ambientale dagli articoli 5, 8 e 9, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale considera opportuno acquisire la conferma del Governo, che i soggetti e le amministrazioni pubbliche competenti possano far fronte agli stessi nell'ambito delle risorse disponibili e quindi in condizioni di neutralità finanziaria.

Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti, osservando che, in assenza di un'esatta quantificazione degli oneri, da una parte, e degli eventuali risparmi, dall'altra, che il provvedimento è suscettibile di determinare, il parere non potrebbe che essere contrario.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

C. 259-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e che il provvedimento, già approvato dalla Camera, è stato modificato in seconda lettura dal Senato.

Con riferimento all'articolo 2, comma 5, recante disposizioni in materia di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che a tale adempimento le strutture pubbliche possano far fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sul punto ritiene utile una conferma da parte del Governo.

In merito all'articolo 4, recante Trasparenza dei dati, osserva, con riferimento al comma 2, che le modifiche intervenute durante l'esame al Senato riducono i tempi entro i quali le strutture sanitarie, comprese quelle pubbliche, sono tenute a fornire la documentazione clinica. In proposito, appare utile acquisire conferma da parte del Governo che gli adempimenti siano comunque sostenibili da parte dei soggetti pubblici nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Segnala che, per quanto riguarda le modifiche al Regolamento di polizia mortuaria, appare necessario acquisire l'avviso del Governo circa l'eventualità che le disposizioni, incrementando il ricorso al riscontro diagnostico, possano determinare riflessi per la finanza pubblica. In proposito andrebbe altresì precisato il soggetto su cui, in relazione alla fattispecie introdotta dalla novella in

esame, gravino le spese derivanti dai predetti riscontri diagnostici, al fine di valutare i possibili effetti finanziari per le strutture pubbliche interessate.

Con riferimento all'articolo 5, in materia di buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida, pur rilevando che le disposizioni in esame specificano che le attività saranno svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare tale possibilità, con particolare riguardo agli adempimenti posti a carico dei soggetti pubblici interessati.

Per quanto riguarda l'articolo 7, in materia di responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria, ritiene utile acquisire dati ed elementi di valutazione da parte del Governo volti a chiarire se le modifiche intervenute durante l'esame al Senato siano suscettibili di determinare riflessi negativi sulla finanza pubblica, innovando rispetto alla situazione esistente in materia di responsabilità delle strutture interessate e di conseguente possibilità di rivalsa nei confronti degli esercenti la professione sanitaria. Ciò con riferimento, tra l'altro, all'estensione dell'ambito applicativo delle disposizioni (attività di sperimentazione e ricerca clinica) e alle modalità di determinazione del risarcimento dovuto, stabilito mediante richiamo agli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private.

In merito all'articolo 9, in materia di azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa, osserva preliminarmente che le modifiche intervenute durante l'esame al Senato prevedono, nel caso di accoglimento della domanda del danneggiato di una struttura pubblica, in luogo di un'azione di rivalsa, un'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti. In proposito, ritiene utile acquisire l'avviso del Governo circa la tempistica dell'azione di responsabilità amministrativa e i conseguenti riflessi sui tempi di acquisizione delle somme da parte della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica interessata. Inoltre, viene

modificata la definizione dell'importo massimo relativo all'azione amministrativa che, per singolo evento, non potrà superare una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo. Tale modifica sembra maggiormente cautelativa nei confronti della struttura pubblica. Tuttavia, è previsto altresì che nella quantificazione del danno si tenga conto della « situazione di fatto di particolare difficoltà » in cui l'esercente la professione sanitaria ha operato. Sulla base di tali nuovi criteri ritiene che andrebbe chiarito se possa prefigurarsi una potenziale riduzione del ristoro delle strutture sanitarie pubbliche che hanno provveduto al risarcimento del danno.

Con riferimento agli articoli 10 e 11, recanti disposizioni in materia di obblighi di assicurazione e estensione della garanzia, tenuto conto che, riguardo al precedente testo dell'articolo 10 la relazione tecnica affermava l'assenza di oneri in considerazione della natura ricognitiva delle norme, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a verificare se le modifiche introdotte dal Senato siano suscettibili di determinare riflessi per la finanza pubblica. Ciò con particolare riguardo alle diverse estensioni degli obblighi assicurativi per le strutture interessate, previste dalle modifiche apportate durante l'esame al Senato. Riguardo all'articolo 11 ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti al fine di verificare se si tratti di norme ricognitive di clausole contrattuali già normalmente praticate ovvero se le stesse assumano portata innovativa, suscettibile di determinare un incremento dei premi assicurativi a causa della maggiore estensione temporale della garanzia, e possano quindi riflettersi sulle strutture sociosanitarie in termini di maggiori costi.

In merito all'articolo 13, in materia di obbligo di comunicazione all'esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità, rileva che le disposizioni introdotte durante l'esame al Senato prevedono espressamente la pre-

clusione dell'azione di responsabilità amministrativa nei confronti dell'esercente il servizio sanitario in caso di difetto di talune comunicazioni. In proposito, ritiene utile acquisire il parere del Governo sulle possibili limitazioni del ristoro in favore della struttura pubblica e sugli eventuali riflessi per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 14, in materia di Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, non ha osservazioni da formulare, atteso che le modifiche intervenute durante l'esame al Senato accolgono la condizione posta dalla Ragioneria generale dello Stato ai fini della neutralità finanziaria delle disposizioni.

Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di fornire quanto prima i chiarimenti richiesti dal relatore, avvertendo inoltre che è in corso di predisposizione, da parte della Ragioneria generale dello Stato, la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, sul testo del provvedimento in oggetto trasmesso dal Senato.

Rocco PALESE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di

inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Atto n. 385.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 31 gennaio 2017.

Rocco PALESE, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 31 gennaio il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il Viceministro Enrico MORANDO ritiene che sarebbe opportuno prevedere, nell'ambito dell'ordine di priorità che le intese per l'attribuzione degli spazi finanziari disponibili devono considerare, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, anche il criterio relativo ai comuni istituiti a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente, in analogia a quanto previsto per l'assegnazione agli enti locali di spazi finanziari nell'ambito del patto di solidarietà nazionale « verticale », ai sensi dell'articolo 1, commi da 485 a 494, della legge di bilancio per il 2017.

Chiarisce quindi che le regioni possono cedere agli enti locali del proprio territorio, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari per i quali non viene prevista la restituzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, solo qualora la regione presenti risorse disponibili per la copertura, come nel caso del patto di solidarietà « verticale » (dello Stato verso le regioni) di cui ai commi da 495 a 501 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017.

Tenendo conto che l'iter del provvedimento in esame è ancora in corso, evidenza che sarebbe opportuno sostituire il termine, di cui all'articolo 2, comma 15, per l'avvio della procedura delle intese dal 15 febbraio al 15 marzo 2017, anche in considerazione del fatto che, in tal modo, intercorrerebbe comunque tra l'avvio della

procedura delle intese e quello della presentazione delle domande di cessione/riciesta, un periodo di circa un mese e mezzo analogamente a quanto previsto per il 2018.

Segnala infine che dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere espressamente un richiamo alle disposizioni di carattere sanzionatorio previste dai commi da 506 a 508 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017, per le ipotesi di mancata intesa o di incompleto utilizzo degli spazi finanziari ottenuti, posto che tali disposizioni vengono sostanzialmente a completare, con rango normativo primario, la disciplina dettata dal provvedimento in esame.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano (atto n. 385),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

sarebbe opportuno prevedere, nell'ambito dell'ordine di priorità che le intese per l'attribuzione degli spazi finanziari disponibili devono considerare, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, anche il criterio relativo ai comuni istituiti a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente, in analogia a quanto previsto per l'assegnazione agli enti locali di spazi finanziari nell'ambito del patto di

solidarietà nazionale « verticale », ai sensi dell'articolo 1, commi da 485 a 494, della legge di bilancio per il 2017;

le regioni possono cedere agli enti locali del proprio territorio, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari per i quali non viene prevista la restituzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, solo qualora la regione presenti risorse disponibili per la copertura, come nel caso del patto di solidarietà « verticale » (dello Stato verso le regioni) di cui ai commi da 495 a 501 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017;

tenendo conto che l'iter del provvedimento in esame è ancora in corso, sarebbe opportuno sostituire il termine, di cui all'articolo 2, comma 15, per l'avvio della procedura delle intese dal 15 febbraio al 15 marzo 2017, anche in considerazione del fatto che, in tal modo, intercorrerebbe comunque tra l'avvio della procedura delle intese e quello della presentazione delle domande di cessione/richiesta, un periodo di circa un mese e mezzo analogamente a quanto previsto per il 2018;

dovrebbe infine essere valutata l'opportunità di prevedere espressamente un richiamo alle disposizioni di carattere sanzionatorio previste dai commi da 506 a 508 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017, per le ipotesi di mancata intesa o di incompleto utilizzo degli spazi finanziari ottenuti, posto che tali disposizioni vengono sostanzialmente a completare, con rango normativo primario, la disciplina dettata dal provvedimento in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) appare necessario prevedere, all'articolo 2, comma 6, con riferimento all'ordine di priorità che le intese per

l'attribuzione degli spazi finanziari disponibili devono considerare, anche il criterio relativo ai comuni istituiti a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente;

2) all'articolo 2, comma 15, sostituire le parole: « 15 febbraio » con le seguenti: « 15 marzo »;

e con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di prevedere espressamente un richiamo alle disposizioni di carattere sanzionatorio previste dai commi da 506 a 508 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017, per le ipotesi di mancata intesa o di incompleto utilizzo degli spazi finanziari ottenuti. ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Fabio MELILLI (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 7 febbraio 2017.

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 15 alle 15.30.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Variazione nella composizione della Commissione	49
Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. (COM(2016)710 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. (Doc. LXXXVII-bis, n. 5) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	49

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, e rinvio</i>) .	62
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2017. Atto n. 386 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	71
---	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Sestino GIACOMONI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Sestino GIACOMONI, *presidente*, comunica che il deputato Giulio Cesare Sottanelli entra a far parte della Commissione, mentre cessa di farne parte il deputato Francesco Saverio Romano.

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. (COM(2016)710 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. (Doc. LXXXVII-bis, n. 5).
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare congiuntamente, ai fini della

formulazione del parere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-*bis*, n. 5) e il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final).

Segnala innanzitutto come sulle tematiche relative alla partecipazione dell'Italia all'Unione abbia inciso la riforma realizzata con la legge n. 234 del 2012, la quale ha innovato, sostituendola integralmente, la legge n. 11 del 2005, realizzando una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, anche in ragione delle modifiche intervenute nell'assetto dell'Unione europea a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Le principali novità apportate dalla legge n. 234 riguardano, in particolare:

il rafforzamento del raccordo tra Parlamento e Governo nella formazione della posizione italiana nei processi decisionali dell'UE, prevedendo nuovi o più articolati obblighi di informazione del Governo alle Camere, ribadendo l'obbligo del Governo di assicurare la coerenza delle posizioni assunte in sede europea con gli atti di indirizzo delle Camere, precisando meglio i presupposti per l'attivazione della riserva di esame parlamentare e prevedendo inoltre la consultazione delle Camere su accordi in materia finanziaria o monetaria conclusi anche al di fuori delle disposizioni dei trattati;

una più efficace applicazione delle prerogative attribuite alle Camere dal Trattato di Lisbona, tenendo conto di alcune novità introdotte dal medesimo Trattato: in tale ambito vengono richiamati i poteri delle Camere sul rispetto del principio di sussidiarietà e viene previsto l'intervento parlamentare per l'attivazione del meccanismo del cosiddetto « freno d'emergenza »;

il rafforzamento delle prerogative di informazione e controllo parlamentare

sulle procedure giurisdizionali e di contenzioso riguardanti l'Italia, stabilendo la previa informazione delle Camere sulle proposte di nomina e designazioni da parte del Governo dei componenti di talune Istituzioni dell'UE;

la riorganizzazione del processo di recepimento della normativa europea, prevedendo, in particolare, lo sdoppiamento della legge comunitaria in due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie, e la legge europea, che, più in generale, contiene disposizioni volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo.

In tale contesto l'articolo 13 della legge n. 234 del 2012 prevede due distinte relazioni del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea:

una, programmatica, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, recante indicazione di obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo nell'anno successivo;

l'altra, consuntiva, da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, delle attività svolte dal Governo nell'anno precedente con indicazione del seguito dato agli indirizzi del Parlamento.

Rileva quindi come la scelta di esaminare la relazione programmatica congiuntamente agli strumenti di programmazione legislativa e politica delle Istituzioni europee consenta di realizzare un'apposita sessione parlamentare di fase ascendente dedicata alla valutazione e al confronto, per ciascun anno, tra le priorità politiche e legislative delle Istituzioni dell'Unione europea, da un lato, e quelle del Governo, dall'altro.

Passando a illustrare il contenuto della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-*bis*, n. 5), essa fornisce, ai sensi del già citato arti-

colo 13 della legge n. 234 del 2012, gli orientamenti programmatici e le priorità dell'Esecutivo in materia di integrazione europea, di gestione delle fasi ascendente e discendente delle politiche europee, nonché in merito agli sviluppi attesi delle politiche dell'Unione europea.

La Relazione si articola in cinque parti: la I Parte affronta le tematiche legate allo sviluppo del processo di integrazione e alle questioni istituzionali, la II Parte si occupa delle principali politiche orizzontali e settoriali, la III Parte attiene ai rapporti tra l'Italia e la dimensione esterna dell'Unione europea, la IV Parte riguarda la comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea, mentre la V Parte concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee.

Alla Relazione è inoltre allegato, tra l'altro (come Appendice III), il Programma di lavoro di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, relativo al periodo 1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017, elaborato dalle presidenze olandese, slovacca e maltese.

Per quanto riguarda i singoli aspetti di merito della Relazione, con particolare riferimento a quelli che investono i profili di competenza della Commissione Finanze, nel Capitolo 2 della I Parte (al paragrafo 2.2) viene evidenziato innanzitutto come, tra il 2013 e il 2015, siano stati conseguiti progressi significativi nel campo della stabilità di bilancio e dell'Unione bancaria, i quali costituiscono elementi cruciali per il percorso verso una completa Unione economica e fiscale.

In tale ambito viene ricordato in particolare che è stato approvato in Europa un complesso di provvedimenti normativi, di rilevanza senza precedenti, e si sottolinea come tale processo proseguirà nel corso del 2017.

Nel rilevare come non sia realizzabile un sistema normativo e di vigilanza che possa evitare del tutto le crisi bancarie, la Relazione evidenzia come il quadro normativo sulla gestione delle crisi miri, laddove emergano situazioni di difficoltà, a evitare liquidazioni disordinate, che amplifichino gli effetti e i costi della crisi,

dotando le autorità di risoluzione di strumenti che possano consentire un intervento precoce ed efficace, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario.

In merito segnala come il disegno dell'Unione bancaria non sia, peraltro, completato: infatti al Fondo di Risoluzione Unico dovranno essere rapidamente affiancati un dispositivo comune credibile di *backstop* – sostenuto con forza dal Governo – e la definizione di un Sistema europeo di garanzia dei depositi, come terzo pilastro dell'Unione bancaria.

Al riguardo evidenzia come la Commissione europea abbia indicato come prioritaria la rapida adozione da parte dei co-legislatori della proposta relativa al sistema europeo di assicurazione dei depositi – la quale prevede una graduale costruzione di un sistema unico, che porterebbe a realizzare la piena assicurazione europea a partire dal 2024, in coincidenza con la piena mutualizzazione del Fondo di risoluzione unico – e la continuazione dei lavori sulla riduzione dei rischi nell'Unione bancaria.

In tale ambito la Relazione evidenzia come il Governo sostenga con convinzione la creazione di un Sistema comune di assicurazione dei depositi (EDIS), in quanto esso permetterebbe di realizzare una più completa mutualizzazione del rischio bancario nell'area euro e contribuirebbe ad allentare il legame fra le banche e gli Stati sovrani, garantendo a tutti i depositanti lo stesso livello e garanzia di protezione ovunque ubicati.

In proposito merita ricordare che la Commissione Finanze ha già approfondito specificamente tale tematica, attraverso l'esame della Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM (2015) 586 final) e della Comunicazione « Verso il completamento dell'Unione bancaria » (COM (2015) 587 final), approvando, l'11 gennaio 2017, un documento finale nel quale viene richiamata la strategicità di tale iniziativa e il particolare interesse

dell'Italia a giungere alla definizione di tale sistema di assicurazione a livello europeo.

La Relazione segnala quindi come il Governo italiano condivida l'idea che il completamento della Unione bancaria si debba basare sulle due dimensioni di condivisione e riduzione dei rischi, che dovrebbero procedere in parallelo rinforzandosi a vicenda, ma senza condizionamenti reciproci quanto a tempi e modalità, acquisendo così credibilità di fronte ai mercati finanziari. Viene altresì fatto presente che altre misure di riduzione dei rischi saranno presto oggetto di negoziato, posto che i lavori sulla proposta EDIS e il meccanismo di sostegno pubblico comune al Fondo di risoluzione unico stentano a decollare.

La Relazione rileva altresì come il Meccanismo permanente per la Stabilità Finanziaria (ESM), operativo dal 2012, nel 2017 sarà impegnato nel finanziamento dei programmi di sostegno attualmente in corso a favore della Grecia.

Per quanto riguarda gli aspetti internazionali, si punterà al rafforzamento della posizione comune dell'area dell'euro nelle sedi del G8, del G20 e del FMI su questioni economiche e finanziarie internazionali; inoltre si procederà a un attento monitoraggio della situazione economica e dei mercati finanziari.

Nel Capitolo 1 della II Parte, nell'ambito delle politiche per il Mercato Unico, (al paragrafo 1.1.3) la Relazione illustra il Piano d'azione per l'Unione dei mercati di capitali.

In tale ambito viene evidenziato innanzitutto come l'Unione dei mercati dei capitali sia un progetto a medio termine, che abbraccia l'intero mandato della Commissione, con l'obiettivo di contribuire a creare un vero e proprio mercato unico dei capitali in tutti gli Stati membri dell'UE.

La Relazione ricorda quindi che il Piano di azione, presentato dalla Commissione il 30 settembre del 2015, contiene più di trenta proposte legislative e non, volte a completare l'Unione del Mercato dei Capitali, alcune delle quali sono state già presentate formalmente dalla Commis-

sione europea e sono quindi state oggetto di discussione in seno al Consiglio. Nella lettera di intenti del 14 settembre 2016, la Commissione europea ha proposto di attuare e accelerare il piano d'azione al fine di agevolare gli investimenti, espandere e diversificare le fonti di finanziamento per le imprese dell'UE e rafforzare la stabilità finanziaria con la condivisione del rischio sul mercato privato.

Al riguardo viene fatto presente che il Governo italiano continuerà a sostenere la predetta iniziativa, in quanto essa costituisce un progetto valido, capace di approfondire il Mercato Unico e rafforzare l'Unione Economica e Monetaria (UEM). In particolare, si continuerà a incoraggiare un approccio determinato e ambizioso, fra gli altri, nei seguenti ambiti indicati dalla Commissione: finanziamento per l'innovazione, *start up* e società non quotate, investimenti infrastrutturali, istituzionali e transfrontalieri.

Il Governo, come già avvenuto, si impegna a evidenziare nei consessi europei la necessità di progressi significativi in tutte le aree di intervento e continuerà a valorizzare gli stretti elementi di connessione della *Capital Market Union* (CMU) con il completamento dell'Unione Bancaria, sostenendo l'esercizio periodico di monitoraggio previsto dalla Commissione e auspicando che esso sia rigoroso e basato su evidenze empiriche. In tale contesto, tra le azioni che saranno poste in essere, si citano i Prodotti Pensionistici Pan Europei (PEPPs).

La Relazione evidenzia altresì come la Commissione europea dovrebbe proporre nel 2017 l'introduzione di un regime armonizzato per i cosiddetti *Pan European Pension Products* (PEPPs), ossia prodotti pensionistici ad accumulazione di natura personale e non occupazionale, che affianchi quelli attualmente previsti dalle varie legislazioni nazionali (cosiddetto 29° regime). Tali prodotti sarebbero istituiti in base a un Regolamento europeo che ne definirebbe nel dettaglio le caratteristiche, senza possibilità di deroga da parte degli ordinamenti nazionali. Essi si affiancherebbero a quelli già esistenti a livello

nazionale, senza la necessità che questi ultimi si convertano al nuovo *standard*. Al riguardo la Relazione segnala come la prospettiva dell'introduzione dei PEPPs potrà essere nel complesso accolta positivamente dall'Italia. Infatti, la struttura di base di tali prodotti appare molto simile a quella dei fondi pensione aperti esistenti in Italia e gli elementi tendenti a favorire la comparabilità e la concorrenza si pongono in linea con l'ordinamento italiano e con le sue più recenti prospettive di evoluzione.

Dal punto di vista dei potenziali aderenti, la Relazione evidenzia come vada valutata con favore la possibilità che tramite l'introduzione dei PEPPs la dinamica del mercato possa favorire una discesa dei costi dei prodotti individuali. Dal punto di vista, infine, degli operatori nazionali, l'esperienza già maturata con prodotti simili ai PEPPs pone tali operatori in una buona posizione competitiva rispetto ai concorrenti esteri e potrebbe loro consentire di sviluppare la propria attività anche in altri Paesi dell'Unione.

Pertanto, l'Italia potrà mantenere una posizione aperta rispetto agli intenti della Commissione europea in materia, fermo restando che una valutazione più approfondita potrà essere effettuata solo una volta che la proposta sarà stata formalizzata da parte della Commissione.

Con riferimento ai temi della fiscalità societaria, sempre nell'ambito del Capitolo I della II Parte (al paragrafo 1.2.4) la Relazione segnala come la Commissione europea abbia avanzato una proposta di Direttiva che modifica la direttiva 2013/34/UE, per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.

In particolare, la Relazione precisa che la Commissione europea ha presentato al riguardo la proposta di direttiva sul *Country by Country reporting*, al fine di aumentare la trasparenza fiscale dei gruppi multinazionali che operano nell'UE e contrastare l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva. Essa impone alle maggiori imprese UE e non UE – che

operano in Europa per il tramite di almeno una forma di stabilimento e con un fatturato superiore a 750 milioni di euro – di rendere pubbliche, con un elevato grado di dettaglio, le informazioni sul luogo dove generano i profitti e quello in cui pagano le tasse, con una ripartizione distinta Paese per Paese per quanto riguarda gli Stati membri.

Per le operazioni extra-UE è prevista invece una rendicontazione per dato aggregato, ad eccezione delle giurisdizioni di Paesi terzi che non rispettano le norme internazionali di buona *governance*, le quali saranno individuate attraverso un'apposita « lista nera ». La proposta è complementare all'iniziativa congiunta G20/OCSE su « *Base Erosion Profit Shifting* » (BEPS) – che, in ambito europeo, sarà attuata con la Direttiva Fiscale DAC 4 – la quale introduce l'obbligo a carico di alcune multinazionali di presentare in via riservata una rendicontazione, distinta paese per paese, alle Autorità fiscali nazionali.

In tale contesto viene rilevato come la posizione italiana sia di supporto al perseguimento dell'obiettivo di rendere trasparenti le attività dei gruppi multinazionali, al fine di disincentivare pratiche elusive o di pianificazione fiscale aggressiva da parte delle imprese multinazionali. Nel contempo, tenendo conto del rischio che la divulgazione di tali informazioni a beneficio del pubblico potrebbe generare confusione e pregiudizi non fondati, la Relazione auspica si possa giungere a un testo condiviso che non pregiudichi la corretta implementazione dell'Accordo OCSE e, in sede europea, della Direttiva Fiscale DAC 4.

Sotto questo profilo l'obiettivo è, pertanto, di massimizzare l'impatto positivo della normativa proposta e di mitigare i rischi rappresentati.

Passando quindi agli aspetti della fiscalità generale e dell'Unione doganale, affrontati dal Capitolo 3 della II Parte, per quanto attiene alle tematiche della fiscalità diretta, al paragrafo 3.1 la Relazione evidenzia in primo luogo come molti temi da discutere siano legati all'attuazione del piano d'azione della Commissione adottato

nel giugno 2015, volto al raggiungimento di un equo ed efficiente sistema di imposizione fiscale nell'Unione europea. Al riguardo la Relazione fa presente come sia attesa una nuova proposta di Direttiva per una base imponibile comune consolidata per l'imposta sulla società (*Common Consolidated Corporate Tax Base*).

L'obiettivo principale è rimuovere gli ostacoli fiscali alla realizzazione del Mercato interno, derivanti soprattutto dall'esistenza di sistemi fiscali differenti tra gli Stati membri, dall'applicazione dei prezzi di trasferimento nelle operazioni intra-gruppo, dall'impossibilità di compensare le perdite transfrontaliere e dai rischi di doppia imposizione. La nuova proposta riprenderà quella adottata dalla Commissione il 16 marzo 2011, ma verrà suddivisa in due provvedimenti distinti per rendere più agevoli le negoziazioni sul tema.

Il primo provvedimento riguarderà solo regole di formazione della base imponibile, l'altro sarà comprensivo anche della parte sul consolidamento. Inoltre, in materia di disallineamenti del trattamento fiscale (*hybrid mismatches*) nei pagamenti discendenti dall'utilizzo di strumenti finanziari e pagamenti effettuati da entità situate in differenti Paesi, la Commissione presenterà una nuova proposta di Direttiva, cosiddetta « Direttiva ATAD 2 » (*Anti Tax Avoidance Directive*), con la quale verrà proposto un emendamento all'articolo 9 della Direttiva ATAD n. 2016/0011 già in vigore, al fine di ottenere una maggiore coerenza con gli esiti dell'Action 2 dei BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*). In particolare, si intende precisare ed estendere la portata dell'attuale articolo 9, in modo da ricomprendere sotto la sua previsione anche i disallineamenti nel trattamento fiscale per pagamenti intercorrenti con entità di Paesi non europei, quelli derivanti dall'utilizzo di filiali e quelli conseguenti a differenze nella qualificazione giuridica dei pagamenti tramite strumenti finanziari effettuati con i Paesi terzi.

Nell'ambito della programmazione dell'attività in materia di fiscalità indiretta per l'anno 2017, relativamente al dibattito

sulla riforma dell'IVA avviato nel 2010 con il « Libro Verde sul futuro dell'IVA », poi proseguito nel 2011 con la « Comunicazione della Commissione sul futuro dell'IVA » (Libro Bianco) e, da ultimo, formalizzato nel Piano d'Azione IVA del 7 aprile 2016, la Relazione segnala (al paragrafo 3.2) che saranno adottate diverse iniziative legislative volte a rendere il sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente.

In particolare la Commissione europea ha ipotizzato il seguente Cronoprogramma a tre fasi di presentazione delle proposte che saranno trattate nel corso del 2017:

l'adattamento del sistema dell'IVA all'economia digitale e alle esigenze delle PMI con una proposta di rimozione degli ostacoli connessi all'IVA che frenano la diffusione del commercio elettronico transfrontaliero (mercato unico digitale – RE-FIT – *Regulatory Fitness and Performance Programme*) – pubblicazioni elettroniche e il pacchetto IVA per le PMI;

misure per migliorare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali e con le dogane, nonché con gli organismi preposti all'applicazione della legge, e per rafforzare la capacità delle amministrazioni fiscali; relazione di valutazione della direttiva sull'assistenza reciproca in materia di riscossione delle imposte dovute;

proposta per rafforzare la cooperazione amministrativa in materia di IVA ed Eurofisc e proposta di un sistema dell'IVA definitivo per gli scambi transfrontalieri;

la riforma delle aliquote IVA.

Con riguardo alle accise, allo stato attuale, la Relazione fa presente che sono previsti lavori istruttori da parte della Commissione europea per la presentazione, se del caso, di una proposta di revisione della Direttiva 2011/64/UE, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato.

Nel corso del 2017, inoltre, continueranno i lavori finalizzati all'attuazione, all'interno dell'UE, della Convenzione quadro sul controllo del tabacco (FCTC –

Framework Convention on Tobacco Control), la quale richiede ai firmatari del trattato di intraprendere misure specifiche per eliminare tutte le forme di commercio illecito del tabacco.

Proseguiranno quindi i lavori, in cooperazione rafforzata, finalizzati all'introduzione di un'imposta armonizzata sulle transazioni finanziarie (FTT – *Financial Transaction Tax*). A tal fine il Governo parteciperà attivamente alle sessioni di lavoro, sia formali sia informali, in vista della definizione di una bozza di modifica della proposta originaria della Commissione, che sarà presentata in Consiglio entro la fine del 2017.

In materia di *e-commerce* è prevista un'attenta valutazione riguardo l'opportunità del mantenimento dell'esenzione sulle importazioni di valore trascurabile, in considerazione dei suoi effetti distorsivi della concorrenza a danno del mercato interno e perché essa può dar adito a frodi ed evasioni.

Nel contrasto alle frodi intracomunitarie cosiddette « carosello », si favorirà una maggiore specializzazione delle Amministrazioni fiscali degli Stati membri riguardo alla minaccia posta in essere dal fenomeno e i suoi effetti distorsivi del mercato. Il Governo proseguirà, altresì, a operare nel *network* Eurofisc, al fine di promuovere e facilitare la cooperazione multilaterale nel settore delle frodi IVA attraverso lo scambio rapido di informazioni mirate tra gli Stati membri.

Proseguiranno anche i controlli multilaterali che hanno consentito, sul piano internazionale, l'integrazione e il coordinamento dei controlli sui contribuenti degli Stati membri coinvolti in sistemi evasivi o di frode fiscale e, sul piano nazionale, il conseguimento di ragguardevoli risultati di servizio.

Al paragrafo 3.4 la Relazione affronta quindi i temi dell'Unione doganale, evidenziando come la Commissione europea intenda formulare alcune modifiche alle disposizioni di attuazione del Codice doganale dell'Unione, al fine di superare talune difficoltà operative emerse in merito. In tale contesto il Governo italiano

condivide tale esigenza e esprime il proprio impegno a partecipare in termini propositivi a questo progetto.

Inoltre la Relazione segnala l'obiettivo di procedere nella riforma della *governance* dell'Unione doganale, semplificandone i processi decisionali relativi alla gestione del confine comune e l'esazione delle risorse proprie.

In tale contesto viene confermata la partecipazione dell'Italia al Programma FISCALIS 2014-2020, il quale prevede scambi di funzionari e incontri seminari in materia.

Nell'ambito delle politiche a carattere industriale, il Capitolo 4 della II Parte richiama innanzitutto (al paragrafo 4.1) la nuova strategia di politica industriale indicata con il « Piano nazionale Industria 4.0 2017-2020 » sulla trasformazione digitale del manifatturiero, la cosiddetta « quarta rivoluzione industriale », o Industria 4.0, presentato dal Governo a Milano il 21 settembre 2016, precisando che il Piano si articola in una serie di iniziative molto concrete, alcune delle quali hanno già trovato spazio nella legge di bilancio 2017.

Con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, rammenta che il pacchetto degli interventi si sostanzia nelle seguenti misure di dettaglio:

proroga del super ammortamento al 140 per cento sugli investimenti in beni strumentali materiali fatti dal 1/1/2017 fino al 30 giugno 2018 e varo del cosiddetto « iper ammortamento » al 250 per cento sugli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in chiave industria 4.0, con estensione del campo di applicazione anche ai *software*/sistemi informatici e ad altri beni immateriali capitalizzati connessi agli investimenti che beneficiano dell'« iper ammortamento », per un impegno pubblico di 10 miliardi (dal 2018 al 2024) con l'obiettivo di mobilitare oltre 10 miliardi di euro di investimenti privati aggiuntivi nel 2017;

rafforzamento, semplificazione e conferma fino al 2020 del credito di imposta in favore delle attività di ricerca e sviluppo, prevedendo che tutte le spese incrementalmente in ricerca e sviluppo per il prossimo quadriennio saranno incentivate al 50 per cento, con un beneficio massimo per ogni singola impresa elevato da 5 a 20 milioni di euro, per un impegno pubblico di 3,5 miliardi, con l'obiettivo di mobilitare 11,3 miliardi di investimento privato nel periodo 2017-2020.

finanza per la crescita, con potenziamento dal 19 per cento al 30 per cento delle detrazioni fiscali, per investimenti fino a 1 milione di euro in PMI innovative; al riguardo si prevede di incrementare e stabilizzare gli incentivi fiscali agli investimenti in *equity* di *start-up* e PMI innovative da parte di investitori individuali, imprese e fondi; inoltre, per quanto riguarda l'assorbimento di perdite delle *start-up* da parte di società sponsor, viene introdotta la possibilità, per le *start-up* partecipate da società quotate, di cedere le perdite anche in deroga alle regole del cosiddetto consolidato fiscale; viene altresì prevista l'eliminazione della tassazione sul *capital gain* su investimenti a medio lungo (con holding period di 5 anni) per i Piani Individuali di Risparmio (PIR) fino a 30 mila euro all'anno, per un impegno pubblico negli anni 2017-2020 di 0,45 miliardi di euro, con l'obiettivo di mobilitare risorse private per 2,6 miliardi di euro;

costituzione di centri di competenza ad alta specializzazione (*Competence Center*), nella forma del partenariato pubblico – privato, aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi previsti nel piano nazionale Industria 4.0, per uno stanziamento pubblico di 0,1 miliardi di euro nel periodo 2017- 2020, con l'obiettivo di mobilitare nello stesso periodo 100 milioni addizionali da parte di investitori privati;

defiscalizzazioni maggiorate sul salario di produttività (con soglie innalzate

fino a 4 mila euro di premio e 80 mila euro di reddito) e potenziamento delle misure a favore del *welfare* aziendale per tradurre gli incrementi di produttività attesi dal piano in maggiori salari e potere di acquisto nelle famiglie, per un impegno pubblico di circa 1,3 miliardi di euro nel periodo 2017-2020.

In tale ambito ricorda inoltre che il Governo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, del 25 febbraio 2016, ha disposto il potenziamento e l'estensione al 2016 degli incentivi fiscali per gli investimenti in *start-up* innovative e che il 2017 permetterà di dare concreta attuazione a tale disciplina, notificando il relativo provvedimento attuativo alla Commissione europea per assicurare la compatibilità con il Regolamento del 2014 sugli aiuti di Stato agli investimenti in capitale di rischio.

Per quanto riguarda la materia dei servizi assicurativi la Relazione evidenzia (al paragrafo 4.5) che il Governo sarà impegnato nella conclusione dei lavori di recepimento della Direttiva IDD 2016/97-*Insurance distribution directive* – a seguito di una serie di riunioni e di confronti tecnici, in collaborazione con l'IVASS e le associazioni di rappresentanza dei settori dell'intermediazione assicurativa interessati, per le valutazioni d'impatto della regolamentazione.

Inoltre, la Relazione evidenzia come lo sviluppo di prodotti pensionistici individuali costituisca uno dei dossier a cui la Commissione europea intende dare priorità nel prossimo futuro, anche al fine di definire i contenuti di un prodotto standardizzato pan-europeo che possa applicarsi in alternativa al regime nazionale vigente in ogni Stato membro. In proposito si dà conto del fatto che la Commissione europea intende procedere nel breve periodo a una pubblica consultazione degli *stakeholders* e a uno studio di fattibilità.

Con riferimento alla materia della prevenzione e soluzione delle infrazioni di diritto dell'Unione europea, il Capitolo 2 della V Parte, relativo alla prevenzione e

soluzione delle infrazioni UE, dopo aver segnalato che al 20 novembre 2016 il numero delle infrazioni pendenti nei confronti dell'Italia erano 71, di cui 57 per violazione del diritto UE e 14 per mancato recepimento di direttive, indica innanzitutto gli obiettivi principali del Governo, il quale intende proseguire nell'azione di rafforzamento della prevenzione delle infrazioni; intensificare le attività per la migliore soluzione dei casi pendenti e proseguire nelle iniziative ai fini della chiusura di alcuni casi, anche attraverso il rafforzamento del dialogo e la partecipazione ad incontri con la Commissione europea.

A tale proposito il Governo intende in primo luogo continuare ad attivare gli strumenti normativi del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea, anche utilizzandoli in chiave preventiva con riguardo ai cosiddetti casi EU Pilot, al fine di risolvere i problemi di non conformità col diritto UE, contestati dalla Commissione europea, prima che questi diano origine all'apertura formale di procedure d'infrazione a carico dell'Italia.

In secondo luogo, il Governo vuole proseguire nell'azione di rafforzamento della prevenzione delle infrazioni e della risoluzione di quelle pendenti, garantendo il coordinamento delle amministrazioni centrali e locali nonché l'attività di assistenza e vigilanza delle amministrazioni competenti per materia, favorendo il confronto con i Servizi europei per il superamento delle criticità in ordine alla compatibilità col diritto UE.

È previsto inoltre di intensificare la promozione dell'organizzazione di riunioni tra le Autorità nazionali e le Direzioni Generali della Commissione europea, per la trattazione congiunta dei casi afferenti ad uno stesso settore (cosiddette « riunioni pacchetto »).

Anche per il 2017 il Governo intende altresì garantire, fin dalle fasi iniziali della procedura d'infrazione, le condizioni più favorevoli a un'adeguata difesa della posizione nazionale ove si instauri il futuro giudizio dinanzi alla Corte di giustizia. A tal fine, sarà rafforzata la collaborazione

con l'Avvocatura dello Stato ogni volta vi siano in discussione questioni giuridicamente complesse e le Amministrazioni nazionali di settore intendano resistere alle contestazioni sollevate dalla Commissione europea.

Per quanto riguarda le procedure d'infrazione per mancato recepimento di direttive europee, sarà necessario proseguire nel rafforzamento dell'attività di controllo centralizzato del rispetto da parte delle singole Amministrazioni del termine di recepimento delle direttive da attuare in via amministrativa.

In tale contesto la Relazione ricorda che, nel corso dell'anno 2017, l'Italia è chiamata a trasporre complessivamente 44 direttive, 23 delle quali dovranno essere attuate in via amministrativa.

Passando quindi ad illustrare brevemente il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017, intitolato « Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende » (COM(2016)710 final), il quale si articola in 3 capitoli e in 5 allegati, esso illustra innanzitutto le principali iniziative che l'Esecutivo europeo intende avviare nel 2017.

In tale ambito, dopo aver evidenziato gli elementi di criticità con la quale l'Unione europea deve confrontarsi, costituiti principalmente dalla debolezza della ripresa economica, dai flussi migratori, dalla minaccia terroristica e dall'instabilità politica delle aree di confine orientali e meridionali, il Programma richiama i concreti progressi realizzati nell'ultimo anno, segnatamente per quanto riguarda il Piano di investimenti per l'Europa; il mercato unico digitale; l'Unione dell'energia; l'Unione dei mercati dei capitali; il piano d'azione per una tassazione societaria equa ed efficiente; il completamento dell'Unione economica e monetaria; la strategia per il mercato unico.

In particolare il Programma segnala come nell'ultimo anno il Fondo europeo per gli investimenti strategici sia stato attivato in 27 Stati membri, portando investimenti per 138 miliardi di euro, tra cui nuovi finanziamenti per circa 300 mila PMI.

Sulla scorta di tali risultati la Commissione europea sottolinea comunque l'impegno a migliorare la propria azione, anche al fine di incrementare la fiducia dei cittadini europei nelle istituzioni della UE: a tal fine viene affermata in particolare l'intenzione di promuovere l'utilizzo del Fondo europeo per gli investimenti strategici, di rimuovere gli ostacoli agli investimenti e di creare un ambiente favorevole alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione anche attraverso la mobilitazione dei mezzi finanziari a disposizione. La Commissione evidenzia, infatti, l'esigenza di lavorare più intensamente sull'attuazione delle misure normative, al fine di realizzare risultati concreti che possano risultare tangibili per i cittadini europei, in un'ottica di sempre maggiore trasparenza e responsabilità nei confronti di questi ultimi.

In tale quadro il Programma ribadisce l'impegno a favore delle dieci priorità indicate negli orientamenti politici presentati dal presidente della Commissione Juncker nel luglio 2014.

Tali dieci priorità – che rappresentano il mandato politico della Commissione Juncker e la base programmatica sulla quale essa è stata nominata – sono:

- 1) un nuovo impulso all'occupazione, alla crescita e agli investimenti;
- 2) un mercato unico digitale connesso;
- 3) un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici;
- 4) un mercato unico più profondo e più equo con una base industriale più solida;
- 5) un'Unione economica e monetaria più profonda e più equa;
- 6) un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti realistico ed equilibrato;
- 7) uno Spazio di giustizia e di diritti fondamentali basato sulla reciproca fiducia;

8) verso una nuova politica della migrazione;

9) un ruolo più incisivo a livello mondiale;

10) un'Unione di cambiamento democratico.

Nell'ambito della priorità n. 2, concernente il mercato unico digitale, segnala, con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, un pacchetto di misure normative sull'IVA, che comprende le proposte sul commercio elettronico, le pubblicazioni *online* e i libri digitali, nonché le iniziative sulla promozione dell'economia dei dati.

Nell'ambito della priorità n. 4, concernente un mercato interno più profondo e più equo, evidenzia, sempre in merito ai profili di interesse della Commissione Finanze, l'obiettivo di progredire rapidamente nella direzione di garantire un più facile accesso ai finanziamenti per le imprese. A tal fine la Commissione europea presenterà una revisione intermedia del piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali; inoltre saranno proposte una revisione del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo; una strategia sul finanziamento sostenibile; misure per agevolare il finanziamento delle imprese operanti nel settore delle infrastrutture; un piano d'azione per i servizi finanziari al dettaglio, volto ad eliminare gli ostacoli che impediscono ai consumatori di ottenere maggiore qualità, prezzi migliori e di beneficiare delle nuove tecnologie finanziarie.

Sempre in merito a tale priorità, il Programma afferma che il quadro fiscale deve risultare semplice ed efficace per le imprese operanti a livello transfrontaliero, nonché garantire che esse versino un contributo equo ed effettivo all'erario dei luoghi in cui realizzano i propri utili. In tale contesto si prevedono: il rilancio della base imponibile consolidata comune; la presentazione di ulteriori misure per contrastare le frodi e le evasioni fiscali; il rafforzamento dei controlli sui promotori e sui facilitatori di schemi di pianifica-

zione fiscale aggressiva; la redazione di un elenco dei Paesi terzi che non rispettano le norme internazionali di buona *governance* in materia fiscale e non attuano gli accordi contro il trasferimento dei profitti e l'erosione della base imponibile.

Per quanto riguarda specificamente il settore dell'IVA è prevista la semplificazione degli obblighi IVA per le PMI e la realizzazione di un regime IVA più efficiente e moderno, favorevole alle imprese e resistente alle frodi.

Nell'ambito della priorità n. 5, relativa a un'Unione economica e monetaria più profonda ed equa, segnala, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'obiettivo prioritario del completamento dell'Unione bancaria, con particolare riferimento al raggiungimento di un accordo sulla proposta relativa alla realizzazione di un sistema europeo comune di assicurazione dei depositi.

Inoltre viene previsto: di rivedere parte della legislazione bancaria, in particolare per quanto riguarda i requisiti patrimoniali, il risanamento e la risoluzione delle banche, rendendole ancor più resistenti ad eventuali crisi; di semplificare le regole per le banche stesse; di promuovere gli investimenti nelle PMI; di rafforzare le misure di mitigazione dei rischi, in particolare in materia di capacità di assorbimento delle perdite da parte delle banche sistemiche.

Sottolinea altresì l'importanza della realizzazione dell'Unione dei mercati dei capitali, accelerando in tale contesto l'adozione delle proposte legislative sulle cartolarizzazioni e sui prospetti.

Nell'ambito della priorità n. 7, relativa allo spazio di giustizia, segnala, relativamente ai profili di interesse della Commissione Finanze, l'impegno della Commissione europea ad attuare il piano d'azione per la lotta al finanziamento del terrorismo, attraverso proposte di sanzioni armonizzate per scoraggiare il riciclaggio di denaro e i movimenti illeciti di denaro contante.

In tale ambito vengono individuate 21 nuove iniziative, indicate nell'Allegato 1, le quali comprendono:

il pacchetto di misure sull'economia circolare, che la Commissione ha presentato nel dicembre 2015;

misure volte a dare seguito alla strategia per il mercato unico digitale, alla strategia per il mercato unico, alla strategia sul commercio e gli investimenti e a dare attuazione all'Unione dell'energia;

misure volte a dare seguito alla relazione dei cinque Presidenti sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria, includendovi un pilastro sui diritti sociali;

misure volte a realizzare un'autentica ed efficace Unione della sicurezza;

l'attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione e la gestione delle frontiere;

l'attuazione del Piano d'azione europeo in materia di difesa;

misure per l'applicazione l'attuazione e l'esecuzione del diritto dell'Unione e per assicurare una migliore esecuzione delle regole del mercato unico.

Inoltre, per poter far leva su tutti gli strumenti a disposizione dell'Unione al fine di raggiungere gli obiettivi che si prefigge, la Commissione europea preannuncia una proposta globale per il prossimo Quadro finanziario pluriennale posto 2020.

Passando quindi alle iniziative previste dall'Allegato 1 attinenti agli specifici ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala innanzitutto l'iniziativa volta alla realizzazione di una tassazione più equa sulle imprese, la quale comprende:

un Piano d'azione in materia di IVA relativo al sistema dell'IVA definitivo e alle aliquote;

un pacchetto di misure relative a una migliore cooperazione amministrativa e alla semplificazione degli oneri per le imprese;

la definizione di un elenco di Paesi che non rispettano le norme di buona *governance* fiscale;

l'attuazione dell'accordo internazionale sull'erosione di base imponibile e sul trasferimento di utili (BERS).

L'Allegato 1 prevede inoltre un'iniziativa per l'attuazione del piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali, che si articolerà attraverso:

possibili misure supplementari per migliorare il funzionamento dell'economia;

la revisione del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo dei capitali (EMIR);

un piano d'azione sui servizi finanziari al dettaglio;

ulteriori atti volti a facilitare il finanziamento da parte di investitori istituzionali delle società operanti nel settore delle infrastrutture.

Il medesimo Allegato 1 comprende altresì un'iniziativa per l'attuazione della strategia per il mercato unico, nel cui ambito segnala un'iniziativa in materia di diritto societario, volta a facilitare l'uso delle tecnologie digitali nel corso di vita di un'impresa, nonché le fusioni e scissioni transfrontaliere.

Per quel che concerne l'Allegato 2 del Programma, il quale elenca le iniziative di revisione della normativa comunitaria che la Commissione europea intende adottare, richiama, in quanto rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze:

la revisione della direttiva 2008/118/CE, al fine di allineare la normativa in materia doganale e sulle accise, così da garantire la coerenza, la certezza del diritto e l'uniforme applicazione della legislazione UE;

la revisione della direttiva 92/83/CEE, relativa all'armonizzazione della struttura delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche;

la revisione del regolamento (CE) n. 924/2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri, al fine di estenderne l'applicazione a tutte le valute diverse dall'euro, migliorare la diffusione dell'informazione e ridurre i costi delle transazioni transfrontaliere.

Per quanto riguarda l'Allegato 3 del Programma, il quale individua le proposte in sospenso da considerarsi prioritarie, segnala, in riferimento ai profili di competenza della Commissione Finanze, i seguenti aspetti.

In primo luogo la proposta di regolamento relativo a un sistema europeo di garanzia sui depositi bancari fino a 100 mila euro, nell'ambito dell'Unione bancaria (COM(2015)586), che, come ricordato in precedenza, è già stata oggetto di esame da parte della Commissione Finanze, la quale ha approvato recentemente un documento finale nel quale viene segnalata l'esigenza di giungere in tempi rapidi all'approvazione definitiva della proposta.

In merito ricorda che il nuovo sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS) avrebbe le seguenti caratteristiche:

i depositanti continuerebbero a godere dello stesso livello di protezione (100 mila euro) garantito dai vigenti sistemi nazionali di garanzia (armonizzati dalla direttiva 2014/49/UE);

esso sarebbe sostanzialmente neutrale in termini di costi per il settore bancario, in quanto i contributi delle banche all'EDIS potranno essere dedotti dai loro contributi ai sistemi nazionali di garanzia dei depositi;

esso sarebbe ponderato per il rischio (in quanto le banche che detengono attività ad elevato rischio verserebbero contributi più elevati);

sarebbe obbligatorio per gli Stati membri della zona euro le cui banche

sono attualmente coperte dal meccanismo di vigilanza unico, ma aperto agli altri Stati membri che desiderano aderire all'Unione bancaria.

Inoltre richiama, sempre in merito agli aspetti di competenza della Commissione Finanze:

la proposta di regolamento che stabilisce norme comuni sulla cartolarizzazione, al fine di stabilire un quadro europeo per le cartolarizzazioni che siano semplici, trasparenti e standardizzate;

la proposta di regolamento relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di titoli, la quale persegue la finalità di ridurre gli oneri amministrativi per le società che redigono un prospetto (in particolare le PMI), facendo di quest'ultimo uno strumento di informazione ancora più prezioso per i potenziali investitori.

Relativamente all'Allegato 4 del Programma, il quale elenca le proposte ritirate, segnala, in merito agli ambiti di competenza della Commissione Finanze:

il ritiro della proposta di direttiva relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB), ritiro motivato dal fatto che la Commissione europea intende seguire un nuovo approccio graduale in materia, ed ha adottato conseguentemente una nuova proposta legislativa: al riguardo ricorda infatti che in materia di evasione ed elusione fiscale la Commissione europea ha elaborato nel giugno 2015 un Piano di azione con la Comunicazione « Un regime equo ed efficace per l'imposta societaria nell'Unione europea: i 5 settori principali d'intervento » (COM(2015)302): in tale testo venivano individuati obiettivi a brevissimo, medio e lungo termine per coordinare i regimi fiscali degli Stati membri ai fini di una più efficiente lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva; in particolare, a breve termine veniva ipotizzata la discussione di questioni connesse all'erosione della base imponibile e al trasferi-

mento degli utili, affrontando la questione della tassazione effettiva degli utili nel mercato unico; a medio – lungo termine, si poneva l'obiettivo della revisione della proposta sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB);

il ritiro della proposta di decisione relativa conclusione dell'accordo tra UE e USA sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria al fine di controllare le transazioni finanziarie dei terroristi, ritiro motivato dal fatto che tale proposta appare ormai obsoleta, in quanto è stata adottata un'altra proposta in materia.

Riguardo all'Allegato 5 del Programma, il quale elenca le abrogazioni, segnala, in merito agli aspetti di interesse della Commissione Finanze:

l'abrogazione del Regolamento (CEE) n. 3510/80, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate a taluni Paesi in via di sviluppo, abrogazione motivata dal fatto che tale regolamento è ormai obsoleto alla luce di successive riforme in materia;

l'abrogazione del Regolamento (CE) n. 1147/2002, il quale sospende temporaneamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci importate con certificati di idoneità alla navigazione aerea, abrogazione motivata dalla presentazione di una nuova proposta di regolamento in materia;

l'abrogazione del Regolamento (CE) n. 209/2005, che fissa l'elenco dei prodotti tessili per i quali non è richiesta prova dell'origine in occasione della loro immisione in libera pratica nella UE, abrogazione motivata dall'abrogazione di un altro regolamento che il Regolamento n. 209 esegui;

l'abrogazione della Decisione 70/2008/CE, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio, abrogazione motivata dal fatto

che i contenuti fondamentali della Decisione sono ormai superati dall'evoluzione della normativa doganale circa l'uso di sistemi elettronici;

L'abrogazione della Decisione di esecuzione 2011/544/UE, relativa all'introduzione di un marcatore fiscale comune per i gasoli e il petrolio lampante, abrogazione motivata dal fatto che essa sarà sostituita da una nuova Decisione.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere sui documenti in esame.

Sestino GIACOMONI, *presidente*, segnala come la XIV Commissione abbia chiesto che le Commissioni di settore concludano l'esame dei documenti entro la settimana in corso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Sestino GIACOMONI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

C. 259 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renzo CARELLA (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il testo unificato delle proposte di legge C. 259 e abbinate-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

In merito ricorda innanzitutto che il provvedimento è già stato esaminato in sede consultiva dalla Commissione Finanze nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, esprimendo su di esso, nella seduta del 17 dicembre 2015, parere favorevole con due condizioni, le quali sono state sostanzialmente accolte nel prosieguo dell'esame del provvedimento, che segnalavano l'esigenza di apportare talune modifiche agli articoli 10 e 11 (ora 12) del provvedimento.

Ricorda quindi, in linea generale, come il provvedimento affronti e disciplini i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria e socio-sanitaria pubblica o privata in cui opera, le modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'obbligo di assicurazione e l'istituzione del Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria.

Passando a sintetizzare il testo del provvedimento, che si compone ora di 18 articoli, con particolare riferimento alle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, l'articolo 1, modificato dal Senato, al comma 1 qualifica la sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute e precisa, al comma 2, che essa si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e mediante l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative.

Nel corso dell'esame al Senato, al comma 3 è stata aggiunta la specificazione

che le attività di prevenzione del rischio – alle quali concorre tutto il personale – siano messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private – invece che dalle aziende sanitarie pubbliche come previsto nel testo approvato dalla Camera.

L'articolo 2 prevede, al comma 1, che le Regioni e le province autonome possano affidare all'Ufficio del difensore civico la funzione di Garante del diritto alla salute, disciplinandone la struttura organizzativa (al riguardo al Senato è stato eliminato il riferimento alla rappresentanza delle associazioni dei pazienti) e il supporto tecnico. In tale funzione il comma 2 precisa che il Difensore civico può essere adito gratuitamente dai destinatari di prestazioni sanitarie per la segnalazione, anche anonima, di disfunzioni nel sistema dell'assistenza sanitaria e – con una previsione aggiunta al Senato – socio-sanitaria.

Ai sensi del comma 3 il difensore acquisisce gli atti e nel caso di fondatezza della segnalazione agisce a tutela del diritto lesso. Il comma 4 contempla quindi l'istituzione in ogni Regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sui rischi ed eventi avversi – previsione aggiunta al Senato – e sul contenzioso e li trasmette annualmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale (modalità inserite nel corso dell'esame al Senato) all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità disciplinato dall'articolo 3.

Durante l'esame al Senato è stato inserito il comma 5 che, aggiungendo una nuova lettera *d-bis*) al comma 539 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016) inserisce, tra i compiti ai quali è finalizzata l'attività di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario da parte delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie, quello della predisposizione di una relazione semestrale sugli eventi avversi verificatisi nella struttura, sulle cause che li hanno prodotti e sulle

conseguenti iniziative messe in atto: tale relazione è pubblicata sul sito internet della struttura sanitaria.

L'articolo 3, comma 1, rimette ad un decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, l'istituzione presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.

Ai sensi del comma 2 spetta all'Osservatorio il compito di:

acquisire dai Centri per la gestione del rischio sanitario di cui all'articolo 2, i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi (locuzione introdotta al Senato in luogo di quella di «errori sanitari») nonché alle caratteristiche del contenzioso;

individuare, anche attraverso la predisposizione di linee di indirizzo (con l'ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di cui all'articolo 5, secondo quanto specificato dal Senato), idonee misure per la prevenzione e gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure, nonché per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie.

In base al comma 4 l'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES).

L'articolo 4 disciplina la trasparenza dei dati, assoggettando, al comma 1, all'obbligo di trasparenza le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

In tale ambito il comma 2 prevede che la direzione sanitaria della struttura entro sette giorni (tale termine, che precedentemente era di trenta giorni, è stato ridotto nel corso dell'esame al Senato) dalla presentazione della richiesta fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, in conformità alla disciplina

sull'accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Con una disposizione aggiunta al Senato è stato previsto che le eventuali integrazioni di tale documentazione sono fornite entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della richiesta e che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge le strutture sanitarie pubbliche e private adeguano i propri regolamenti interni alle citate disposizioni sulla trasparenza.

Al comma 3 vien stabilito inoltre che le medesime strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili, mediante la pubblicazione sul proprio sito Internet, i dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio.

Nel corso dell'esame al Senato è stato anche aggiunto il comma 4 che, integrando con un nuovo comma 2-*bis* l'articolo 37 del Regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 prevede che, sia nel caso di decesso ospedaliero sia in caso di decesso in altro luogo, i familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possono concordare con il direttore sanitario o socio-sanitario l'esecuzione del riscontro diagnostico, e possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia.

L'articolo 5 disciplina le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida, prevedendo al comma 1 che gli esercenti le professioni sanitarie nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e disciplinato con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette racco-

mandazioni gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.

Nel corso dell'esame presso il Senato sono stati aggiunti i commi 2, 3 e 4. Il comma 2 disciplina alcuni contenuti del decreto ministeriale diretto ad istituire e disciplinare l'elenco degli enti, delle istituzioni, delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie che elaborano le raccomandazioni e le linee guida cui si attengono gli esercenti le professioni sanitarie nell'esecuzione delle relative prestazioni.

In particolare, il decreto ministeriale, nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche, stabilisce:

i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale;

la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo, alla loro partecipazione alle decisioni, all'assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse;

le procedure di iscrizione all'elenco, le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso.

Il comma 3 prevede che le linee guida ed i relativi aggiornamenti siano integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) disciplinato con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Il comma 4 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari in relazione alle attività di cui al comma 3.

L'articolo 6, al comma 1 introduce nel codice penale il nuovo articolo 590-*sexies*, che disciplina la responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario.

In particolare il nuovo articolo 590-*sexies* prevede che se i fatti di cui agli

articoli 589 del codice penale (omicidio colposo) e articolo 590 del codice penale (lesioni personali colpose) sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste in caso di condotta negligente o imprudente del medico.

Solo se l'evento si sia verificato a causa di imperizia la punibilità è esclusa, purché risultino rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Il comma 2 abroga, con finalità di coordinamento, il comma 1 dell'articolo 3 della legge 189 del 2012 (cosiddetta « legge Balduzzi ») che attualmente disciplina la materia.

Rispetto alla vigente disciplina della legge Balduzzi, le novità introdotte dall'articolo 589-*sexies* del codice penale per la responsabilità penale del medico riguardano, in particolare:

la mancata distinzione tra gradi della colpa, con la soppressione del riferimento alla colpa lieve;

stante l'esclusione dell'illecito penale nel solo caso di imperizia (sempre ove siano rispettate le citate linee guida o le buone pratiche), la punibilità dell'omicidio colposo e delle lesioni colpose causate dal sanitario per negligenza o imprudenza, indipendentemente dalla gravità della condotta, quindi anche per negligenza o imprudenza lieve.

L'articolo 7 stabilisce alcuni principi relativi alla responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria, intervenendo anche su aspetti di competenza della Commissione Finanze.

In particolare, il comma 1 prevede che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e anche se non dipendenti dalla struttura, risponde delle loro condotte dolose e colpose ai sensi

degli articoli 1218 (Responsabilità del debitore) e 1228 (Responsabilità per fatto degli ausiliari) del codice civile.

Ai sensi del comma 2 tale disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.

In ogni caso il comma 3 stabilisce che l'esercente la professione sanitaria risponde ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che – con un inciso aggiunto nel corso dell'esame al Senato – abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Nella determinazione del risarcimento del danno il giudice tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 – e quindi del rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida – e dell'articolo 590-*sexies* del codice penale introdotto dall'articolo 6 del provvedimento.

In tal modo viene stabilito quindi un regime di doppia responsabilità civile, qualificato come:

responsabilità contrattuale per la struttura – con onere della prova a carico della struttura stessa e termine di prescrizione di dieci anni;

responsabilità extra-contrattuale per l'esercente la professione sanitaria (qualora egli sia direttamente chiamato in causa) a qualunque titolo operante in una struttura sanitaria e sociosanitaria pubblica o privata – salvo il caso di obbligazione contrattuale assunta con il paziente – con onere della prova a carico del soggetto che si ritiene leso e termine di prescrizione di cinque anni.

I commi 4 e 5 sono stati aggiunti nel corso dell'esame al Senato.

Il comma 4, il quale disciplina profili di interesse della Commissione Finanze, stabilisce le modalità di risarcimento del danno conseguente all'attività della strut-

tura sanitaria o socio sanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria, prevedendo la sua liquidazione sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 (Danno biologico per lesioni di non lieve entità) e 139 (Danno biologico per lesioni di lieve entità) del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005. Tale disposizione fa quindi riferimento alle tabelle uniche nazionali dei valori economici del danno biologico, il cui aggiornamento è disposto annualmente con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il comma 5 qualifica le disposizioni dell'articolo come « norme imperative » ai sensi del codice civile: tale precisazione intende sancire l'inderogabilità delle disposizioni sulla responsabilità civile per danno sanitario anche ove il contratto tra le parti disponga diversamente, posto che la contrarietà a norme imperative determina l'illiceità di un negozio giuridico.

L'articolo 8 introduce un meccanismo finalizzato a ridurre il contenzioso per i procedimenti di risarcimento da responsabilità sanitaria mediante un tentativo obbligatorio di conciliazione da espletare da chi intende esercitare in giudizio un'azione risarcitoria.

Più in particolare, al comma 1 viene disposta l'applicazione dell'istituto del ricorso presso il giudice civile competente per l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Ai commi 2 e 3 sono previsti meccanismi procedurali volti a rendere improcedibile la domanda ove non sia stata esperito il tentativo di conciliazione. La domanda diviene, pertanto, procedibile, solo se la conciliazione non riesce o il relativo procedimento non si conclude entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso. In tale ambito nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta la possibilità di esperire in

alternativa il procedimento di mediazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala le disposizioni contenute nel comma 4, in base al quale la mancata partecipazione delle parti, ivi comprese le assicurazioni, al procedimento di consulenza tecnica preventiva obbliga il giudice a condannarle, con il provvedimento che definisce il giudizio, al pagamento delle spese di consulenza e di lite, a prescindere dall'esito del giudizio, oltre che a una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.

Le modifiche apportate al Senato relativamente al predetto procedimento di consulenza tecnica preventiva, da effettuarsi secondo il disposto dell'articolo 15, hanno introdotto l'obbligo per le parti, oltre che di partecipare al medesimo procedimento, anche di formulare l'offerta di risarcimento del danno o di comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando l'impresa di assicurazione non ha formulato l'offerta di risarcimento nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva, si stabilisce che il giudice trasmette copia della sentenza all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per gli adempimenti di propria competenza.

L'articolo 9 reca ulteriori disposizioni a completamento del nuovo regime della responsabilità sanitaria, disciplinando l'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa — questa seconda possibilità è stata aggiunta al Senato — della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, in caso di dolo o colpa grave di quest'ultimo, successivamente all'avvenuto risarcimento (sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale) ed entro un anno dall'avvenuto pagamento.

I commi da 2 a 4 e il comma 6 recano una disciplina specifica dell'azione di rivalsa (prevedendo, tra l'altro, che la decisione pronunciata nel giudizio contro la struttura sanitaria o la compagnia assicu-

ratrice non fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio), mentre il comma 5, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca norme specifiche per l'azione di responsabilità amministrativa.

In particolare, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o dell'esercente la professione sanitaria il comma 5 stabilisce che:

titolare dell'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, è il pubblico ministero presso la Corte dei conti;

ai fini della quantificazione del danno il giudice tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l'esercente la professione sanitaria abbia operato;

per l'importo della condanna in base all'azione di responsabilità amministrativa (con esclusione dei casi di dolo) viene previsto un limite, per singolo evento, pari al valore maggiore della retribuzione lorda (o del corrispettivo convenzionale) conseguita nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento (o nell'anno immediatamente precedente o successivo), moltiplicato per il triplo; tale limite si applica sia all'importo della condanna suddetta sia all'importo dell'azione di surrogazione da parte dell'assicuratore che abbia pagato l'indennità;

per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e che il giudicato costituisca oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori.

In relazione all'azione di rivalsa, il comma 6 prevede che, se è accolta la domanda del danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata, o nei confronti dell'impresa di assicurazione titolare di polizza con la medesima struttura, l'azione nei confronti dell'esercente la professione sanitaria deve essere esercitata innanzi al giudice ordinario, e la misura della rivalsa e quella della surrogazione richiesta dall'impresa di assicurazione per singolo evento, in caso di colpa grave, non possono superare una somma pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguita nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo. Tale limite non si applica nei confronti degli esercenti la professione sanitaria di cui all'articolo 10, comma 2 (cioè dei soggetti che svolgono la professione fuori delle strutture sanitarie e sociosanitarie o all'interno delle stesse in regime libero – professionale).

Ai sensi del comma 7, nel giudizio di rivalsa e in quello di responsabilità amministrativa, il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell'impresa di assicurazione solo se l'esercente la professione sanitaria ne sia stato parte.

Ancora con riferimento ai profili di competenza della Commissione Finanze, richiama l'articolo 10, il quale integra il quadro delle tutele per il ristoro del danno sanitario, in coerenza con la disciplina sulla responsabilità civile.

In particolare, al comma 1 è previsto:

l'obbligo di assicurazione per la responsabilità contrattuale, di cui agli articoli 1218 e 1228 del codice civile, verso terzi e verso i prestatori d'opera, a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, anche per i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture medesime, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e ricerca clinica (ovvero di

altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile); viene inoltre specificato che l'obbligo concerne anche le strutture sociosanitarie e le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero — come aggiunto dal Senato — in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nonché attraverso la telemedicina;

con un periodo aggiunto al Senato, l'obbligo, per le strutture sanitarie e sociosanitarie, di stipulare altresì una polizza assicurativa (o di adottare un'analogha misura) per la copertura della responsabilità extracontrattuale, di cui all'articolo 2043 del codice civile, verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie (con riferimento all'ipotesi in cui il danneggiato esperisca azione direttamente nei confronti del professionista).

Il comma 2 prevede l'obbligo di assicurazione a carico del professionista sanitario che svolga l'attività al di fuori di una delle strutture sanitarie e sociosanitarie o che presti la sua opera all'interno delle stesse in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della struttura nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente, per i rischi derivanti dall'esercizio della medesima attività.

In una logica più generale di equilibrio e solvibilità del risarcimento, al comma 3 viene sancita l'obbligatorietà per gli esercenti le professioni sanitarie, passibili di azione amministrativa della Corte dei conti per danno erariale o di rivalsa in sede civile, se operanti in strutture private, di stipulare idonee polizze assicurative per colpa grave (la limitazione alla colpa grave è frutto di una modifica del Senato).

L'articolo 10 contempla altresì misure di garanzia del funzionamento del sistema assicurativo, prevedendo:

al comma 4, che le strutture sanitarie e sociosanitarie rendano note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, informazioni analitiche concernenti la copertura assicurativa prescelta;

al comma 5, che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro della salute, siano definiti i criteri e le modalità di vigilanza e controllo che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) è tenuto ad effettuare sulle compagnie assicuratrici che intendano contrarre polizze con le strutture e con gli esercenti la professione sanitaria.

Nell'ambito del comma 6 è stata sostanzialmente accolta la condizione numero 1) contenuta nel parere espresso dalla Commissione Finanze in prima lettura, con la quale si chiedeva di prevedere che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e quello dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentiti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, l'ANIA, le Associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, la Federazione nazionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti, sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati.

Il comma stabilisce inoltre che il predetto decreto:

fissi requisiti minimi di garanzia e di operatività delle altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile;

fissi le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro di un'impresa di assicurazione;

preveda che nel bilancio delle strutture sanitarie o sociosanitarie sia istituito un fondo rischi e un fondo di riserva per

i risarcimenti relativi ai sinistri denunciati; tali fondi non sono sottoposti ad esecuzione forzata.

Il comma 7 stabilisce che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare di concerto con il Ministro della salute e sentito l'IVASS, sono individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate ai sensi dei commi 1 e 2 e alle altre analoghe misure adottate e sono stabilite altresì le modalità per la comunicazione di tali dati all'Osservatorio da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie e degli esercenti le professioni sanitarie.

Sempre per gli aspetti di interesse della Commissione Finanze segnala inoltre l'articolo 11, inserito durante l'esame in sede referente, il quale definisce i limiti temporali delle garanzie assicurative. In particolare si stabilisce che la garanzia assicurativa – in base ad una modifica approvata dal Senato – deve prevedere un'operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. Inoltre, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi causa, deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, periodo nel quale è incluso quello suddetto di retroattività della copertura.

Con riferimento all'articolo 12 (ex articolo 11 del testo esaminato in prima lettura dalla Commissione), anch'esso in parte relativo ad ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 1 introduce un'importante novità nel sistema del contenzioso in ambito sanitario, prevedendo un'ulteriore modalità di azione per il danneggiato, ossia l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione della struttura sanitaria e del libero professionista.

L'esercizio dell'azione, subordinato al fallimento del tentativo di conciliazione obbligatorio di cui all'articolo 8, potrà comunque portare, al massimo, al riconoscimento delle somme per le quali la struttura o il sanitario hanno stipulato il contratto di assicurazione.

È previsto, inoltre, ai commi da 2 a 5:

l'inopponibilità al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, di eccezioni contrattuali diverse da quelle stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 10, comma 6, che individuerà i requisiti minimi delle polizze assicurative;

che l'impresa di assicurazione abbia diritto di rivalsa verso l'assicurato nel rispetto dei requisiti minimi delle polizze assicurative, non derogabili contrattualmente, previsti dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico;

il litisconsorzio necessario, sia dei medici sia delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, nelle cause di risarcimento intentate dai danneggiati contro le imprese assicurative;

il diritto d'accesso del sanitario, del danneggiato e dell'impresa assicurativa a tutta la documentazione della struttura sui fatti oggetto del giudizio;

una durata del termine di prescrizione dell'azione diretta pari a quello dell'azione contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o contro l'esercente la professione sanitaria.

In tale ambito il comma 6, recependo la condizione numero 2) contenuta nel parere espresso dalla Commissione Finanze, precisa l'applicazione della disciplina dell'azione diretta a decorrere dall'entrata in vigore del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico con cui vengono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative.

L'articolo 13 prevede che le strutture sanitarie e sociosanitarie e le compagnie di assicurazione comunichino all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del

giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio.

In forza delle modifiche approvate al Senato, il suddetto obbligo, con i relativi effetti, in caso di inadempimento, è esteso anche alla comunicazione all' esercente la professione sanitaria dell'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato: l'omissione, la tardività o l'incompletezza delle comunicazioni preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 9.

Un'ulteriore disposizione concernente aspetti di interesse della Commissione Finanze è contenuta nell'articolo 14, laddove si prevede, al comma 1, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, il quale è alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria. A tal fine il predetto contributo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo di garanzia. In base a una previsione aggiunta nel corso dell'esame al Senato, il Ministero della salute con apposita convenzione affida alla CONSAP spa (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) la gestione delle risorse del Fondo di garanzia.

Al comma 2 si prevede inoltre che, con regolamento adottato con decreto del Ministero della salute, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono definiti la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria, le modalità di versamento dello stesso, i principi a cui dovrà uniformarsi

la convenzione tra il Ministero della salute e la Consap S.p.A, nonché le modalità di intervento, di funzionamento e di regresso del Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro.

Ai sensi del comma 3 Il Fondo di garanzia concorre al risarcimento del danno nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie.

Il comma 4 specifica che la misura del contributo è determinata e aggiornata con cadenza annuale con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con quello dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, in relazione alle effettive esigenze del Fondo di garanzia. A tal fine il comma 5 precisa che la CONSAP trasmette annualmente al Ministero dello sviluppo economico un rendiconto della gestione del Fondo.

In base al comma 7 il Fondo di garanzia risarcisce i danni cagionati da responsabilità sanitaria nei seguenti casi:

a) il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti stipulati dalla struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata ovvero dall' esercente la professione sanitaria;

b) la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l' esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;

c) la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l' esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell'impresa assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall'albo dell'impresa assicuratrice stessa.

In tale contesto il comma 8, inserito dal Senato, stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico (previsto dall'articolo 10, comma 6), con cui sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e

sociosanitarie pubbliche o private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevede che il massimale minimo delle polizze assicurative sia rideterminato in relazione all'andamento del Fondo, nei casi in cui il danno sia superiore ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria o dal professionista.

L'articolo 15 riforma la disciplina sulla nomina dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU) in ambito civile e dei periti in ambito penale, intervenendo dunque su un aspetto fondamentale, le perizie, del giudizio nell'ambito del contenzioso e dei giudizi sanitari.

Sono, in particolare, rafforzate le procedure di verifica delle competenze e resi trasparenti i possibili conflitti d'interesse rendendo di fatto disponibili al giudice tutti gli albi presenti a livello nazionale, da aggiornare ogni 5 anni.

Una modifica introdotta al Senato ha introdotto una disciplina speciale prevedendo, in particolare:

che l'autorità giudiziaria debba affidare sempre la consulenza e la perizia a un collegio costituito da un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti aventi specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento e riferite a tutte le professioni sanitarie;

che i CTU da nominare nel tentativo di conciliazione obbligatoria (di cui all'articolo 8, comma 1), siano in possesso di adeguate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;

l'inapplicabilità ai componenti del collegio della disciplina dei compensi di cui all'articolo 53 del Testo unico sulle spese di giustizia (secondo il quale, quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del 40 per cento).

L'articolo 16, modificando i commi 539 e 540 della legge di stabilità 2016 che hanno dettato norme in materia di attività

di prevenzione e gestione del rischio sanitario, prevede che i verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell'ambito di procedimenti giudiziari, e che l'attività di gestione del rischio sanitario sia coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti, in medicina legale, ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore.

L'articolo 17 contiene una clausola di salvaguardia in base alla quale le disposizioni del provvedimento sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti. L'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere sul provvedimento.

Sestino GIACOMONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Sestino GIACOMONI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2017.

Atto n. 386.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione Finanze sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto ministeriale recante l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2017 (Atto n. 386).

In base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 722 del 1955, la Commissione dovrà esprimere il parere sul provvedimento entro il 2 marzo prossimo.

Per quanto riguarda il contesto normativo in cui si inquadra lo schema di decreto, ricorda in primo luogo che, ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 722 del 1955, come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 62 del 1990, l'individuazione, fino ad un massimo di dodici, delle lotterie nazionali da effettuare ogni anno, oltre ad una lotteria internazionale, è rimessa ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre di ogni anno, previo parere parlamentare.

Quanto agli utili di ciascuna lotteria, la normativa stabilisce che essi siano versati in conto entrata al Bilancio dello Stato, e che, per le lotterie eventualmente abbinata a manifestazioni organizzate dai comuni, un terzo degli utili sia devoluto ai comuni stessi, con uno specifico vincolo di destinazione. Tali introiti, infatti, devono essere utilizzati dagli enti locali per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale e ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali a estrazione differita sono riservati al Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a seguito dell'accorpamento operato ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto – legge n. 95 del 2012, la quale vi provvede direttamente ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica.

A partire dalla Lotteria Italia 2010, la gestione delle lotterie non viene espletata

secondo meccanismi basati sul regime concessorio, ma direttamente dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avvalendosi della fornitura di alcuni servizi da parte di Lotterie Nazionali s.r.l. (Lottomatica), in quanto concessionario delle lotterie istantanee (cosiddetti «gratta e vinci»), avente l'obbligo, a titolo gratuito, di distribuire nella sua rete di vendita i biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione differita. A tale soggetto sono state in particolare affidate, con apposita convenzione, tutti gli aspetti relativi alla gestione della stampa e distribuzione dei biglietti, nonché all'assistenza alle procedure di estrazione, al pagamento dei premi ed alla realizzazione di attività promozionali.

In merito la Relazione tecnica allegata allo schema di decreto evidenzia come Lotterie Nazionali s.r.l. sia stato l'unico soggetto, tra quelli invitati mediante procedure selettive ristrette tra i maggiori operatori del settore, che ha manifestato interesse in merito.

Passando a esaminare il contenuto dello schema di decreto, evidenzia innanzitutto come, anche per l'anno 2017, si sia ritenuto opportuno confermare sostanzialmente il processo di riduzione del numero delle lotterie nazionali a estrazione differita già avviato negli anni scorsi (per il 2008 ne erano state previste 4, per il 2009 ne erano previste 3, per il 2010 ne sono state previste 2, per il 2011, il 2012, il 2013 e il 2014 una sola, per il 2015 e per il 2016 di nuovo 2 lotterie), fissandone il numero a due sole lotterie nazionali a estrazione differita (laddove la disciplina vigente in materia consentirebbe in astratto, come ricordato in precedenza, di istituire un numero massimo di dodici lotterie, più una internazionale).

In particolare, lo schema di decreto prevede, per l'anno in corso, come già previsto per il 2016, lo svolgimento di due lotterie: la tradizionale Lotteria Italia, alla quale, come d'uso, non è stata abbinata ad alcuna manifestazione o evento, nonché un'altra lotteria, cui sarà abbinata la manifestazione «Premio Louis Braille», organizzata dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UCI).

Come già avvenuto negli anni scorsi, la Lotteria Italia è collegata a trasmissioni radiofoniche e televisive di notevole richiamo che possono assicurare un impatto mediatico positivo sull'andamento della predetta Lotteria.

Secondo quanto indicato dalla Relazione tecnica allegata allo schema di decreto, la scelta di ridurre nel tempo il numero delle lotterie nazionali è legata innanzitutto a ragioni di carattere economico, in quanto il pubblico ha dimostrato già da diversi anni una crescente disaffezione nei confronti delle lotterie tradizionali ad estrazione differita, le quali hanno pertanto realizzato un andamento sostanzialmente negativo e non sono più risultate remunerative per lo Stato.

La Relazione tecnica ribadisce quanto già affermato in relazione ai decreti ministeriali emanati in materia negli anni precedenti, sottolineando come le ragioni di tale disaffezione dei giocatori nei confronti di questa tipologia di gioco, risiedano, da un lato, nella circostanza che essi sono ormai più attratti da altre formule di gioco che assicurano una prospettiva di vincita immediata, e, dall'altro lato, nel fatto che si è ormai perso il senso dell'abbinamento a manifestazioni ed eventi tradizionali, da cui deriva il disinteresse degli organizzatori di tali manifestazioni.

In tale contesto la Relazione segnala come, per far fronte a tali problematiche, il Governo, oltre a ridurre il numero di lotterie a estrazione differita, abbia deciso di accentuare il carattere solidaristico di tali manifestazioni, procedendo conseguentemente, già dal 2015, a indire la lotteria abbinata al «Premio Louis Braille», organizzato dall'Unione Italiana Ciechi.

Per quanto riguarda i risultati di raccolta nel 2016 delle lotterie a estrazione differita la Relazione, con riferimento alla lotteria associata al «Premio Louis Braille» indica una minore raccolta rispetto al 2015 (1.805.760 euro) e un minor valore dell'utile di spettanza erariale (498.333 euro rispetto ai 829.667 euro dell'anno precedente), al netto delle spese di organizzazione e gestione della

lotteria (310.760 euro), oltre alla quota di 249.167 euro destinata per legge all'associazione stessa in qualità di ente organizzatore della manifestazione abbinata alla lotteria. Nonostante ciò, il carattere solidaristico di tale manifestazione ed il significativo lavoro svolto dall'UCI per la promozione e la vendita dei biglietti della lotteria (impegno che in passato non è stato riscontrato in altre manifestazioni abbinata a lotterie) con oltre 200.000 biglietti venduti, ha determinato comunque il raggiungimento di un risultato positivo per tale lotteria, che ha consentito di non fare ricorso al meccanismo di integrazione della massa premi a carico del Bilancio dello Stato.

Per quanto concerne invece la Lotteria Italia la predetta Relazione governativa evidenzia i buoni risultati ottenuti dall'edizione la cui estrazione ha avuto luogo il 6 gennaio 2016 (Lotteria Italia 2015): la raccolta è stata pari a 43.449.300 euro, con un incremento di oltre il 13 per cento rispetto alla precedente edizione, mentre l'utile di spettanza erariale, al netto delle spese per la gestione della lotteria che ammontano complessivamente a 22.212.300 euro, è stato pari a 10.618.500 euro anch'esso con un incremento di circa il 17 per cento. Tale positivo andamento ha conseguentemente ridotto anche l'entità dell'integrazione della massa premi a valere sull'apposito capitolo 3922 del Bilancio dello Stato.

In tale contesto segnala come anche l'edizione della Lotteria Italia 2016 (estrazione del 6 gennaio 2017) abbia registrato un andamento positivo, in quanto, secondo dati forniti da un comunicato stampa dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del 6 gennaio 2017, sono stati venduti 8.805.040 biglietti, per una raccolta complessiva di 44.025.200 euro, con un incremento dell'1,3 per cento rispetto all'anno precedente.

I suddetti risultati hanno quindi indotto l'Esecutivo a confermare entrambe le lotterie anche per l'anno 2017.

La Relazione conferma inoltre, per quanto attiene alla Lotteria Italia, come il collegamento di quest'ultima Lotteria a

trasmissioni televisive e/o radiofoniche di grande richiamo costituisca un elemento imprescindibile per suscitare l'interesse dei giocatori.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere sul provvedimento.

Sestino GIACOMONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.20.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Sui profili attuativi della legge n. 107 del 2015, audizione di rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni, dell'ANCI e dell'UPI 75

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2016 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 371 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 75

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici. Atti nn. 375 e 376 (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Nulla osta*) 76

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione. C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello, C. 3975 Centemero e C. 4049 Buttiglione (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base*) 78

ALLEGATO (*Testo unificato, elaborato dal Comitato ristretto, adottato come testo base*) 79

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 7 febbraio 2017.

Sui profili attuativi della legge n. 107 del 2015, audizione di rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni, dell'ANCI e dell'UPI.

L'audizione informale si è svolta dalle 10.35 alle 12.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di

Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 12.25.

Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2016 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.

Atto n. 371.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 1° febbraio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso.

Umberto D'OTTAVIO (PD) vuole approfittare della circostanza offerta dalla discussione odierna in materia di enti di ricerca per segnalare che presso alcuni di essi, dopo l'affidamento ai dipendenti di incarichi di livello superiore, è stata loro richiesta la restituzione di quanto percepito per tali incarichi. Ricordando di aver già posto la questione in occasione dell'esame sui decreti di riorganizzazione degli Enti di ricerca, ribadisce la propria costernazione rispetto a quanto avvenuto.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, chiede un rinvio dell'esame alla seduta di domani.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici.

Atti nn. 375 e 376.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli schemi di decreto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che tali atti costituiscono il necessario seguito di due sentenze dell'Autorità giurisdizionale amministrativa (Tar Lazio e Consiglio di Stato), la quale ha accertato l'illegittimità del monte orario negli istituti

tecnici e professionali. Gli atti adottati dal MIUR sono pertanto conseguenti a queste sentenze, le quali sono state acquisite. Dà quindi la parola alla relatrice, on. Rocchi.

Maria Grazia ROCCHI (PD), relatrice, dopo aver ricordato che i due atti trasmessi per il parere ineriscono alla disciplina dell'orario scolastico degli istituti professionali e degli istituti tecnici, specifica che questi aspetti erano regolati da due decreti del Presidente della Repubblica del 2010, nn. 87 e 88, i quali prevedevano, tra l'altro, che l'orario scolastico si articolasse su 32 ore settimanali. Questi due provvedimenti si basavano sull'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, che fissava misure di contenimento della spesa pubblica. Ricorda quindi che il decreto legislativo n. 226 del 2005 prevedeva i livelli essenziali di prestazioni in questi ambiti: sicché, le 34 ore settimanali erano comunemente ritenute conformi a quei livelli, mentre le 32 ore settimanali erano considerate lesive della statuizione di quei livelli. Per queste ragioni, i sindacati autonomi della scuola, nonché un nutrito gruppo di insegnanti e genitori impugnarono già nel 2010 i due regolamenti ritenendoli lesivi dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dal decreto legislativo 226 del 2005 poiché i medesimi regolamenti operavano una riduzione del monte orario precedentemente operativo e del numero di ore attribuite a diverse discipline soprattutto di area tecnica e professionalizzante. I motivi di ricorso, ricollegabili alla disciplina previgente, facevano comunque leva sull'articolo 97 della Costituzione (principio di buon andamento della pubblica amministrazione) e sull'obbligo di chiedere il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, previsto dal testo unico n. 297 del 1994. Il TAR Lazio dapprima sospese l'efficacia del provvedimento in via cautelare, poi – con la sentenza n. 3527 del 2013 – accolse il ricorso. Il Consiglio di Stato, adito dal Ministero dell'istruzione, per l'annullamento dell'ordinanza cautelare del TAR, confermò la pronuncia di quest'ultimo e

non risulta mai adito per l'appello sul merito. Dalle motivazioni della sentenza del TAR si comprende come i giudici amministrativi abbiano, senz'altro, condiviso la motivazione per cui l'unico criterio guida seguito dal Ministero dell'istruzione nell'emanazione dei due regolamenti sia stato quello del contenimento della spesa pubblica, senza alcuna indicazione di criteri specifici di modulazione nell'uso delle risorse rispetto alle peculiarità e alla tipologia degli istituti professionali e tecnici. La sentenza del TAR è divenuta definitiva, ma il Ministero non vi si era mai conformato. È per questo che i ricorrenti hanno nuovamente adito il TAR Lazio nel 2014 per l'ottemperanza. Il relativo giudizio ha avuto esito favorevole ai ricorrenti, con la nomina del prefetto di Roma quale commissario *ad acta* per l'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione del giudicato amministrativo. Il MIUR ha provveduto a predisporre gli schemi di regolamento all'esame. Sottolinea che si tratta, in realtà, di due atti che modificano i precedenti regolamenti, introducendo nell'articolo 5 di entrambi un comma aggiuntivo, in cui sono indicati i criteri di formazione dell'orario annuale complessivo degli istituti che stiamo considerando. Questi criteri sono elencati in una letteratura da *a)* ad *h)*. Rimanda quindi al testo trasmesso per ulteriori ragguagli. Osserva che le motivazioni della sentenza del TAR del Lazio del 2013 facevano trasparire un'evidente critica ad un riordino dei quadri orari degli istituti tecnici e professionali operato in ossequio di un programma di contenimento di spese, tanto che esso veniva ritenuto in contrasto con i LEP. A questo vizio sostanziale i regolamenti trasmessi non potevano porre rimedio. Tuttavia, da un punto di vista strettamente formale, questi due schemi di regolamento rispettano il giudicato amministrativo pervenuto ad annullare i regolamenti, in ragione che essi non contenevano alcun criterio di fissazione del monte ore settimanale. Ciò considerato, formula una proposta di *nulla osta*.

Maria MARZANA (M5S) coglie l'occasione per ricordare che il suo Gruppo aveva presentato un'interrogazione sul taglio delle ore negli Istituti tecnici e professionali, alla quale il Governo aveva dato una risposta per nulla soddisfacente. Preannuncia pertanto il voto contrario del suo Gruppo alla proposta di *nulla osta* formulata dalla relatrice. Pur tenendo conto che i due atti vengono emanati in ottemperanza ad una sentenza, considera tardive le motivazioni addotte per giustificare il taglio delle ore. Infatti, un intervento in materia di ridefinizione dei quadri orari richiederebbe che i criteri con cui questi vengono ridefiniti siano esplicitati non *ex post*, ma nella fase di emanazione del decreto di riorganizzazione. Peraltro risulta evidente che questi criteri rispondono soltanto a logiche economico-finanziarie invece che pedagogiche.

Maria COSCIA (PD) chiarisce che anche il suo Gruppo si era dichiarato contrario ai tagli effettuati in forza del decreto-legge 112 del 2008 che rispondevano ad esigenze di *spending-review* e di aver voluto porvi rimedio con gli stanziamenti previsti dalla legge sulla «buona scuola». Tuttavia, i decreti in esame vengono emanati in applicazione di una sentenza e la Commissione non può che prenderne atto, fermo restando il giudizio negativo sui tagli orari, frutto di scelte del passato e di Governi diversi.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO si associa alle considerazioni formulate dalla deputata Coscia.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, mette ai voti la proposta di *nulla osta* formulata dalla relatrice.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 12.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di

Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 12.35.

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello, C. 3975 Centemero e C. 4049 Buttiglione.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2016.

Mara CAROCCI (PD), *relatrice*, illustra il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, proponendo di adottarlo quale testo base per il prosieguo dell'esame.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire e se non vi sono obiezioni, considera concluso l'esame preliminare e ritiene adottato come testo base il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato*).

(Così rimane stabilito).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

ALLEGATO

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione. C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello, C. 3975 Centemero e C. 4049 Buttiglione.

**TESTO UNIFICATO, ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO,
ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Finalità. Competenze socio-affettive e di genere).

1. Le finalità dell'articolo 1, commi 7, lettera e), e 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono perseguite attraverso l'offerta formativa inerente alle competenze socio-affettive e di genere.

2. Le competenze socio-affettive e di genere coinvolgono le dimensioni cognitive, dei valori e degli atteggiamenti. Al fine di acquisire tali competenze, i curricula scolastici di ogni ordine e grado sono integrati con l'educazione interdisciplinare ai principi di pari opportunità, all'educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze di genere, all'educazione socio-affettiva, alla soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, alla prevenzione della violenza e di tutte le discriminazioni e al contrasto dei discorsi di odio.

ART. 2.

(Compiti del Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerche).

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta un decreto e tutti gli ulteriori provvedimenti necessari per includere nelle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nelle indicazioni nazionali per i licei e nelle linee

guida degli istituti tecnici e degli istituti professionali, i contenuti e le modalità tematiche delle pari opportunità, dell'educazione alla parità tra i sessi e alle differenze di genere, dell'educazione socio-affettiva, della soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, della prevenzione della violenza e di tutte le discriminazioni e del contrasto dei discorsi di odio.

2. I contenuti e le modalità delle tematiche di cui al comma 1 sono adeguati all'età e al grado di maturità fisica e psicologica degli studenti e delle studentesse rispettano il pluralismo culturale.

3. I provvedimenti di cui al comma 1 definiscono la valutazione dei relativi contenuti all'interno delle competenze sociali e di cittadinanza e forniscono indicazioni relative all'uso del linguaggio di genere. Essi sono adottati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

(Piano per l'educazione socio-affettiva e di genere. Referente).

1. Nel piano triennale dell'offerta formativa è predisposto il piano per l'educazione socio-affettiva e di genere. Esso è volto allo sviluppo delle competenze socio-affettive e di genere attraverso la promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali, l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche

socio-culturali fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso. Nel piano, che può essere aggiornato annualmente, sono indicati i progetti, le azioni positive e la rendicontazione degli interventi attuati dall'istituzione scolastica ai sensi della presente legge.

2. Il piano per l'educazione socio-affettiva e di genere prevede misure, tempi dedicati e contenuti di carattere interdisciplinare, disciplinare, laboratoriale, curricolare ed extracurricolare rivolti agli alunni e alle alunne, agli studenti e alle studentesse. Esso indica i criteri di adozione di libri di testo e materiali didattici in conformità alle previsioni del codice di autoregolamentazione POLITE.

3. Il piano per l'educazione socio-affettiva e di genere prevede altresì momenti di coinvolgimento delle famiglie e del personale non docente nell'attuazione dei relativi misure, tempi dedicati e contenuti.

4. Il collegio dei docenti nomina tra i docenti un referente dell'educazione socio-affettiva e di genere, con il compito di promuovere azioni e iniziative mirate al rispetto e all'applicazione nel sistema educativo dei valori dell'uguaglianza dei diritti tra uomini e donne, in collaborazione con figure e con organismi di parità del territorio preposti alle politiche per le pari opportunità e con le università. Il referente coordina la programmazione inerente alle competenze socio-affettive e di genere secondo le modalità didattico-organizzative previste dal piano dell'offerta formativa.

5. La valutazione della qualità del piano per l'educazione socio-affettiva e di genere è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

ART. 4.

(Condivisione e pubblicità).

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua, anche

attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali, forme di condivisione degli interventi, dei progetti e dei materiali realizzati dalle istituzioni scolastiche ai sensi della presente legge.

2. Le istituzioni scolastiche assicurano l'informazione, la pubblicità e la comunicazione alle famiglie degli interventi educativi deliberati ai sensi della presente legge attraverso apposite comunicazioni e mediante pubblicazione nei propri siti *Internet* in attuazione del patto educativo di corresponsabilità sottoscritto dai genitori degli studenti e delle studentesse ai sensi dell'articolo 5-*bis* del regolamento dei cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

ART. 5.

(Formazione del personale docente e non docente).

1. Per il triennio 2017-2019, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, inserisce tra le priorità del piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la formazione del personale scolastico, docente e non docente, alla parità di genere, alla prevenzione della violenza, alla non discriminazione e al contrasto dei discorsi di odio.

2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente e alle attività formative del personale scolastico, mettono in atto attività formative, anche in raccordo con gli enti, con le associazioni del territorio, con le università e con gli uffici scolastici territoriali e regionali, finalizzate all'acquisizione di conoscenze e di competenze sull'uguaglianza di genere, sulla non discriminazione e sulla parità tra donne e uomini e atte a prevenire e a contrastare i discorsi di odio e i fenomeni di violenza.

3. Gli studi educativi e didattici per lo sviluppo delle competenze socio-affettive e di genere sono inseriti tra gli obiettivi formativi dei corsi di laurea per la formazione degli insegnanti di ogni ordine e grado, secondo le finalità della presente legge.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. COM(2016) 710 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-bis, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) ... 81

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; *b)* Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; *c)* Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011. C. 2714 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 86

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 11.35.

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.

COM(2016) 710 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.

Doc. LXXXVII-bis, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, segnala ai colleghi che la Commissione avvia oggi l'esame di due importanti documenti programmatici in materia di politiche europee: il programma di lavoro della Commissione europea per il 2017, presentato ad ottobre scorso e corredato dall'elenco delle iniziative da assumere, e la relazione programmatica sulla partecipazione del nostro Paese all'UE per il medesimo anno, predisposta dal Governo ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, in cui vengono fornite indicazioni su obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo.

Ricorda che la discussione su tali documenti programmatici si svolge in primo

luogo nella sede primaria della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea ma potrà avvalersi dei contributi delle Commissioni di merito, tra cui la Commissione ambiente, per tradursi infine in un dibattito da svolgere in Aula alla presenza del Governo.

Rileva che si tratta dunque di una delle rare occasioni a disposizione per svolgere un'approfondita discussione sulle strategie politiche dell'Unione Europea e sulle priorità del nostro Paese al riguardo.

Ritiene che occorra, quindi, valorizzare al massimo questa opportunità, tanto più in considerazione del fatto che l'Unione europea sta vivendo una fase difficile ed in costante evoluzione. Segnala che è la stessa Commissione europea che, nella premessa al programma di lavoro, evidenzia le importanti sfide da affrontare, a partire dalla ripresa economica, che è ancora in una fase iniziale e deve ancora portare vantaggi a tutti, in particolare per quanto riguarda la creazione di posti di lavoro per i giovani e la riduzione delle disparità. In secondo luogo, i flussi migratori, che hanno messo a dura prova le nostre frontiere esterne, restano una sfida per la capacità dell'Unione di garantire solidarietà, nonostante i progressi che secondo la Commissione europea sono stati compiuti negli ultimi mesi in termini di ricollocazione dei profughi e di controllo delle frontiere, grazie anche all'azione della neo-istituita guardia di frontiera e costiera europea. A ciò si aggiunga che la minaccia terroristica è aumentata, l'instabilità è ancora presente nel vicinato orientale e meridionale dell'UE e che il risultato del referendum del Regno Unito ha contribuito all'incertezza del quadro.

Sulla base di tali considerazioni, nel 2017 la Commissione europea intende concentrarsi sulle questioni più importanti, quelle su cui un'azione europea efficace può fare realmente la differenza nell'affrontare le sfide con cui si confrontano i cittadini, gli Stati membri e l'Unione nel suo insieme, individuando un numero limitato di iniziative prioritarie con l'obiettivo di « realizzare un'agenda positiva e

mirata che porti risultati concreti al fine di proteggere, difendere i cittadini e dare loro forza ».

L'opinione del Governo, come evidenziato nella relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE, è che nel 2017 si debbano mettere a punto nuove politiche che recuperino i valori fondanti dell'UE, sulla base dei processi già avviati nell'anno appena trascorso con il forte impulso propulsivo dell'Italia. La relazione si riferisce in primo luogo al fronte economico in cui, secondo il Governo italiano, si tratta di procedere con corretta e intelligente applicazione delle regole europee in materia di flessibilità di bilancio, per favorire le riforme e la crescita. In tema di immigrazione, nella relazione si rileva che, grazie all'impegno dell'Italia, oggi la gran parte dei partner dell'UE concordano sulla necessità di considerare le frontiere degli Stati membri finalmente a tutti gli effetti frontiere comuni e quindi di realizzare una politica autenticamente europea per governare i flussi migratori. Ciò nonostante, secondo il Governo italiano, resta ancora molto da fare per far rispettare pienamente e da tutti gli obblighi di solidarietà in materia di asilo e diritti fondamentali. Parallelamente, nella relazione si segnala la necessità di lavorare sul fronte del finanziamento delle politiche europee, tema sul quale l'Italia ha espresso, nel 2016, la sua posizione di contrarietà a ridurre le risorse già esigue destinate a settori assolutamente prioritari per il presente e il futuro dell'Europa: oltre all'immigrazione, la disoccupazione, soprattutto quella giovanile, gli investimenti pubblici, la mobilità, la sicurezza e la formazione dei giovani.

Entrambi i documenti programmatici segnalano l'importanza del 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma, nel marzo 2017, come occasione di riflessione sul processo di rinnovamento dell'Unione europea, riflessione alla quale la Commissione europea contribuirà – oltre che con l'impegno assunto di portare risultati concreti ai cittadini – anche con la pubblicazione di un Libro bianco sul futuro dell'Europa. Come ricordato dal Governo

nella relazione programmatica, tale appuntamento potrà rappresentare un momento importante per confermare l'impegno comune nel progetto europeo e per individuare nuovi obiettivi politici volti a rafforzare l'integrazione europea. L'anniversario sarà celebrato con una serie di eventi culminanti nel Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei 27 Paesi Membri, che si riuniranno a Roma per il rilancio del processo di integrazione europea, partendo – come ricordato nella relazione del Governo – da iniziative concrete come quelle a favore della crescita economica e dell'occupazione, sulle prospettive per i giovani, sulla sicurezza interna ed esterna, nonché su una politica migratoria europea efficace e di lungo termine.

Venendo più in particolare ai contenuti del programma di lavoro della Commissione europea, composto da una comunicazione e da cinque allegati – relativi, oltre che alle proposte da assumere o da sollecitare, anche alle proposte e alle disposizioni legislative da ritirare o abrogare – segnalo che esso ribadisce l'impegno a favore delle dieci priorità indicate negli orientamenti politici presentati dal presidente Juncker nel luglio 2014 e, come anticipato, si concentra su un numero limitato di iniziative che ritiene prioritarie.

Con riguardo alle materie di competenza della Commissione Ambiente, nell'ambito della prima priorità, denominata « Un nuovo impulso all'occupazione alla crescita e agli investimenti », la Commissione europea continuerà a lavorare per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile, puntando sull'economia circolare che – oltre a rappresentare una scelta obbligata in termine di risparmio delle risorse del pianeta – offre anche un grande potenziale in termini di innovazione, crescita e occupazione. A tale proposito ricorda ai colleghi che la Commissione ambiente ha esaminato la comunicazione del 2015 « L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare », con cui è stata inaugurata l'iniziativa, approvando un documento finale in cui – oltre a chiedere di intervenire sul piano delle risorse finan-

ziarie, della formazione del capitale umano e dell'informazione ai cittadini, del rafforzamento del sistema sanzionatorio nonché della revisione di tutti gli incentivi esistenti nei diversi paesi – sono state sollecitate la definizione e l'attuazione di interventi coordinati che rispondano ad una logica organica e non si contraddicano, anche allo scopo di massimizzare i risultati conseguibili con le risorse che risulteranno disponibili. Il piano d'azione per l'attuazione dell'economia circolare, preannunciato dalla Commissione europea nel programma di lavoro per il 2017, conterrà una strategia per l'utilizzo, il riutilizzo e il riciclaggio delle materie plastiche; una proposta di regolamento che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le acque riutilizzate; una revisione della direttiva sull'acqua potabile che dia seguito all'iniziativa dei cittadini europei « Right2Water », nonché un quadro di monitoraggio che verifichi i progressi verso la realizzazione dell'economia circolare ed i benefici alla crescita ed all'ambiente.

Secondo quanto riportato nella relazione programmatica, il Governo intende dare il suo appoggio all'attuazione dell'economia circolare sulla base delle indicazioni venute fuori dal dibattito in sede di Consiglio ambiente, vale a dire puntando su approcci politici integrati; politiche relative ai prodotti ed efficienza delle risorse; sostegno all'innovazione circolare e alle imprese; processo di monitoraggio, riesame e cooperazione. Con specifico riferimento alla revisione della direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE), il Governo auspica l'inclusione di aspetti quantitativi, oltre che qualitativi, per favorire una migliore efficienza della risorsa idrica ed una sua più razionale allocazione. L'obiettivo è applicare adeguate metodologie per la redazione dei bilanci idrici, che consentano di calcolare con continuità il saldo tra la disponibilità ed i prelievi nei diversi ambiti territoriali e di programmare le scelte di destinazione. In tale contesto, l'ambizione del Governo è quella di proporre alla Commissione europea l'inserimento nell'articolato della direttiva quadro sulle acque di una proroga

oltre il 2027 così da assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di buono stato per i corpi idrici con maggior garanzia e minor impatto sociale ed economico. Per quanto riguarda invece la citata proposta di regolamento sui requisiti minimi di qualità per le acque riutilizzate, il Governo, nel sostenere l'iniziativa della Commissione europea, riaffermerà tra le altre cose, il ruolo del riutilizzo delle acque reflue, quale strumento per affrontare i problemi di scarsità idrica e per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Sempre in tema di economia circolare, nel 2017 continuerà la discussione iniziata lo scorso anno sulla revisione del pacchetto rifiuti – anch'esso esaminato dalla Commissione ambiente – che comprende la modifica di sei direttive concernenti la gestione dei rifiuti, delle discariche e di alcune tipologie specifiche di rifiuti – quali gli imballaggi, i veicoli a fine vita, le pile ed i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In tale ambito, il Governo, anche in linea con le indicazioni del Parlamento, continuerà a sostenere: l'introduzione di una metodologia unica e armonizzata di calcolo delle quantità di rifiuti riciclate; il chiarimento dei concetti chiave di recupero, riciclaggio, recupero di materia, riempimento, cessazione della qualifica di rifiuto e trattamento prima del conferimento in discarica; il rafforzamento delle politiche di prevenzione; l'incremento del riciclo dei rifiuti rispetto ad altre forme di recupero e smaltimento; nonché l'aumento degli obiettivi di riciclaggio degli imballaggi. Inoltre, sempre sulla base delle indicazioni fornite nella relazione programmatica, il Governo intende promuovere la fissazione di un obiettivo più ambizioso per quanto riguarda la riduzione di tutte le operazioni di smaltimento (non solo la discarica, ma anche l'incenerimento senza recupero energetico e le altre operazioni di smaltimento) di tutti i rifiuti prodotti al posto dell'obiettivo di riduzione della sola operazione di discarica per i rifiuti urbani, così come proposto dalla Commissione europea. Per quanto riguarda, poi, il riciclo dei rifiuti, verrà dato rilievo al con-

tributo dei sistemi a responsabilità estesa del produttore. In tale ottica, il Governo è favorevole a stabilire un set di criteri minimi di trasparenza ed efficienza cui devono attenersi i sistemi che operano sotto il principio della responsabilità estesa dei produttori.

Nell'ambito della terza priorità indicata dal presidente Juncker, Un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici, il programma di lavoro della Commissione europea e la relazione programmatica segnalano per il 2017 l'importanza di mantenere fede agli impegni assunti a livello internazionale, dando seguito alle decisioni adottate dalla Conferenza di Marrakech (COP22) sui cambiamenti climatici, tenutasi a novembre 2016, nel corso della quale si è discusso su come dare attuazione all'Accordo di Parigi sul clima, siglato nel dicembre 2015 ed entrato in vigore il 4 novembre 2016. Ricorda che la Conferenza di Marrakech ha stabilito che entro dicembre 2018 dovrà essere definito il regolamento attuativo dell'Accordo di Parigi, nel quale dovranno essere fissate le modalità con cui i paesi monitoreranno i loro impegni per il taglio dei gas a effetto serra. Il regolamento dovrà inoltre prevedere l'istituzione, entro il 2020, del Fondo verde (*Green Fund*) per aiutare i paesi in via di sviluppo nella lotta ai cambiamenti climatici. Il Fondo verde, che è stato deciso dalla Conferenza di Parigi (COP21), avrà una dotazione di 100 miliardi di dollari l'anno. In tale contesto il Governo intende far progredire il lavoro a livello tecnico per:

rafforzare i meccanismi di monitoraggio e rendicontazione degli impegni presi sia riguardo alla riduzione delle emissioni che all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo;

individuare le informazioni e le caratteristiche comuni degli impegni nazionali volontari di mitigazione e adattamento;

determinare le modalità di svolgimento della valutazione globale degli impegni di riduzione delle emissioni;

definire le modalità per contabilizzare le risorse finanziarie a favore dei Paesi in via di sviluppo.

Sempre nel quadro delle iniziative volte a conciliare la politica energetica con la lotta ai cambiamenti climatici, segnala inoltre che – come preannunciato nel programma di lavoro – il 30 novembre scorso la Commissione europea ha presentato, a completamento delle iniziative previste nell'Unione dell'energia, il pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», volto a gestire la modernizzazione dell'economia mettendo l'efficienza energetica al primo posto, con l'obiettivo di diventare il leader mondiale nel campo delle energie rinnovabili e garantire un trattamento equo ai consumatori. Il pacchetto prevede misure legislative in materia di efficienza energetica, energie rinnovabili, compresa la sostenibilità delle bioenergie, assetto del mercato dell'energia elettrica e norme di *governance* per l'Unione dell'energia nonché un'iniziativa per accelerare l'innovazione nel settore dell'energia pulita, che è attualmente all'esame delle Commissioni riunite ambiente e attività produttive. Le altre iniziative annunciate dalla Commissione europea riguardano l'attuazione della Strategia europea per una mobilità a basse emissioni, presentata nel luglio 2016, che mira ad aumentare l'efficienza dei trasporti e a ridurre le emissioni fino a giungere gradualmente ai veicoli a emissioni zero. Tra le misure preannunciate per il secondo trimestre del 2017, segnala in particolare la revisione dell'attuale direttiva «veicoli puliti», che si prefigge di migliorarne il contributo al raggiungimento degli obiettivi dell'UE in materia di lotta al cambiamento climatico e all'inquinamento dell'aria e di stimolare il mercato a produrre veicoli sempre più puliti e ad incrementare la competitività.

Per l'attuazione degli obiettivi in materia di clima e energia fissati dal Consiglio europeo per il 2030, secondo il Governo è inoltre prioritario concludere entro il 2017 il processo di riforma del sistema di scambio delle quote di emis-

sione (sistema ETS) dei gas ad effetto serra, su cui permangono importanti divergenze tra gli Stati membri, tra l'altro per quanto riguarda: la percentuale delle quote da mettere all'asta; gli strumenti finanziari e il generale livello di ambizione della normativa. Nell'ambito di tale processo di riforma, il Governo sostiene la necessità di creare un meccanismo centralizzato a livello europeo in grado di ridurre le distorsioni del mercato interno e di compensare gli operatori soggetti a difficoltà, con metodi di assegnazione delle quote gratuite di emissioni che tengano conto del progresso tecnologico e dell'efficienza degli impianti e con regole armonizzate per la gestione del rischio di rilocalizzazione. Nel documento finale approvato a conclusione dell'esame della proposta di riforma, la Commissione ambiente ha chiesto che si assicurasse la piena efficacia del sistema ETS, nel senso di: attribuire un prezzo adeguato al carbonio e di indirizzare gli investimenti delle imprese verso la decarbonizzazione, evitando alle imprese stesse oneri di adeguamento sproporzionati; garantire che la nuova metodologia prevista per l'individuazione dei settori esposti a rischio di rilocalizzazione non comporti una riduzione dei settori inclusi tale da determinare un pregiudizio per la competitività delle aziende europee più esposte alla concorrenza; valutare l'opportunità di utilizzare strumenti fiscali volti a disincentivare le emissioni maggiormente inquinanti, e, al contempo, eliminare facilitazioni e sussidi per le fonti maggiormente inquinanti.

Ricorda ai colleghi che le iniziative dell'UE in materia di emissioni di gas ad effetto serra comprendono anche il cosiddetto «pacchetto non-ETS», composto da due proposte di regolamento, la prima relativa alla riduzione delle emissioni nei settori non coperti dal sistema di scambio di quote di emissione ETS – tuttora all'esame della nostra Commissione – e la seconda volta a considerare anche le emissioni di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF) ai fini del raggiungimento degli

impegni assunti con il pacchetto clima energia al 2030. Sul « pacchetto non-ETS », sul quale si è registrato uno stallo in seno al Consiglio dell'UE, il Governo sostiene l'importanza di norme eque e bilanciate che valorizzino gli sforzi dei paesi che, come l'Italia, hanno già ridotto in anticipo le proprie emissioni.

Segnala inoltre che la lotta ai cambiamenti climatici costituisce uno degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata nel settembre 2015 nell'ambito dello storico Summit delle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 1° gennaio 2016. Il Governo ritiene che l'Unione europea debba giocare un ruolo guida nell'attuazione dell'agenda dotandosi di un quadro di riferimento chiaro e di un percorso di attuazione interno. In questa direzione sembra muoversi la comunicazione « Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe », presentata dalla Commissione europea il 22 novembre scorso e sollecitata dal Governo.

In conclusione, ribadisce che l'esame dei due documenti programmatici all'ordine del giorno costituisce un'occasione preziosa, per discutere, in primo luogo confrontandosi con il Governo, sulle prospettive dell'Unione europea e sulle iniziative che essa dovrà assumere nel prossimo futuro per riconquistare un ruolo da protagonista.

Tutto ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere anche sulla base dei rilievi che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, nel condividere l'opinione della relatrice sull'opportunità rappresentata dall'esame dei due documenti programmatici all'ordine del giorno, invita i colleghi ad utilizzare il parere per la XIV Commissione come un'occasione per fornire gli indirizzi della Commissione Ambiente su alcune questioni rilevanti. Da parte sua, a titolo esemplificativo, sottopone alla valutazione dei colleghi l'ipotesi di un'Unione europea a due velocità anche su temi diversi da quelli economici.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, anche con riferimento alle sollecitazioni del presidente, manifesta l'intenzione di prendere spunto, nella predisposizione della proposta di parere, dagli indirizzi forniti dalla Commissione Ambiente in esito all'esame di rilevanti iniziative dell'UE, quali l'economia circolare, il pacchetto rifiuti e la riforma del sistema ETS. In particolare, con riguardo ai rifiuti segnala l'importanza delle scelte terminologiche, che si rivelano determinanti per la corretta applicazione della normativa in materia. Invita da ultimo i colleghi a sottoporle sollecitazioni e suggerimenti in vista della predisposizione della proposta di parere.

Ermete REALACCI (PD) *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 11.45.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) **Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013;** b) **Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012;** c) **Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia,**

d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011.

C. 2714 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Umberto MARRONI (PD), *relatore*, ricorda ai colleghi che la VIII Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge di ratifica di tre Accordi stipulati dall'Unione europea in materia di trasporto aereo. Si tratta di accordi di competenza mista che, oltre alle disposizioni più strettamente economico-commerciali, da tempo delegate all'UE, contengono anche ulteriori previsioni di competenza del diritto interno; pertanto, sono da sottoporre alla firma e alla ratifica dei singoli Stati membri, secondo le procedure previste dal rispettivo ordinamento.

Come ricordato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, tradizionalmente il settore del trasporto aereo internazionale è disciplinato da accordi bilaterali fra singoli Stati. Tuttavia – dopo le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia europea nel novembre 2002 (le cosiddette *Open Skies*), che giudicarono incompatibili con il diritto comunitario alcune clausole contenute negli accordi aerei bilaterali stipulati da alcuni Stati membri con gli Stati Uniti d'America (USA) – la Commissione europea ha avviato e concluso una serie di accordi globali tra l'Unione europea e i Paesi terzi, perseguendo il fine di rafforzare le prospettive di promozione dell'industria europea, di ampliare le opportunità del trasporto aereo e di garantire eque condizioni di concorrenza, contribuendo al contempo alla riforma dell'aviazione civile internazionale.

Rientra in quest'ottica l'Accordo euro-mediterraneo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e Israele, concluso il 10 giugno 2013, la cui entrata in vigore, destinata a sostituire gli accordi bilaterali

esistenti tra gli Stati membri dell'Unione europea e lo Stato d'Israele, contribuirà ad agevolare, come si sottolinea nella citata relazione illustrativa, i necessari processi di fusione e di consolidamento di soggetti imprenditoriali dell'Unione in grado di confrontarsi con le dinamiche di mercato mondiali.

L'accordo con Israele è basato su analoghe esperienze con altri paesi. Ricordo in particolare che due analoghi accordi, con il Marocco e la Giordania, fatti a Bruxelles rispettivamente il 12 dicembre 2006 e il 15 dicembre 2010 sono stati ratificati dall'Italia con la legge n. 158 del 13 ottobre 2009 e con la legge n. 8 del 2 febbraio 2012.

La finalità dell'Accordo è rappresentata dunque dall'istituzione di uno spazio aereo liberalizzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e lo Stato d'Israele, nel cui ambito i vettori di entrambe le Parti potranno stabilirsi liberamente, fornire liberamente i loro servizi sulla base dei principi commerciali, competere su base equa e paritaria nonché essere soggetti a condizioni regolamentari equivalenti e armonizzate.

Le medesime osservazioni di carattere generale valgono anche per l'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.

Con riguardo alle competenze della Commissione ambiente, segnalo che in entrambi gli accordi, le Parti riconoscono l'importanza della protezione dell'ambiente in sede di definizione e di attuazione della politica dell'aviazione nonché la necessità di adottare misure efficaci a livello mondiale, nazionale e locale per ridurre al minimo gli impatti dell'aviazione civile sull'ambiente.

Per quanto concerne l'Accordo, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e 21 giugno 2011, tra l'Unione europea, gli Stati Uniti, l'Islanda e la Norvegia, nonché l'accordo addizionale tra l'Unione europea, l'Islanda e la Norvegia, l'insieme di tali strumenti è volto ad estendere all'Islanda e alla Norvegia il protocollo del 24 giugno 2010, che

modifica l'accordo sui trasporti aerei tra Stati Uniti e Unione europea del 2007.

La relazione illustrativa del Governo ricorda come Islanda e Norvegia abbiano preso parte come osservatori già alla fase negoziale che condusse poi alla stipula del protocollo del 2010: al termine di tali negoziati fu concordato che i due Paesi sviluppassero una proposta concernente le condizioni e la procedura per il loro accesso al protocollo. Viene peraltro ricordato come entrambi i paesi, pur non appartenenti all'Unione europea, siano parti integranti dello spazio aereo comune europeo cui ha dato vita l'accordo ECAA del 9 giugno 2006 (ratificato dall'Italia con la legge 4 giugno 2010, n. 91).

Per quanto concerne le finalità e la portata dello spazio aereo comune transatlantico, cui l'accordo tra Stati Uniti e Unione europea del 2007 ha dato vita, valgano le considerazioni già formulate a proposito dell'accordo tra Unione europea e Israele.

In merito al protocollo di modifica, ricordo che esso è stato a suo tempo negoziato dalle parti in ottemperanza all'obbligo stabilito dall'articolo 21 dell'Accordo del 2007 di avviare una seconda fase negoziale, al fine di progredire nella realizzazione in un mercato transatlantico del trasporto aereo sempre più aperto e integrato. Segnalo in particolare che l'articolo 3 del protocollo, nel sostituire l'articolo 15 dell'Accordo in materia di protezione dell'ambiente, dettaglia i nuovi ambiti nei quali si svolgerà la cooperazione su tale aspetto: la ricerca e lo sviluppo di tecnologia aeronautica rispettosa dell'ambiente;

lo studio dell'impatto delle emissioni dell'aviazione; la ricerca e sviluppo di carburanti verdi.

Con riguardo al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli. L'articolo 1 e l'articolo 2 contengono come di consueto rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli accordi richiamati. L'articolo 3 riporta una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1). Ne consegue (comma 2) che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla legge di autorizzazione alla ratifica con le risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente. Infine, l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Tutto ciò premesso, preannuncia la proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, non ravvisandosi profili problematici in relazione agli ambiti di competenza della VIII Commissione.

Ermete REALACCI (PD) *presidente*, invita i colleghi a valutare se vi siano a loro avviso eventuali elementi di criticità, da sottoporre al relatore in vista della predisposizione della proposta di parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	89
5-10307 Battaglia: Nomina del presidente dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Jonio e dello Stretto e profili di conflitto di interesse relativi a un possibile candidato secondo notizie di stampa	90
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	96
5-09446 Liuzzi: Mancata incorporazione del personale della società Techno Sky da parte di ENAV e interruzione dell'internalizzazione dei suoi servizi tecnici presso di essa	90
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	97
5-10158 Sgambato: Peggioramento del servizio di trasporto ferroviario sulla tratta Roma-Napoli con particolare penalizzazione degli utenti della stazione Sessa Aurunca-Roccamonfina	90
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	100

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di contratto di programma 2016-2021 – parte servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana SpA. Atto n. 374 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	91
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di parere del relatore)</i>	102

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. COM(2016)710 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-bis, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) ...	91
AVVERTENZA	95

INTERROGAZIONI

Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 12.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che il deputato Giulio Cesare

Sottanelli, appartenente al gruppo Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE, ha cessato di far parte della Commissione ed è entrato a farne parte il deputato Francesco Saverio Romano, appartenente al medesimo gruppo.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

5-10307 Battaglia: Nomina del presidente dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Jonio e dello Stretto e profili di conflitto di interesse relativi a un possibile candidato secondo notizie di stampa.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), replicando in qualità di cofirmataria, e alla luce di quanto affermato dal sottosegretario, si dichiara soddisfatta. Segnala, per altro, che non cesserà di vigilare su quello che ritiene essere stato più di un mero *gossip* riportato dagli organi di informazione, cui ha fatto riferimento l'atto di sindacato ispettivo.

5-09446 Liuzzi: Mancata incorporazione del personale della società Techno Sky da parte di ENAV e interruzione dell'internalizzazione dei suoi servizi tecnici presso di essa.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mirella LIUZZI (M5S), replicando, pur ringraziando il sottosegretario per l'approfondita serie di informazioni fornite, si dichiara insoddisfatta della risposta in quanto si è voluto eludere la domanda centrale e cioè perché il personale di Techno Sky non può essere assorbito da ENAV. Resta ancora incomprensibile, a suo avviso, il motivo per il quale solo in Italia i servizi di navigazione aerea siano forniti da due diverse società. Concludendo, ritiene che non vi siano ragioni che impediscano l'integrale incorporazione di Techno Sky in ENAV che invece rappresenterebbe, senza dubbio, una misura di razionalizzazione dei costi e di efficienza.

5-10158 Sgambato: Peggioramento del servizio di trasporto ferroviario sulla tratta Roma-Napoli con particolare penalizzazione degli utenti della stazione Sessa Aurunca-Roccamonfina.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Camilla SGAMBATO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta giacché deve confermare che i disagi lamentati ed esposti nell'interrogazione in titolo persistono immutati. Segnalando che sarà sua cura continuare a insistere presso le competenti autorità regionali della Campania e del Lazio per arrivare ad una soluzione delle indicate problematiche, chiede che il Governo faccia, per parte sua, quanto gli è possibile.

Ricorda che i disagi segnalati vanno a colpire, oltre che il mondo del pendolarismo per motivi di lavoro, anche il diritto allo studio dei moltissimi studenti del territorio aurunco che quotidianamente devono raggiungere i loro luoghi di istruzione nelle province di Roma e Latina.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.

Schema di contratto di programma 2016-2021 – parte servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana SpA.

Atto n. 374.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di contratto di programma all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 febbraio 2017.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nella seduta del 25 gennaio è stata svolta la relazione introduttiva e che nella giornata del 31 gennaio si è tenuta l'audizione dell'Amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana SpA, Maurizio Gentile.

Roberta OLIARO (CI), invita il relatore a valutare se inserire nella proposta di parere uno specifico rilievo concernente la previsione di modalità consultive degli operatori di mercato prima di decidere il fermo ferroviario per attività di manutenzione non indifferibili. Ritiene, infatti, che ciò potrebbe minimizzare i possibili disagi degli operatori che si servono del servizio ferroviario ed evitare, così, quanto avvenuto, ad esempio, lo scorso ottobre quando il fermo ferroviario per l'esecuzione di lavori manutentivi a Genova Voltri, in combinazione con il coincidente divieto della circolazione dei mezzi adibiti al traffico merci per festività, ha provocato il blocco dei lavori manutentivi al porto di Genova per diversi giorni.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) chiede di conoscere quando la Commissione potrà procedere all'esame del contratto di

programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana SpA, riguardante la parte investimenti.

Emiliano MINNUCCI (PD), *relatore*, segnala alla collega Bruno Bossio che l'esame del nuovo contratto di programma avrà luogo presumibilmente nei prossimi mesi, mentre, come noto, non sarà oggetto di esame l'aggiornamento della parte riguardante gli investimenti per il 2016.

Tenuto anche conto delle indicazioni espresse dalla collega Oliaro, che condivide, formula una proposta di parere con osservazioni (*vedi allegato 4*).

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, in cui si procederà alla votazione della proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.10.

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.

COM(2016)710 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.

Doc. LXXXVII-bis, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, invita il relatore a svolgere la relazione introduttiva.

Vincenzo GAROFALO (AP-NCD-CpI), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 – Realizzare un’Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final) e i relativi allegati e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea riferita all’anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5) ai fini dell’espressione del parere.

Il programma di lavoro della Commissione europea per il 2017, che consta di una Comunicazione e di cinque allegati, illustra le principali iniziative che la Commissione europea intende avviare nel 2017. Nelle premesse della comunicazione, la Commissione europea evidenzia un quadro difficile e in evoluzione, contraddistinto da una ripresa economica ancora in fase iniziale segnalando che restano da affrontare le sfide connesse ai flussi migratori – che hanno messo a dura prova le frontiere esterne dell’Unione –, alla persistente minaccia terroristica, all’instabilità del vicinato orientale e meridionale e all’incertezza che ha fatto seguito al *referendum* del Regno Unito.

Segnala che la Commissione europea, pur rivendicando alcuni importanti risultati ottenuti nel corso del 2016 – dall’attivazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici alla rapida attivazione della Guardia di frontiera e costiera europea –, si dichiara consapevole di dover produrre un impegno ulteriore e significativo, lavorando nell’ambito delle dieci priorità indicate negli orientamenti politici presentati all’inizio del proprio mandato.

Ricorda che il 2017 sarà l’anno del sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma. Il 25 marzo 2017 rappresenterà quindi l’occasione per una serie di eventi e celebrazioni il cui approdo finale, d’intesa con la presidenza maltese di turno del Consiglio UE, sarà un Vertice in cui i 27 Paesi membri si riuniranno a Roma per il rilancio del processo di integrazione europea partendo proprio da iniziative concrete come quelle dirette a favorire la crescita economica e l’occupazione, a creare prospettive per i giovani, al rafforzamento della sicurezza interna ed esterna e a realizzare una politica migratoria efficace e di lungo termine.

Sottolinea che la Commissione europea delinea, quindi, le iniziative assunte nell’ambito dei dieci ambiti prioritari di intervento che, ricorda, sono: un nuovo impulso all’occupazione, alla crescita e agli investimenti; la creazione di un mercato unico digitale connesso; un’Unione dell’energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici; la creazione di un mercato unico più profondo e più equo con una base industriale più solida; maggiore integrazione e maggiore equità nell’Unione economica e monetaria; un accordo realistico e equilibrato di libero scambio con gli Stati Uniti; la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza, giustizia e di diritti fondamentali basato sulla reciproca fiducia; una nuova politica della migrazione; un ruolo più incisivo a livello mondiale ed un’Unione di cambiamento democratico.

Aggiunge che, rispetto a tale quadro di obiettivi, il Programma di lavoro reca 5 allegati: il primo raccoglie le 17 nuove iniziative legislative che saranno proposte dalla Commissione europea nell’arco del 2017; il secondo contiene ulteriori 18 iniziative legislative che la Commissione europea ha intenzione di intraprendere, volte esclusivamente a riesaminare e rivedere ambiti fondamentali della legislazione vigente, nell’ottica della semplificazione della normativa settoriale e di semplificazione normativa e burocratica delle diverse politiche dell’Unione (programma «REFIT»); l’allegato III individua 35 pro-

poste legislative già presentate, ritenute prioritarie e quindi meritevoli di essere adottate in tempi brevi; l'allegato IV indica le proposte legislative pendenti che la Commissione europea intende ritirare nell'arco di sei mesi (entro aprile 2017), in quanto non più coerenti con le priorità politiche del Programma; l'allegato V reca infine un elenco di atti normativi in vigore da abrogare in quanto obsoleti.

Sottolinea che anche la Relazione programmatica del Governo, è strutturata in cinque parti speculari in linea di massima al suddetto Programma.

A fini illustrativi darà conto di seguito delle principali iniziative che l'Esecutivo europeo intende avviare nel 2017, negli ambiti di interesse della IX Commissione Trasporti, riportando la posizione del Governo italiano sui medesimi argomenti.

Cominciando dal settore delle comunicazioni, segnala che la Commissione europea tratta ampiamente il tema del mercato digitale, anche considerato che in cima all'agenda della Commissione europea per il 2017 vi è il completamento dell'attuazione della Strategia per il mercato unico digitale, presentata nel maggio 2015 e già oggetto di esame da parte della nostra Commissione. In questo ambito, la Commissione europea intende accelerare l'adozione delle proposte legislative su tre specifici settori, che sono stati già oggetto di attenzione da parte della IX Commissione Trasporti.

Ricorda, infatti, con riguardo alla materia dei contratti digitali, che le Commissioni riunite IX Trasporti e X Attività produttive hanno approvato un documento finale con osservazioni essenzialmente riferite alla tutela dei dati personali da pratiche di profilazione commerciale e alla protezione dei consumatori a livelli non inferiori alle attuali discipline nazionali.

Quanto al tema degli abbonamenti a contenuti audiovisivi *online* e della portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* nel mercato interno, anch'esso, ricorda, è stato trattato dalle Commissioni riunite IX Trasporti e X Attività produttive, che hanno approvato un documento finale con osservazioni, con

particolare riferimento alla necessità di definire puntualmente il concetto di temporaneità della presenza in altro Stato membro sulla base di criteri inequivoci.

Infine, segnala, è stata oggetto di attenzione della IX Commissione Trasporti – che ha esaminato la proposta normativa in questione (COM(2016)43) – anche la delicata materia riguardante l'utilizzo della banda 700 MHz con specifico riferimento alla liberazione coordinata entro il 2020 della banda 694-790 MHz (« cosiddetta dei 700 MHz »), attualmente ampiamente utilizzata soprattutto in Italia per la televisione digitale terrestre. Ricorda che nel documento finale approvato dalla IX Commissione Trasporti sono state formulate osservazioni con particolare riferimento alla necessità di prorogare il termine per la liberazione della banda al 2022 e di riservare l'uso della banda di frequenza 470-694 MHz alla fornitura di servizi di media audiovisivi mediante digitale terrestre e alle apparecchiature PMSE audio senza fili fino al 2030.

Al riguardo, segnala che sulla citata proposta normativa COM(2016)43 lo scorso 14 dicembre le tre istituzioni europee hanno raggiunto un accordo politico su un approccio a livello dell'Ue che consentirà di fornire entro il 30 giugno 2030 servizi *internet* mobili di alta qualità in qualsiasi luogo (autostrade, spazi chiusi, grandi città, paesi isolati) e spianerà la strada a nuove applicazioni transfrontaliere, facilitando l'introduzione del 5G, ovvero la quinta e prossima generazione di tecnologia delle comunicazioni mobili, a partire dal 2020.

Evidenzia che la Commissione europea intende inoltre favorire un rapido *iter* delle proposte normative in tema di *geo-blocking*, sviluppo delle reti ad altissima capacità nonché della proposta in materia di media audiovisivi (2010/13/UE), relativa al coordinamento delle disposizioni degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. Segnala, altresì, che la Commissione europea intende adottare anche un'iniziativa per garantire alle autorità pubbliche

servizi di comunicazione via satellite affidabili, sicuri ed efficienti in termini di costi (GOVSATCOM – comunicazioni satellitari governative), nonché misure per facilitare la commercializzazione di servizi e dati spaziali.

Quanto al settore postale, rileva che viene considerata prioritaria dalla Commissione europea la regolamentazione in materia di consegna dei pacchi (COM(2016)285), volta ad aumentare la trasparenza dei prezzi e la sorveglianza regolamentare sui servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi. Infine ritiene che si può esprimere soddisfazione per la conferma di abolire le tariffe di *roaming* internazionale entro il primo semestre del 2017.

Rileva che in questi ambiti il Governo italiano, per quanto emerge dalla relazione programmatica, si dichiara impegnato a portare avanti le azioni per l'attuazione della Strategia, in particolare in materia di portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *on-line*, di geoblocking, nonché le iniziative concernenti il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche e la modernizzazione del quadro dell'audiovisivo continuando altresì a seguire con particolare attenzione le azioni e i negoziati in materia di standardizzazione al fine di consentire che dispositivi connessi (telefoni, computer e sensori) possano comunicare in modo sicuro e senza difficoltà. Viene inoltre manifestato eguale consenso e sostegno all'iniziativa relativa ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi.

Passando all'esame della materia dei trasporti e della mobilità, sottolinea che la Commissione europea ha innanzi tutto confermato l'intenzione di dare pronta attuazione dell'Accordo internazionale sulle emissioni degli aeromobili.

Segnala, inoltre, che essa intende proseguire nell'attuazione della Strategia europea per una mobilità a basse emissioni presentata nel luglio 2016, che mira ad aumentare l'efficienza dei trasporti e a ridurre le emissioni fino a giungere gradualmente ai veicoli a emissioni zero. Per conseguire questo obiettivo, viene annunciata la presentazione delle revisioni RE-

FIT dei regolamenti relativi alle autovetture e ai veicoli commerciali leggeri, delineando strategie intese a introdurre norme sulle emissioni basse o zero per il periodo successivo al 2020, e la direttiva sui veicoli puliti per migliorare gli incentivi e le norme nel settore degli appalti. Inoltre, sempre nell'ambito delle iniziative RE-FIT, indicate nell'Allegato II al Programma di lavoro, la Commissione europea annuncia la revisione delle norme in materia di trasporto combinato di merci, che sarà realizzata nel quarto trimestre 2017.

Con riferimento al Trasporto stradale, si evidenzia che nella relazione il Governo indica il suo sostegno per quelle iniziative, già definite «Pacchetto stradale», riguardanti molteplici argomenti quali l'autotrasporto, il mercato interno, gli aspetti sociali e la tariffazione delle infrastrutture. Al riguardo, sottolinea che si evidenzia come la problematica più sensibile per l'Italia sia quella concernente il trasporto di cabotaggio, rispetto al quale, negli anni e a più riprese, è stata manifestata – anche attraverso iniziative di stimolo alla Commissione europea con altri Stati membri – una forte contrarietà ad ipotesi di maggiore liberalizzazione, richiedendo interventi di chiarificazione della disciplina vigente al fine di renderne più semplici l'applicazione ed il controllo. In ogni caso, rimarca, l'obiettivo primario del Governo italiano è quello di giungere ad una sostanziale armonizzazione delle regole e alla loro effettiva applicazione in ambito europeo.

Evidenzia, inoltre, che con riferimento al trasporto marittimo, nella relazione del Governo si evidenzia che esso contribuirà a consolidare, nel settore marittimo, la politica europea in materia di *safety*, mentre, in materia di trasporto ferroviario, nel corso del 2017, provvederà a recepire le direttive e a dare attuazione ai regolamenti dell'Unione europea inerenti il quarto pacchetto ferroviario. Nel settore del trasporto aereo proseguiranno le attività negoziali per la stipula di accordi aerei tra l'Unione europea e altri paesi extracomunitari.

Segnala, infine, che nella Relazione programmatica il Governo annuncia innanzitutto che seguirà tutti i settori della politica dei trasporti che beneficiano di contributi europei e concorrerà, nell'ambito del CEF (*Connecting Europe Facility*), alla programmazione delle politiche di coesione 2014-2020 e, nell'ambito del FEIS (Fondo europeo per gli investimenti strategici), ai bandi della programmazione, in coerenza con il nuovo assetto delle Reti TEN-T e dei Corridoi multimodali. Nel corso del 2017, il Governo sarà, inoltre, impegnato nell'attuazione del PON « Infrastrutture e Reti 2014-2020 », volto a promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature delle principali infrastrutture di rete.

Conclusivamente, alla luce dei molteplici spunti che i documenti all'esame forniscono, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base degli elementi che emergeranno nel corso del dibattito.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-09966 Fabbri: Riallocazione della caserma Polfer della stazione di Bologna presso lo scalo merci San Donato e problematiche sui livelli di sicurezza della stazione e dei passeggeri in transito.

ALLEGATO 1

5-10307 Battaglia: Nomina del presidente dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Jonio e dello Stretto e profili di conflitto di interesse relativi a un possibile candidato secondo notizie di stampa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento al quesito posto segnalato che, come correttamente evidenziato dagli onorevoli interroganti, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 84 del 1994, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 169 del 2016, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata.

Il Presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea aventi

comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale.

Nel caso in esame, informo che ad oggi alcuna proposta è stata sottoposta alle regioni interessate per il rilascio della prescritta intesa.

Si rassicura, in ogni caso, che qualsiasi candidatura sarà adeguatamente valutata e verificata anche per i profili connessi all'inconferibilità ed incompatibilità ai sensi della normativa vigente.

ALLEGATO 2

5-09446 Liuzzi: Mancata incorporazione del personale della società Techno Sky da parte di ENAV e interruzione dell'internalizzazione dei suoi servizi tecnici presso di essa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento ai quesiti posti è stato interessato l'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV). La società Techno Sky, il cui intero capitale è detenuto da ENAV, nasce dal conferimento, nel 2006, in Vitrociset Sistemi S.r.l. del ramo d'azienda di Vitrociset S.p.A. afferente la logistica ATC (Air Traffic Control), attraverso un complesso ed articolato processo che ha visto intervenire tutti gli attori istituzionali competenti per ENAV, tra i quali si ricorda, a titolo esemplificativo, il Ministero azionista (MEF), il Ministero vigilante (MIT), le competenti commissioni parlamentari, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e, da ultimo, la Corte dei conti.

Pertanto, Techno Sky dal gennaio 2007 svolge attività di conduzione e manutenzione degli impianti e dei sistemi per il controllo del traffico aereo nazionale.

Per la tipologia di attività che Techno Sky svolge, nonché per la destinazione pressoché esclusiva delle medesime, di carattere strumentale e/o complementare a favore della controllante, essa si presenta come una tipica società *in-house*; per l'oggetto e per le modalità con le quali viene effettuata, l'attività rientra nel campo d'applicazione del vigente CCNL dell'industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti, applicato anche in epoca antecedente all'operazione di acquisizione del ramo d'azienda da Vitrociset.

Techno Sky opera in favore di ENAV sulla base di contratti di servizio inter-company con la società controllante. Il

CCNL metalmeccanico, come è noto, è scaduto il 31 dicembre 2015 ed è attualmente in fase di rinnovo.

Techno Sky è certificata dall'Organismo di Certificazione DNV-GL per la progettazione ed erogazione di servizi di installazione, manutenzione e assistenza tecnica HW e SW per impianti e sistemi elettronici ed infrastrutture a supporto delle operazioni relative alla navigazione aerea (settore EA: 19-28-33 della UNI EN ISO 9001:2008), un ambito dunque più ampio della conduzione degli impianti di condizionamento.

Il Regolamento (CE) 550/2004 stabilisce l'obbligo di certificazione per i fornitori di servizi della navigazione aerea che operino nel contesto del Cielo Unico Europeo. ENAV ha quindi conseguito tale certificazione dell'Autorità nazionale di vigilanza italiana – ENAC – fin dal 2007 per i servizi del traffico aereo, di informazione aeronautica, di meteorologia, di comunicazione, navigazione e sorveglianza, dichiarando che, per quanto attiene alle attività tecniche relative alla conduzione e manutenzione degli impianti operativi si avvale di Techno Sky.

ENAV mantiene il pieno controllo delle attività eseguite da Techno Sky, approvandone la pianificazione e le procedure organizzative, verificando l'esecuzione delle prestazioni anche tramite audit presso i vari siti presenti sul territorio nazionale.

L'assetto del gruppo ENAV in merito alla fornitura dei servizi della navigazione aerea è stato tra l'altro verificato dall'A-

genzia Europea per la sicurezza aerea (EASA) durante i controlli condotti su ENAC nel 2013 e nel 2015.

Il regolamento sui requisiti specifici del personale ATSEP (*Air Traffic Safety Engineering Personnel*) si applica ad ENAV in quanto fornitore di servizi della navigazione aerea e la sua applicazione viene estesa anche al personale Techno Sky in quanto organizzazione operativa subcontraente di ENAV. Per tale ragione in Techno Sky è stata emessa la procedura addestramento del personale tecnico ed ingegneristico, approvata da ENAV e più volte verificata da parte di ENAC.

Nell'ambito del più generale CCNL del trasporto aereo, è presente una parte speciale – i servizi complementari –, destinata anche ad aziende come Techno Sky, che, come detto, oggi applica il CCNL metalmeccanico. Il 21 gennaio 2015, Assocontrol, ENAV, Techno Sky e le OO.SS. dei settori del trasporto aereo e metalmeccanico hanno sottoscritto un verbale di incontro nel quale hanno convenuto di avviare un percorso di confronto congiunto al fine di valutare tutti gli aspetti di possibile armonizzazione contrattuale, pervenendo ad un nuovo e migliore assetto normativo unitario, che possa essere inclusivo di tutti i principi e valori di riferimento delle Società del Gruppo ENAV; il confronto è tutt'oggi in corso.

Riassumendo, quanto ai quesiti posti, ENAV ha precisato che, allo stato, non è prevista l'incorporazione della controllata Techno Sky in ENAV; ogni vigente norma sulla sicurezza del traffico aereo è pienamente rispettata dall'attuale assetto del Gruppo ENAV, certificata da ENAC, secondo le previsioni del Regolamento (CE) 550/04. Relativamente alle attività di conduzione e manutenzione degli impianti operativi, ENAV si avvale della controllata Techno Sky cui affida in house l'esecuzione di tali attività, mantenendone il pieno governo; tale assetto è, come detto, certificato da ENAC fin dal 2007 ed è stato verificato dall'Agenzia Europea per la sicurezza aerea.

Il Regolamento ATSEP è stato emesso da ENAC il 25 marzo 2015. In un periodo

di tempo antecedente l'emissione, ENAC ha proceduto alla consultazione pubblica del Regolamento tramite pubblicazione sul proprio sito web. In tale occasione ENAV si è limitata esclusivamente a segnalare aspetti di dettaglio.

Quanto alla maggiore aderenza alle normative vigenti sulla sicurezza del traffico aereo, ENAC, interessata al riguardo, ha precisato che la corrispondente normativa sugli ATSEP, contenuta nel Regolamento 1377/2016 requisiti comuni, è stata estesa anche al personale delle ditte appaltatrici.

La normativa ATSEP prevede, tra l'altro, che il fornitore di servizi che assume personale ATSEP istituisce un programma di addestramento e valutazione delle competenze che comprenda le mansioni e le responsabilità del personale ATSEP. Qualora il personale ATSEP sia impiegato da un'organizzazione appaltatrice, il fornitore di servizi garantisce che tale personale abbia ricevuto l'addestramento e disponga delle competenze previste in questa sottoparte.

Quanto al quesito su come si concili con il regolamento (CE) 550/04 la scelta di ENAV di delegare la funzione di controllo ad un *server provider* su personale di terzi, quale Techno Sky, ENAC ha rappresentato che l'articolo 1 del regolamento europeo 550/2004 evidenzia che lo stesso riguarda la fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo; è inteso a fissare requisiti comuni per la sicurezza e l'efficienza della fornitura dei servizi di navigazione aerea nella Comunità; si applica alla fornitura dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale, ai sensi e nell'ambito di applicazione del regolamento quadro.

La Società ENAV è certificata dall'ENAC quale fornitore dei servizi della navigazione aerea sulla base della rispondenza ai requisiti comuni del regolamento europeo 1035/2011, in tale contesto e per conto di ENAV, Techno Sky, in qualità di organizzazione operativa subcontraente, fornisce i servizi ingegneristici e tecnici a

sostegno del traffico aereo e servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza.

ENAV, nell'ambito del proprio sistema di gestione della qualità svolge un'attività sistematica e continuativa di supervisione e controllo sull'operato di Techno Sky.

Inoltre, ENAV, in accordo al regolamento (CE) 1035/2011 e alle norme di dettaglio emanate appositamente da ENAC assicura che il personale ingegneristico e tecnico, che utilizza e effettua la manutenzione di attrezzature ATM omologate per il loro utilizzo operativo, possieda e mantenga adeguate conoscenze che gli consentano di avere un'appropriata comprensione dei servizi per i quali opera così come degli effetti reali e potenziali della sua azione sulla sicurezza di tali servizi, nonché una comprensione sufficiente degli appropriati limiti operativi.

Da ultimo, in ordine al quarto quesito relativo alle ragioni per le quali siano state negoziate e generate normative che non adempiono ai regolamenti vigenti in materia di sicurezza del volo e a giudizio dell'interrogante pongono ENAV in con-

flitto con essi, ENAC ha segnalato che a fronte del ritardo dell'emissione del regolamento 1377/2016, i cui requisiti per i tecnici elettronici entreranno in vigore il 1° gennaio 2019, ha emesso un proprio regolamento di dettaglio, in attuazione del regolamento 1035/2011, antecedente al regolamento 1377/2016 che cesserà la sua vigenza al 31 dicembre 2018. Detto Regolamento ENAC è allineato con i requisiti vigenti e ha già recepito il percorso addestrativo innovato dal successivo regolamento 1377/2016.

Infatti, al momento della realizzazione del regolamento ENAC sugli ATSEP il nuovo percorso formativo che sarebbe stato introdotto dal regolamento 1377/2016 era già noto nei suoi elementi tecnici. Anche in questo caso, proprio in relazione alla situazione nazionale, il regolamento ATSEP prevede che lo stesso si applichi ai fornitori di servizio che impiegano personale ATSEP, ivi incluso il personale delle organizzazioni operative subcontraenti; pertanto, l'attuale normativa è allineata agli standard più moderni disponibili, sia nazionali che europei.

ALLEGATO 3

5-10158 Sgambato: Peggioramento del servizio di trasporto ferroviario sulla tratta Roma-Napoli con particolare penalizzazione degli utenti della stazione Sessa Aurunca-Roccamonfina.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'interrogazione in esame ricordo, in premessa, che la programmazione dei servizi regionali, che assicurano principalmente la mobilità della clientela pendolare, è di competenza delle singole Regioni, i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da Contratti di Servizio, nell'ambito dei quali vengono definiti il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare, sulla base delle risorse economiche rese disponibili dalle Regioni stesse.

Al riguardo Ferrovie dello Stato ha comunicato che la stazione di Sessa Aurunca è servita da collegamenti che rientrano nel Contratto di Servizio sia della Regione Lazio (FL/7) che della Regione Campania.

In particolare, ha evidenziato che la linea FL7 è una linea abbastanza critica in termini di puntualità e regolarità; la circolazione ferroviaria nelle ore con forte afflusso pendolare, infatti, è particolarmente intensa e i collegamenti ferroviari regionali viaggiano su una linea caratterizzata da diverse tipologie di treni: regionali, treni a media/lunga percorrenza e treni merci.

Nel 2016 la puntualità percepita dall'utenza, senza alcuna esclusione, non riusciva a superare l'80 per cento durante l'intera giornata e nella fascia pomeridiana – 16/20 – la puntualità media era addirittura del 75 per cento (dati da gennaio a dicembre 2016).

Con il cambio orario di dicembre 2016, pertanto, soprattutto al fine di migliorare la regolarità dei collegamenti Trenitalia, d'intesa con la Regione, ha elaborato per la linea FL7 un nuovo

modello di esercizio, diversificando il servizio tra extraurbano, con tutte le fermate, e regionale veloce da/per Napoli, con poche fermate e tempi di percorrenza notevolmente ridotti rispetto all'orario precedente.

Inizialmente, per i servizi veloci tra Roma e Napoli erano previste solo le fermate di Aversa, Villa Literno, Formia e Latina; in aggiunta a tali servizi, sono stati inseriti servizi di « adduzione », trattasi di treni con tutte le fermate tra Napoli e Formia e tra Formia e Roma.

Inoltre, a seguito dei tavoli tecnici tenuti nel mese di novembre 2016 con la Regione Lazio, anche con la presenza delle istituzioni locali, già con l'orario varato l'11 dicembre 2016, sono state apportate alcune variazioni al modello di offerta, con l'arretramento/prolungamento di alcuni treni della tratta Roma-Formia a Minturno e 1 treno in fascia pendolare mattutina (12202) arretrato a Sessa Aurunca.

A partire dai primi giorni di gennaio 2017, un secondo intervento ha previsto – al fine di soddisfare la clientela proveniente dal territorio campano e da Minturno ed evitare il cambio a Formia – l'arretramento di 9 treni da Formia a Minturno e il prolungamento di 6 treni da Formia su Minturno.

Infine, d'intesa con la Regione Campania, dal 2 gennaio scorso sono state altresì inserite tre nuove coppie di collegamenti regionali veloci tra Roma e Napoli con servizio viaggiatori anche a Sessa Aurunca ed è stata assegnata la

fermata di Sessa Aurunca al regionale veloce delle ore 17.56 da Roma Termini.

Da ultimo, Trenitalia e RFI (gestore dell'infrastruttura) hanno comunicato che, su indicazione e in accordo con le due

Regioni committenti, stanno verificando ulteriori soluzioni atte a risolvere le criticità che ancora vengono evidenziate come persistenti a seguito dell'adozione del nuovo modello.

ALLEGATO 4

Schema di contratto di programma 2016-2021 – parte servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana SpA (Atto n. 374).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di contratto di programma 2016-2021 – parte servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana SpA (Atto n. 374),

premessi che:

il precedente Contratto di programma, parte servizi, riferito al periodo 2012-2014, è stato prorogato, in via contrattuale, fino al 2015, per poi essere ulteriormente prorogato con legge per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto, ai medesimi patti e condizioni già previsti, comunque non oltre il 31 dicembre 2016 (articolo 7, comma 9, del decreto-legge n. 210 del 2015);

lo schema di Contratto di programma in esame per la disciplina del finanziamento delle attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ferroviaria ha durata di 6 anni, prorogabili, già in via contrattuale di altri 2 (*ex* articolo 4 del testo del contratto di programma) e prende data dal 1° gennaio 2016;

non sarà sottoposto all'esame della Commissione l'Aggiornamento 2016 del contratto di programma 2012-2016, parte investimenti, che risulta essere stato approvato in via legislativa ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 193 del 2016;

l'articolo 7, per i sei anni di durata del contratto, riconosce risorse pari a

5.853 milioni di euro per le manutenzioni ordinarie e le spese relative alla *safety*, alla *security* e alla navigazione e 4.500 milioni di euro per le manutenzioni straordinarie, di cui risultano finanziati a legislazione vigente 3.991 milioni di euro mentre non risulta coperto il fabbisogno relativo all'annualità 2021, pari a 750 milioni di euro;

a tale fabbisogno occorre aggiungere 222 milioni di euro per il progetto « Gate » (volto al miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle stazioni ferroviarie) e per i servizi di assistenza alle persone con mobilità ridotta (PMR), la cui crescente domanda genera un incremento degli oneri di cui il gestore ha evidenziato la necessità di copertura con ulteriori finanziamenti ovvero con l'applicazione di coefficienti di maggiorazione del canone;

preso atto che le Commissioni parlamentari sono chiamate ad esprimersi a distanza di circa tredici mesi dall'inizio della sua validità, secondo una tempistica comunque più stringente rispetto al passato;

rilevato che il testo all'esame presenta alcuni elementi di novità riferiti alla durata, all'oggetto nonché agli obblighi che ricadono sul gestore e all'inserimento di nuovi indicatori di *performance* orientati agli utenti su tematiche relative alla sicurezza *customer satisfaction* ed ambiente;

condivisa l'impostazione programmatica a valenza pluriennale degli impegni e degli obiettivi concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria definita nel Contratto in esame;

preso atto positivamente dell'impegno espresso nel corso dell'audizione dell'Amministratore delegato di RFI, volto a favorire l'uso della rete ad alta velocità anche per il trasporto delle merci in un quadro di suo sviluppo intermodale;

considerate le problematiche, ancora recentemente emerse, nella fruizione del servizio ferroviario, principalmente ad alta velocità, da parte dei pendolari cui è necessario dare risposta su più versanti, ivi compreso quello relativo al grado di intensità nell'utilizzo della rete ferroviaria;

evidenziato che il prevedibile incremento della domanda di trasporto su ferro rischia di incontrare una rigidità nell'offerta conseguente alla congestione dei principali nodi ferroviari cui occorre ovviare anche attraverso un ampliamento della rete nazionale attualmente disponibile;

apprezzati i risultati conseguiti da RFI negli ultimi anni, in termini di incremento dei livelli di sicurezza sulla rete nazionale e richiamato il termine del marzo 2017 fissato dal decreto ministeriale 5 agosto 2018 in relazione al rilascio delle autorizzazioni di sicurezza ai gestori delle infrastrutture ferroviarie regionali e dei connessi requisiti di cui devono essere dotate le medesime reti ferroviarie;

segnalato infine che l'articolo 6, comma 3, reca erroneamente il riferimento interno al comma 2 dell'articolo 7, da correggere con il riferimento al comma 4 del medesimo articolo, e che il portato dispositivo dell'articolo 9 comma 4 appare meramente ripetitivo rispetto a quanto statuito dal comma 2 del medesimo articolo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) sia valutata l'opportunità di adeguare il Contratto e le relative risorse per rispondere alla crescente richiesta di servizi di assistenza alle persone con mobilità ridotta al fine di estenderne e potenziarne l'offerta su tutto il territorio nazionale;

b) sia valutata altresì l'opportunità di modulare gli impegni contrattuali allo scopo di estendere il progetto « Gate » alle altre stazioni a grande afflusso di viaggiatori, a partire da quella di Napoli;

c) si verifichi l'opportunità di privilegiare l'attività di manutenzione straordinaria contrattualmente prevista – ivi compresa l'adozione di innovativi strumenti tecnologici – al fine di rendere possibile una maggiore intensità di traffico sulle tratte più utilizzate dai pendolari;

d) con riferimento alle attività volte al decongestionamento dei principali nodi ferroviari e all'incremento dell'offerta attraverso la configurazione di una rete ferroviaria con maggiore capacità, si verifichi la possibilità di utilizzare anche linee attualmente in gestione ad enti territoriali affidando a RFI i compiti di gestione e di attrezzaggio secondo i più avanzati *standard*;

e) si verifichi la possibilità che le pluriennali competenze sviluppate da RFI possano essere utilizzate nel processo di adeguamento tecnico volto a rendere compatibili le reti regionali alla rete nazionale con particolare riguardo alla sicurezza della rete;

f) a valutare l'opportunità di prevedere una specifica clausola contrattuale che renda possibile – al fine di dare maggiori certezze agli operatori di mercato – per i soggetti economici interessati di concordare con RFI i tempi di svolgimento di interventi manutentivi ove non siano di particolare urgenza o tassatività.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; <i>b)</i> Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; <i>c)</i> Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011. C. 2714 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	104
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. COM(2016)710 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-bis, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) ...	106

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio: Verso una politica commerciale solida per l'UE nell'interesse della crescita e dell'occupazione. (COM(2016) 690 final e Allegato).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di <i>dumping</i> da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea. (COM(2016) 721 final) (<i>Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	118
ALLEGATO (<i>Proposta di documento finale</i>)	120

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 febbraio 2017. – Presidenza del presidente **Guglielmo EPIFANI**.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; *b)* Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a

Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011.

C. 2714 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, illustra i contenuti del provvedimento in titolo.

L'Accordo euromediterraneo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e Israele, concluso il 10 giugno 2013, risponde all'esigenza di liberalizzare l'accesso al mercato, di creare nuove opportunità di investimento per gli Stati membri e di garantire pari diritti e opportunità ai vettori aerei sia dell'Unione europea sia israeliani. L'entrata in vigore dell'Accordo, destinato a sostituire gli accordi bilaterali esistenti e attualmente in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea e lo Stato d'Israele, contribuirà ad agevolare, come si sottolinea nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, i necessari processi di fusione e di consolidamento di soggetti imprenditoriali dell'Unione in grado di confrontarsi con le dinamiche di mercato mondiali. Ricordo che due analoghi accordi, con il Marocco e la Giordania, fatti a Bruxelles rispettivamente il 12 dicembre 2006 e il 15 dicembre 2010 – i primi stipulati con Paesi non europei sulla scia delle linee-guida inaugurate dalla Commissione europea nel marzo 2005 allo scopo di giungere alla conformità degli accordi bilaterali con la nor-

mativa comunitaria in vigore – sono stati ratificati dall'Italia rispettivamente con le leggi n. 158 del 13 ottobre 2009 e n. 8 del 2 febbraio 2012. La finalità dell'Accordo è rappresentata dall'istituzione di uno spazio aereo liberalizzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e lo Stato d'Israele, nel cui ambito i vettori di entrambe le Parti potranno stabilirsi liberamente, fornire liberamente i loro servizi sulla base dei principi commerciali, competere su base equa e paritaria, nonché essere soggetti a condizioni regolamentari equivalenti e armonizzate.

Per quanto concerne la seconda delle intese in esame, l'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e la Moldova, valgono pienamente le considerazioni generali già formulate con riguardo all'Accordo UE-Israele sul trasporto aereo. L'Accordo si compone di 29 articoli e quattro Allegati: anche in questo caso le disposizioni corrispondono in massima parte a quelle già illustrate nell'esame dell'accordo UE-Israele.

Passando al contenuto dell'Accordo, del giugno 2011, tra l'Unione europea, gli Stati Uniti, l'Islanda e la Norvegia ed all'Accordo addizionale applicativo tra l'Unione europea, l'Islanda e la Norvegia, l'insieme di tali strumenti è volto ad estendere all'Islanda e alla Norvegia, cui già si applica l'Accordo sui trasporti aerei tra Stati Uniti e Unione europea del 2007, anche la versione di detto accordo come modificata dal Protocollo del 24 giugno 2010. La relazione introduttiva ricorda come Islanda e Norvegia abbiano preso parte come osservatori già alla fase negoziale che condusse poi alla stipula del protocollo del 2010: al termine di tali negoziati fu concordato in merito alla possibilità di una proposta di Islanda e Norvegia di poter accedere anche al protocollo. Viene peraltro evidenziato che entrambi i Paesi, pur non appartenenti all'Unione europea, sono parti integranti – con numerosi altri Paesi del Vecchio Continente – dello spazio aereo comune europeo cui ha dato vita l'accordo ECAA del 9 giugno 2006, ratificato dall'Italia con la legge 4 giugno 2010, n. 91. Per quanto concerne le finalità e la

portata dello spazio aereo comune transatlantico – va tra l'altro ricordato anche l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e l'Unione europea del 17 dicembre 2009, ratificato dal nostro Paese con la legge 1° febbraio 2012, n. 6 – cui l'accordo tra Stati Uniti e Unione europea del 2007 e il successivo protocollo di modifica hanno dato vita, valgono le considerazioni già formulate a proposito dell'accordo tra Unione europea e Israele.

Da ultimo, l'Accordo sul trasporto aereo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concluso il 30 aprile 2007, costituisce un significativo superamento della precedente – e tuttora vigente – dimensione bilaterale nel campo degli accordi sui servizi aerei. Infatti, oltre ad aprire gradualmente i rispettivi mercati del trasporto aereo – realizzando in prospettiva un mercato unico transatlantico del trasporto aereo –, esso prevede l'allineamento delle relazioni tra gli Stati Uniti e i vari Stati membri della UE nel settore aereo ad alcuni elementi di base della legislazione comunitaria, come la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la tutela dei consumatori e dell'ambiente. In tal modo viene inoltre risolto il problema dell'incompatibilità con la pertinente normativa comunitaria di alcuni degli accordi bilaterali con gli USA tuttora in vigore, a suo tempo rilevata dalla Corte di giustizia UE. Si segnala che l'Accordo in oggetto appartiene alla categoria degli accordi cosiddetti « misti », in quanto esso, oltre alle disposizioni più strettamente economico-commerciali, da tempo delegate all'Unione europea, contiene anche ulteriori previsioni di competenza del diritto interno degli Stati membri, dei quali pertanto è necessaria la ratifica. Nel giugno 2010 è stato sottoscritto a Lussemburgo un protocollo di modifica, negoziato dalle Parti in ottemperanza all'obbligo stabilito dall'articolo 21 dell'Accordo del 2007, di avviare una seconda fase negoziale, al fine di progredire nella realizzazione in un mercato transatlantico del trasporto aereo sempre più aperto e integrato, entro 60 giorni a decorrere dal 30 marzo 2008. Lo

stesso articolo 21, paragrafo 3, autorizzava le Parti a sospendere in tutto o in parte i diritti di cui all'Accordo stesso, in caso di mancata conclusione di un accordo di seconda fase. Si riserva quindi di formulare una proposta di parere favorevole.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.35.

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.

COM(2016)710 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.

Doc. LXXXVII-bis, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che la Relazione programmatica è esaminata congiuntamente con gli strumenti di programmazione politica e legislativa dell'UE, secondo la procedura prevista dal parere della Giunta per il regolamento della Camera del 14 luglio 2010 in base alla quale tutte le Commissioni permanenti (per i profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze) esprimono un parere, mentre l'esame generale è svolto dalla XIV Commissione Politiche dell'UE, che presenta una relazione all'Assemblea. La discussione in Assemblea di norma si

conclude con l'approvazione di atti di indirizzo al Governo. Osserva che nella seduta odierna si apre l'unica procedura annuale che consente potenzialmente a tutti gli organi parlamentari – le 14 Commissioni permanenti e l'Assemblea – di esprimersi in modo organico, coerente e, al tempo stesso, approfondito sulle linee di azione del nostro Paese a livello europeo.

Adriana GALGANO (CI), *relatrice*, espone in sintesi i contenuti dei documenti in titolo.

Osserva che I provvedimenti in esame rappresentano una vera e propria « sessione europea di fase ascendente », dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità delle istituzioni europee e quelle del Governo, introdotta a partire dal 2011 per effetto della combinazione di modifiche legislative e di pronunce della Giunta per il regolamento della Camera. In particolare, la *Relazione programmatica* è predisposta ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012 (che riproduce in larga misura l'articolo 15 della legge n. 11 del 2005). In base a questa disposizione, il Governo presenta ogni anno, entro il 31 dicembre, una relazione recante indicazione di obiettivi, priorità e orientamenti che intende seguire a livello europeo nell'anno successivo ed entro il 28 febbraio, una *Relazione consuntiva*, recante indicazione delle attività svolte a livello europeo nell'anno precedente.

Si segnala che il 25 ottobre 2016 la Commissione europea ha presentato il proprio *Programma di lavoro per il 2017*, che consta di una comunicazione (COM(2016)710), accompagnata da cinque allegati relativi, rispettivamente, alle nuove iniziative da presentare (allegato I); alle iniziative connesse al programma REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme), che fanno dunque seguito a un riesame dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (allegato II); alle proposte prioritarie in sospeso (allegato III); alle proposte legislative pendenti che la Commissione intende ritirare nell'arco di sei mesi, dunque entro il mese di aprile

(allegato IV) e alle disposizioni legislative in vigore da abrogare in quanto superate o obsolete (allegato V).

La *Relazione programmatica* è strutturata in cinque parti, nelle quali i capitoli seguono, in generale, il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017. La prima parte, che riguarda lo sviluppo del processo di integrazione europea e le questioni istituzionali, riporta l'azione che il Governo intende assumere per un rilancio dell'integrazione politica europea e un rilancio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea. La seconda parte è dedicata alle priorità da adottare nel quadro di politiche orizzontali (come le politiche per il mercato unico dell'Unione) e settoriali quali le strategie in materia di migrazione, politiche per l'impresa, politiche per il rafforzamento di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La terza parte illustra gli orientamenti del Governo in materia di politica estera e di sicurezza comune, politica di allargamento, vicinato e di collaborazione con Paesi terzi. La quarta parte è dedicata alle strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea con particolare riguardo alle celebrazioni del 60° anniversario dei Trattati di Roma. Infine, la quinta parte completa il quadro con una sezione dedicata al ruolo di coordinamento delle politiche europee, svolto dal Comitato Interministeriale per gli Affari europei e al tema dell'adeguamento del diritto interno al diritto dell'Unione europea, con la consueta finestra sulle attività di prevenzione e soluzione delle procedure di infrazione. Completano il testo quattro Appendici con specifici riferimenti al *Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017*, al Programma del Trio di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea (valido fino al 30 giugno 2017) e ad un prospetto dedicato alle risorse del bilancio dell'Unione europea per il 2017.

In relazione alle competenze della Commissione Attività produttive si evidenziano le seguenti priorità indicate nel *Programma di lavoro*, le eventuali nuove

proposte evidenziate nell'ambito degli allegati e quanto intende porre in essere il Governo italiano così come descritto nella *Relazione programmatica*.

In cima all'agenda della Commissione europea per il 2017 vi è il completamento dell'attuazione della Strategia per il mercato unico digitale (COM(2015) 192), presentata nel maggio 2015 attraverso la quale l'Esecutivo europeo mira a « liberare il potenziale del commercio elettronico in Europa », sviluppando un'economia digitale in grado di espandere i mercati e creare nuova occupazione attraverso il superamento della frammentazione esistente. La Strategia, secondo la Commissione europea, potrebbe inoltre generare in Europa fino a 250 miliardi di euro di crescita aggiuntiva nel corso del suo mandato. Si ricorda che la X Commissione ha deliberato insieme alla Commissione Trasporti il 18 maggio 2016 il documento finale XVIII, n. 37, in cui tra le numerose osservazioni, alla lettera *d*) si sollecita che « la circolazione dei dati avvenga in un ambiente che garantisca la massima sicurezza...in particolare, appare assolutamente indispensabile garantire una adeguata tutela dei minori, i cui dati non possono essere oggetto di trasferimento o cessione, in coerenza con gli standard della normativa nazionale ». A questo documento la Commissione ha risposto, nell'ambito del dialogo politico, con lettera del 26 agosto 2016.

Congiuntamente alla Comunicazione COM (2015) 192, le Commissioni IX e X hanno esaminato anche le seguenti comunicazioni:

COM(2015) 627: « Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno »;

COM(2015) 633: « Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico »;

COM(2015) 634: « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consi-

glio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale »;

COM(2015) 635: « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni ».

Su queste ultime comunicazioni le Commissioni IX e X hanno approvato i seguenti documenti finali:

Doc. XVIII, n. 38, che esprime una valutazione favorevole con osservazioni sulla COM(2015) 627;

Doc. XVIII, n. 39, che esprime una valutazione favorevole con una condizione osservazioni sulle COM(2015) 633 e COM(2015) 634. Si ricorda che la condizione, relativa alla previsione che i contenuti digitali possono essere forniti anche in cambio di una controprestazione non pecuniaria consistente nel consenso all'accesso a dati personali, sottolinea la necessità di garantire l'esclusione della configurabilità della pratica del cosiddetto *profiling* commerciale, ossia dell'insieme delle attività che, attraverso l'elaborazione dei dati conferiti, consentono all'azienda di « etichettare » il cliente, mediante operazioni di classificazione basate sulla selezione dei suoi gusti e preferenze;

Doc. XVIII, n. 40, che esprime una valutazione favorevole con osservazioni sulla COM(2015) 635.

A tutti questi documenti inviati, oltre che al Senato e al Governo italiano, alla Commissione europea, al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea, la Commissione ha risposto con lettera nell'ambito del dialogo politico tra istituzioni europee e Stati nazionali.

Nell'ambito della Strategia del mercato unico digitale le Commissioni riunite IX e X hanno inoltre esaminato le seguenti comunicazioni:

COM(2016) 176: « Priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale »;

COM(2016) 178: « Iniziativa europea per il *cloud computing* – Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa »;

COM(2016) 180: « Digitalizzazione dell'industria europea Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale ».

Su queste tre Comunicazioni le Commissioni hanno approvato il Doc. XVIII, n. 48, che ha espresso una valutazione favorevole con osservazioni sulla COM(2016) 176, il Doc. XVIII, n. 49, che ha espresso una valutazione favorevole con osservazioni sulla COM (2016) 178, e il Doc. XVIII, n. 50, che ha espresso una valutazione favorevole con osservazioni sulla COM(2016) 180. Sui documenti approvati, come di consueto, la Commissione europea ha fornito il suo riscontro nell'ambito del dialogo politico.

Come preannunciato nel Programma di lavoro, la Commissione europea ha presentato:

un pacchetto REFIT sull'IVA;

un pacchetto sulla protezione dei dati;

iniziative in materia di economia dei dati.

La Commissione europea segnala alcune importanti proposte pendenti sulle quali nel 2017 prevede di collaborare strettamente con il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE al fine di accelerarne l'iter negoziale e di assicurarne ad una rapida adozione. La Commissione annuncia inoltre che lavorerà in stretta collaborazione con i colegislatori al fine di far progredire rapidamente le proposte attuative della Strategia già presentate.

La Commissione, infine, intende tenere fede alla promessa di abolire le tariffe di *roaming* internazionale entro il primo semestre del 2017.

Si tratta in particolare delle proposte legislative in materia di:

1. Contratti digitali. Il 9 dicembre 2015 la Commissione europea ha presen-

tato un pacchetto di misure concernenti il commercio elettronico che mirano a sfruttarne appieno il potenziale. Il pacchetto si compone di tre provvedimenti: una comunicazione concernente i contratti nel settore digitale (COM(633)2015) e due proposte di direttiva riguardanti, rispettivamente, la fornitura di contenuti digitali (COM(634)2015) e le vendite a distanza di beni materiali (COM(635)2015). Le proposte di direttiva hanno lo scopo di armonizzare determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti digitali e di vendita a distanza di beni. In particolare, le proposte di direttiva recano alcune disposizioni sulla conformità del prodotto e sui rimedi a disposizione dei consumatori in caso di difetto di conformità con le previsioni contrattuali. Ricordo che queste proposte sono state esaminate dalle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive), che il 18 maggio 2016 hanno approvato il documento finale XVIII, n. 39, in cui hanno formulato alcune osservazioni, con particolare riferimento alla necessità che vengano tutelati i dati personali – in particolare dei minori – da pratiche di profilazione commerciale e che l'armonizzazione delle regole a livello europeo non comporti un arretramento del livello di protezione dei consumatori rispetto alle attuali discipline nazionali. Inoltre, si fa riferimento alla necessità di estendere il risarcimento del danno anche alle componenti non patrimoniali dello stesso; di garantire servizi elettronici plurilingue avvalendosi degli strumenti offerti dalla linguistica computazionale, al fine di superare le barriere linguistiche; garantire che i costi di adeguamento alle nuove norme a carico dei fornitori non vengano trasferiti sui consumatori finali. A questo documento la Commissione europea ha risposto, nell'ambito del dialogo politico, con lettera del 17 agosto 2016.

2. Abbonamenti a contenuti audiovisivi online. Il 9 dicembre 2015 la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento COM(2015) 627, in materia di portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato

interno. In particolare, la proposta intende garantire che gli abbonati a servizi di contenuti *online* nell'Unione, quando siano temporaneamente presenti in uno Stato membro diverso da quello di residenza, abbiano accesso a tali servizi e possano fruirne. La proposta è stata esaminata dalle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive) che hanno approvato il documento finale XVIII, n. 38, in cui hanno formulato alcune osservazioni, con particolare riferimento alla necessità di definire puntualmente il concetto di temporaneità della presenza in altro Stato membro sulla base di criteri inequivoci, al fine di evitare incertezze in sede di applicazione della norma, che potrebbe prestarsi a interpretazioni differenti tra diversi Stati membri, inficiando in tal modo l'obiettivo di un approccio comune. A questo documento la Commissione ha risposto, nell'ambito del dialogo politico, con lettera del 12 agosto 2016.

In merito all'attuazione della Strategia per il mercato unico digitale, nella relazione si dice che il Governo italiano sarà chiamato a portare avanti le azioni per l'attuazione della Strategia e i negoziati già in corso riguardanti le misure adottate nei diversi settori di interesse: in particolare, in materia di portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *on-line*, *copyright*, *geoblocking*, servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, nuovo codice delle comunicazioni elettroniche e modernizzazione del quadro dell'audiovisivo.

Il Governo annuncia, inoltre, che continuerà a seguire con particolare attenzione le azioni e i negoziati in materia di:

1. Tutela dei consumatori. Il 25 maggio scorso la Commissione europea ha presentato la proposta di revisione del regolamento (CE) 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori COM(2016) 283. La proposta si prefigge di sviluppare meccanismi di cooperazione più efficienti tra le autorità nazionali al fine di ridurre il danno arrecato ai consumatori dalle in-

frazioni intra-UE (che pregiudicano i consumatori in uno Stato membro ma hanno un elemento transfrontaliero) e diffuse (che riguardano almeno due Stati membri) della normativa UE a tutela dei consumatori. Ricordo che la X Commissione lo scorso 31 gennaio ha approvato il documento finale XVIII, n. 62, in cui tra le altre osservazioni, si sottolinea che l'obiettivo del rafforzamento delle garanzie per i consumatori, che nella proposta si fonda essenzialmente sulle procedure e sugli strumenti di intervento nonché sulla cooperazione tra le autorità nazionali e sui poteri della Commissione europea, deve essere perseguito anche con un'iniziativa delle istituzioni europee per rendere più omogenee le discipline nazionali che tutelano i consumatori, soprattutto sotto il profilo sanzionatorio;

2. *e-Government*. La Commissione europea lo scorso 19 aprile ha presentato una comunicazione concernente il Piano d'azione dell'UE per *l'e-Government 2016-2020* per accelerare la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni COM(2016) 179, in cui viene proposta una serie di misure da lanciare entro la fine del 2017. In base al Piano, le pubbliche amministrazioni dovrebbero fornire servizi digitali come opzione preferita tramite un unico punto di contatto o uno sportello unico. Il piano si propone, inoltre, di tradurre concretamente il principio « una tantum » per cui le pubbliche amministrazioni dovrebbero evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già fornite. Viene, altresì, affermato il principio della interoperabilità per definizione, per cui i servizi pubblici dovrebbero essere progettati in modo da funzionare in tutto il mercato unico, in virtù della libera circolazione dei dati e dei servizi digitali nell'Unione europea. Viene sottolineata, infine, l'esigenza di accelerare la diffusione dell'identificazione elettronica e dei servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (uso transfrontaliero e intersettoriale dell'identificazione elettronica (eID)).

La Commissione europea annuncia che nel corso dell'anno valuterà i progressi compiuti nell'attuazione della Strategia al fine di identificare i settori che necessitano di ulteriori sforzi da parte dei colegislatori e di ulteriori misure. La Presidenza maltese annovera il completamento del mercato unico digitale tra le proprie priorità del proprio programma di lavoro e si è impegnata a far avanzare i dossier legislativi presentati nell'ambito della Strategia per il mercato unico digitale presentata dalla Commissione europea. In particolare, darà precedenza al pacchetto di proposte sul commercio elettronico che, oltre alla proposta sui geoblocchi e alla proposta sulla consegna transfrontaliera dei pacchi, comprende anche la proposta riguardante l'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. Inoltre, la Presidenza si impegnerà a far progredire i negoziati sulle proposte riguardanti la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuto digitale, il superamento delle tariffe di *roaming*, il refarming della banda 700 MHz e il *Wi-Fi* gratuito in tutti i centri abitati.

Per quanto riguarda le politiche in tema di Unione dell'energia e cambiamenti climatici priorità della Commissione saranno l'attuazione della Strategia dell'Unione dell'energia, dell'Accordo di Parigi sul clima e dell'Accordo internazionale sulle emissioni degli aeromobili. Come annunciato nel *Programma di lavoro*, la Commissione europea il 30 novembre scorso ha presentato il pacchetto legislativo « Energia pulita per tutti gli europei », a completamento delle iniziative previste nell'ambito della Strategia dell'Unione dell'energia.

Il pacchetto persegue i seguenti obiettivi:

mettere l'efficienza energetica al primo posto;

conseguire la leadership mondiale nel campo delle energie rinnovabili;

garantire un trattamento equo ai consumatori.

Il pacchetto si compone della Comunicazione « Energia pulita per tutti gli eu-

ropei » – (COM(2016)860) – e di otto proposte legislative in materia di fra le quali si segnalano:

mercato dell'energia elettrica (COM(2016) 861), COM(2016) 862), (COM(2016) 863) e COM(2016) 864);

energie rinnovabili (COM(2016) 767);

efficienza energetica (COM(2016) 761 e COM(2016) 765);

governance (COM(2016) 759): il Governo italiano, che considera la *governance* uno strumento fondamentale per il funzionamento dell'Unione dell'energia, intende lavorare affinché si arrivi rapidamente alla definizione di una serie di indicatori precisi e affidabili.

La Presidenza maltese intenderebbe avviare il dibattito su tutte le proposte del pacchetto « Energia pulita » nell'ambito della riunione del Consiglio TTE-energia che si terrà a giugno 2017. Fanno parte del Pacchetto anche i seguenti documenti:

Relazione sui prezzi e i costi dell'energia in Europa (COM(2016) 769);

Rapporto finale sull'indagine sui meccanismi nazionali per la remunerazione delle capacità (COM(2016) 752);

Comunicazione « Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019 » (COM(2016) 773);

Comunicazione « Nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita » (COM(2016) 763): le Commissioni riunite VIII e X hanno iniziato l'esame di questa comunicazione lo scorso 25 gennaio;

Comunicazione « Una Strategia europea per i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi » (COM(2016) 766).

Le altre iniziative annunciate dalla Commissione europea riguardano l'attuazione della Strategia europea per una mobilità a basse emissioni presentata nel luglio 2016, che mira ad aumentare l'efficienza dei trasporti e a ridurre le emis-

sioni fino a giungere gradualmente ai veicoli a emissioni zero.

La Commissione europea raccomanda l'esame in via prioritaria da parte del Parlamento europeo e del Consiglio di una serie di proposte pendenti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento energetico del gas (COM(2016) 52). I lavori in seno al Consiglio TTE-energia dell'Ue sono stati caratterizzati da divergenze su alcuni punti particolarmente controversi (cooperazione regionale, trasparenza e solidarietà), sui quali nel mese di dicembre è stato possibile raggiungere un compromesso che ha aperto la strada ad un primo mandato negoziale al Consiglio per avviare il confronto con il Parlamento europeo. In tema di cooperazione regionale il Governo italiano sostiene la necessità di un sistema flessibile basato su una valutazione dei rischi e non su una ripartizione regionale predefinita, come proposto dalla Commissione europea. In tema di solidarietà ritiene necessario considerare come « clienti protetti » anche gli impianti di generazione elettrica a gas naturale essenziali per il mantenimento della sicurezza del sistema elettrico italiano e richiede una riflessione approfondita sui meccanismi di intervento, tra cui le compensazioni finanziarie. In materia di trasparenza e scambio di informazioni, richiede lo snellimento di alcuni dati. La proposta è considerata prioritaria dalla Presidenza maltese che su esso mira a raggiungere un accordo politico con il Parlamento europeo.

La proposta di regolamento (COM(2016) 52) è stata esaminata dalla X Commissione che il 29 giugno 2016 ha approvato il documento finale XVIII, n. 44, nel quale si è fatto riferimento in particolare all'opportunità di stabilire che, una volta realizzate tutte le opere infrastrutturali necessarie per garantire la piena interconnessione delle reti in Europa, la suddivisione in regioni risulterà superata e il principio di solidarietà dovrà trovare attuazione a livello continentale; introdurre un maggior grado di flessibilità in modo da consentire agli Stati membri che lo ritengono opportuno di far parte anche di più regioni contemporaneamente,

tenendo conto della situazione infrastrutturale già in essere e dei progetti in corso di realizzazione ai sensi della normativa sulle reti energetiche TEN-E, nonché delle interconnessioni per il tramite di un Paese terzo (es. la Svizzera, attraverso la quale passano importanti rotte di approvvigionamento, come il *Transitgas*); ricomprendere negli accordi per la concreta applicazione del principio di solidarietà, da concordare tra gli Stati membri interessati, anche i criteri per la determinazione delle eventuali compensazioni finanziarie. La Commissione europea ha risposto a questo documento, nell'ambito del dialogo politico, con lettera del 10 ottobre 2016.

Tra le proposte relative all'Unione dell'energia sulle quali intende concentrarsi, il Governo annovera anche la proposta direttiva in materia di etichettatura dell'efficienza energetica (COM(2015)341), sulla quale il Consiglio dell'Ue ha adottato una posizione comune nel novembre 2015. Sulla proposta sono al momento in corso i negoziati con il Parlamento europeo e la Presidenza maltese ha annunciato che si impegnerà affinché sia raggiunto un accordo politico tra le due istituzioni. Il Governo sostiene la necessità di garantire un equilibrio tra l'esigenza di aggiornare le classi di prodotto per informare meglio i consumatori e la necessità di garantire ai produttori un lasso di tempo ragionevole nel quale i prodotti stiano stabilmente sul mercato. Il primo ridimensionamento dovrà comunque essere fatto a scadenze ragionevoli che tengano conto della necessità di garantire una corretta stabilità degli investimenti.

La Presidenza maltese, che incoraggia la cooperazione regionale nell'ambito di tutte le dimensioni dell'Unione dell'energia, cercherà di valorizzare il potenziale offerto dalla regione del Mediterraneo in termini di diversificazione energetica. La cooperazione euro-mediterranea sarà oggetto della riunione ministeriale di alto livello che si terrà a Malta nel maggio 2017.

Secondo la Commissione europea, la libera circolazione delle merci, delle persone e dei capitali rappresenta la base

della potenza economica dell'Europa. Il rafforzamento del mercato unico rimane, pertanto, un obiettivo centrale nell'agenda della Commissione anche per il 2017. Con la Strategia per il mercato unico, presentata nell'ottobre 2015 (COM(2015) 550), la Commissione, infatti, mira a liberare appieno il potenziale del mercato unico e, insieme ad altre strategie, a creare le giuste condizioni per la competitività sostenibile dell'economia, sostenendo l'innovazione, la digitalizzazione e la trasformazione industriale. La Commissione, nell'ambito della tabella di marcia stabilita nella strategia per il mercato unico, ha già presentato un pacchetto servizi per affrontare gli ostacoli ancora presenti sul mercato dei servizi. Le iniziative concrete, adottate il 10 gennaio 2017 (COM(2016) 820; COM(2016) 821; (COM(2016) 822); (COM(2016) 823); (COM(2016) 824), prevedono in particolare una nuova *e-card* europea dei servizi, la valutazione della proporzionalità delle norme nazionali sui servizi professionali, gli orientamenti per le riforme nazionali in materia di regolamentazione delle professioni e una migliore notifica dei progetti di norme nazionali sui servizi. Inoltre, nell'ambito delle misure volte a sostenere la crescita delle PMI e delle *start-up*, il 22 novembre 2016 la Commissione ha presentato la Comunicazione « Le nuove imprese *leader* dell'Europa: l'iniziativa *Start-up* e *Scale-up* » COM(2016) 733, con la quale annuncia l'intenzione di adottare una serie d'iniziative per favorire la nascita e la crescita di *start-up* e di *scale-up*. Al riguardo, si segnala che anche il programma di lavoro della Presidenza maltese del Consiglio dei ministri dell'UE (1° gennaio-30 giugno 2017) individua come priorità il rafforzamento del mercato unico, in particolare assicurando una maggiore attenzione nella legislazione dell'UE alle norme finalizzate ad affrontare le sfide delle piccole e medie imprese, consentendo lo sviluppo di una più ampia gamma di fonti di finanziamento attraverso l'Unione dei mercati dei capitali.

In materia di fiscalità, il programma legislativo della Commissione prevede la

presentazione di proposte relative all'attuazione del piano d'azione in materia di IVA mediante la revisione della direttiva 2006/112/CE, con particolare riferimento al sistema delle aliquote IVA; ad una migliore cooperazione amministrativa e un pacchetto di semplificazione per ridurre gli oneri per le imprese e le amministrazioni fiscali.

Per quanto concerne, invece, l'attuazione della Strategia spaziale per l'Europa, la Commissione intende adottare i seguenti provvedimenti: un'iniziativa per garantire alle autorità pubbliche servizi di comunicazione via satellite affidabili, sicuri ed efficienti in termini di costi (GOVSATCOM – comunicazioni satellitari governative); misure per facilitare la commercializzazione di servizi e dati spaziali. Al riguardo, si segnala che il 26 ottobre 2016 la Commissione europea ha adottato la Comunicazione « Strategia spaziale per l'Europa » (COM(2016)705) incentrata su quattro obiettivi strategici: massimizzare i vantaggi dello spazio per la società e l'economia europee, incoraggiando l'uso commerciale dei dati spaziali; promuovere un settore spaziale europeo competitivo e innovativo sostenendo la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo delle competenze, soprattutto per le imprese innovative e le *start-up*; rafforzare l'autonomia dell'UE nell'accesso e nell'uso dello spazio in un ambiente sicuro e protetto; rafforzare il ruolo dell'Europa come attore globale, promuovendo, al contempo, la cooperazione internazionale. La X Commissione il 6 dicembre 2016 ha avviato l'esame di questa comunicazione. Dopo un ciclo di audizioni che hanno visto la partecipazione dell'Agenzia spaziale italiana, delle principali associazioni delle imprese dello spazio e dell'Agenzia spaziale europea, è ora in fase di elaborazione il documento finale.

Conformemente all'invito del Consiglio europeo di progredire rapidamente per garantire alle imprese un più facile accesso al finanziamento e sostenere gli investimenti nell'economia reale, la Commissione intende presentare, nei primi mesi del 2017, una relazione che esamini lo stato di attuazione del Piano d'azione

per l'Unione dei mercati dei capitali (COM(2015) 468), e individuare gli ostacoli rimanenti e le eventuali misure integrative necessarie, che dovrebbero comprendere: un quadro per prodotti pensionistici individuali dell'UE; una revisione del regolamento (UE) n. 648/2012 sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR); un piano d'azione in materia di servizi finanziari al dettaglio; il finanziamento delle imprese mediante capitale proprio, anziché ricorrere al finanziamento a debito; ulteriori atti delegati intesi a facilitare il finanziamento delle società operanti nel settore delle infrastrutture da parte di investitori istituzionali; la costituzione di uno o più fondi di venture capital per il sostegno degli investimenti innovativi in Europa.

Per quanto riguarda l'attuazione della Strategia per il mercato unico dei beni e servizi, il Governo nella *Relazione programmatica* sottolinea che nel 2017 intende impegnarsi per portare avanti tutte le azioni e le attività delineate dalla Commissione nel suo programma di lavoro, influenzandone i lavori e gli orientamenti, e in particolare per:

dare attuazione alla comunicazione della Commissione in materia di economia collaborativa, mirata a mettere in evidenza le opportunità per i consumatori e per le imprese offerte da tale nuovo modello economico (COM(2016)356);

migliorare e implementare la direttiva servizi 2006/123/UE, sulla base delle proposte già presentate o in via di presentazione da parte della Commissione, in particolare circa la Carta europea dei servizi, la riforma della procedura di notifica e il cosiddetto passaporto dei servizi;

introdurre uno strumento di informazione del mercato unico e di uno sportello digitale unico;

migliorare gli strumenti recentemente introdotti per favorire la mobilità dei professionisti, quali la tessera professionale europea e il meccanismo di allerta;

supportare le iniziative dell'UE finalizzate alla salvaguardia del cosiddetto

cyberspazio ed al contrasto della criminalità *online*. La Commissione europea ha avviato il programma Connected Europe Facilities (CEF) che punta ad uniformare le dotazioni infrastrutturali degli Stati membri al fine di armonizzare gli strumenti per affrontare efficacemente le minacce *cyber*;

dare piena attuazione all'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, in materia di proprietà industriale;

migliorare l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento alla circolazione dei prodotti: il Governo sarà impegnato nei tavoli negoziali per la discussione delle modifiche al regolamento (CE) n. 764/2008;

sostenere il processo di modernizzazione degli aiuti di Stato: il 3 giugno 2016 l'Italia e la Commissione europea hanno siglato il documento *Common Understanding on strengthening the institutional setup for State aid control in Italy*. Tale sottoscrizione sancisce formalmente l'impegno del Governo a rafforzare, già a partire dall'anno 2017, il sistema per il controllo degli aiuti di Stato in Italia;

favorire il rafforzamento della rete europea SOLVIT, la quale ha dimostrato di essere un valido strumento per la risoluzione di problematiche di cittadini ed imprese causate dalla non corretta applicazione delle norme dell'UE da parte delle pubbliche amministrazioni, evitando anche l'apertura di procedure d'infrazione nei confronti degli Stati membri, e l'espansione della rete Internal Market Information (IMI), strumento informatico multilingue, finalizzato a facilitare la cooperazione amministrativa nel quadro dell'attuazione della legislazione del mercato interno, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il Governo sottolinea, inoltre, che intende continuare a sostenere la realizzazione dell'Unione dei mercati dei capitali, in particolare nei seguenti settori: finanziamento per l'innovazione, *start up* e

società non quotate, investimenti infrastrutturali, istituzionali e transfrontalieri.

Per quanto riguarda la politica nel settore del commercio nel Programma di lavoro per il 2017, la Commissione europea ribadisce l'impegno dell'UE a favore di un sistema commerciale aperto e regolamentato, essenziale per la crescita, l'occupazione e la competitività. La Commissione europea indica le seguenti priorità:

il proseguimento dei negoziati commerciali in corso con gli Stati Uniti, il Giappone, il Mercosur (Mercato comune dell'America meridionale), il Messico, la Tunisia e i paesi dell'ASEAN (Associazione delle nazioni del Sud est asiatico). A proposito dei negoziati sul Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP) con gli Stati Uniti, la Commissione intende adoprarsi per consolidare i progressi negoziali compiuti ed avviare quanto prima un dialogo con la nuova amministrazione americana. Lo scorso 17 gennaio i capi negoziatori della Commissione europea e degli Stati Uniti hanno rilasciato una valutazione congiunta dei principali risultati conseguiti nel corso dei 15 *round* negoziali svolti sinora. Nella Relazione programmatica il Governo sostiene la necessità di non abbandonare i negoziati, verificando con la nuova amministrazione americana l'esistenza di analoga intenzione. Si segnala che l'Italia assieme ad altri 11 Stati membri il 16 settembre scorso aveva inviato una lettera alla Commissione europea esprimendo il proprio sostegno al prosieguo dei negoziati;

la definizione di nuovi mandati per avviare negoziati commerciali con la Turchia, l'Australia, la Nuova Zelanda e il Cile. Per la Turchia si tratta di avviare il processo per la modernizzazione dell'Unione doganale già esistente con l'UE; per l'Australia e la Nuova Zelanda l'avvio di negoziati per accordi di libero scambio; per il Cile, l'aggiornamento dell'accordo di libero scambio del 2002;

il proseguimento dei lavori a livello multilaterale in seno all'Organizzazione

Mondiale del Commercio (OMC). Nella *Relazione programmatica* il Governo, indica che intende promuovere l'attuazione delle decisioni della decima conferenza ministeriale che si è svolta a Nairobi nel dicembre del 2015 e in particolare l'entrata in vigore dell'Accordo sulla facilitazione degli scambi e dell'Accordo sulla tecnologia dell'informazione;

la rapida ratifica dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) con il Canada. L'accordo CETA è stato siglato dall'UE e dal Canada lo scorso 20 ottobre, e secondo quanto previsto da una proposta di decisione del Consiglio dell'UE dovrebbe entrare provvisoriamente in vigore nel corso del 2017. La piena entrata in vigore sarà subordinata alla conclusione dell'accordo da parte dell'UE, con decisione del Consiglio e approvazione del Parlamento europeo, e da parte di tutti gli Stati membri sulla base delle pertinenti procedure di ratifica nazionali. Il Parlamento europeo dovrebbe esprimersi sull'accordo CETA in occasione della sessione plenaria del 13-16 febbraio 2017;

l'aggiornamento e la modernizzazione degli strumenti europei di difesa commerciale. La Commissione considera urgente superare la situazione di stallo in seno al Consiglio dell'UE sulla proposta del 2013 relativa all'ammodernamento degli strumenti di difesa commerciale, tra cui la riforma della regola del dazio inferiore. Si tratta della proposta COM(2013)192 volta a modificare i regolamenti (CE) n. 1225/2009 e n. 597/2009 relativi alla difesa contro le importazioni oggetto rispettivamente di *dumping* e di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea. Il 21 ottobre 2016 il Consiglio europeo ha chiesto che sia raggiunto con urgenza un accordo equilibrato sulla posizione del Consiglio per quanto concerne la modernizzazione complessiva di tutti gli strumenti di difesa commerciale. La X Commissione ha avviato l'esame della proposta COM(2013)192 il 6 dicembre 2016. Dopo un ciclo di audizioni che hanno visto la partecipazione del Ministro Carlo Calenda,

di Confindustria, di Federacciai e dei sindacati, è in fase di elaborazione il documento finale;

lo svolgimento di un ruolo di primo piano nell'ambito dei lavori del forum mondiale sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio, sotto l'egida del G20. Concepito per affrontare l'eccesso di capacità produttiva dell'industria siderurgica mondiale, il Forum è stato istituito in occasione del vertice dei G20 che si è svolto a Hangzhou, in Cina. Avrà un mandato di tre anni rinnovabile e riferirà annualmente ai ministri del G20; una prima relazione dovrebbe essere presentata nel corso del 2017. La X Commissione, in relazione all'esame della comunicazione della Commissione europea intitolata « Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa. » (COM(2016) 155) ha adottato il 16 luglio 2016 il documento finale Doc. XVIII, n. 45, nel quale in particolare si invita l'Unione europea ad assumere un atteggiamento più deciso e incisivo per reagire alla concorrenza sleale e dannosa praticata da alcuni Paesi. Nel documento si rileva la necessità di una riforma complessiva degli strumenti di difesa commerciale dell'Unione europea per garantire all'industria dell'UE condizioni di effettiva parità con la Cina e con gli altri partner commerciali. La X Commissione concorda con l'obiettivo di istituire gruppi di contatto sull'acciaio con tutti i maggiori paesi produttori, al fine di affrontare sistematicamente le questioni della sovraccapacità globale e delle strategie per superare la concorrenza sleale, ma invita a soprassedere sull'attribuzione alla Cina dello status di economia di mercato finché il paese non dimostri di rispettare le regole del commercio internazionale. Si ritiene necessario il ricorso ad incentivi, cui potrebbe accompagnarsi la revisione della disciplina sugli aiuti di Stato, per interventi di ristrutturazione finalizzati all'adeguamento e non alla chiusura di impianti produttivi e si invita ad utilizzare tutte le risorse a disposizione per fare fronte agli oneri derivanti dai progetti di adeguamento e messa in sicurezza degli impianti esistenti. La Commis-

sione, nell'ambito del dialogo politico, ha risposto con la lettera del 17 novembre 2016.

Nella *Relazione programmatica* il Governo – oltre a sottolineare l'importanza dei negoziati in materia di politica commerciale già indicati come prioritari nel programma di lavoro della Commissione europea – indica l'intenzione di stimolare una riflessione sul futuro della politica commerciale dell'Unione europea e sulle modalità con le quali rispondere alle preoccupazioni dell'opinione pubblica mettendo l'efficacia e la credibilità dell'azione dell'UE.

Il Governo sottolinea, inoltre, le ulteriori seguenti priorità nell'ambito delle relazioni con paesi terzi:

il rilancio del partenariato strategico tra l'UE e la Russia, che resta fortemente condizionato dalla crisi ucraina;

il consolidamento del partenariato con la Cina, sostenendo l'impegno negoziale della Commissione europea per una positiva e rapida conclusione dell'Accordo sugli investimenti UE-Cina, nonché sull'accordo sulla tutela delle indicazioni geografiche;

la ripresa dei negoziati per la conclusione dell'accordo di libero scambio UE-India;

la rapida ratifica dell'accordo di cooperazione sul partenariato e lo sviluppo dell'Afghanistan;

la conclusione di accordi di libero scambio con quattro paesi della riva sud del Mediterraneo, Marocco, Tunisia, Egitto e Giordania, prestando particolare attenzione alla capitolo della liberalizzazione commerciali dei prodotti agricoli;

il dialogo politico e la cooperazione con i Paesi africani.

La *Relazione programmatica 2017* dà conto delle attività e degli impegni del Governo in ambito europeo indipendentemente dalle 10 priorità della Commissione. Vi sono, quindi, affrontati argomenti che

non trovano riscontro nel programma della Commissione. Segue una breve sintesi di tali argomenti. Nell'ambito delle politiche sul clima e l'energia obiettivo prioritario del Governo sarà dare seguito alle decisioni adottate dalla Conferenza di Marrakech (COP22) sui cambiamenti climatici, tenutasi a novembre 2016, nel corso della quale si è discusso su come implementare l'Accordo di Parigi sul clima, siglato nel dicembre 2015 ed entrato in vigore il 4 novembre scorso.

In tale contesto il Governo intende avanzare il lavoro tecnico per:

rafforzare i meccanismi di monitoraggio e rendicontazione degli impegni presi sia riguardo alla riduzione delle emissioni che all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo;

individuare le informazioni e le caratteristiche comuni degli impegni nazionali volontari di mitigazione e adattamento;

determinare le modalità di svolgimento della valutazione globale degli impegni di riduzione delle emissioni;

definire le modalità per contabilizzare le risorse finanziarie a favore dei Paesi in via di sviluppo.

La lotta ai cambiamenti climatici costituisce uno degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata nel settembre 2015 nell'ambito dello storico Summit delle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 1° gennaio 2016. L'obiettivo 13 dei diciassette obiettivi per uno sviluppo sostenibile (SDGs) esplicita infatti l'esigenza di adottare azioni urgenti per combattere il cambiamento climatico e i suoi impatti, evidenziando come l'attuazione dell'Accordo di Parigi risulti essenziale per il raggiungimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile. L'Italia, insieme ad altri Stati membri, ha avviato un processo interistituzionale che l'obiettivo di convergere verso l'Agenda 2030 aggiornando la propria Strategia di sviluppo sostenibile.

Per quanto concerne le politiche in materia di cultura e turismo nella *Relazione programmatica* il Governo si impegna in particolare a contribuire a dare seguito alle iniziative legislative e non legislative presentate dalla Commissione europea nell'ambito della Strategia per il mercato unico digitale per il biennio 2016-2017.

Il Governo intende seguire con particolare attenzione i lavori collegati al pacchetto di proposte presentato dalla Commissione europea il 14 settembre del 2016 e relative al diritto d'autore ed alla sua applicazione nell'ambiente *on line* e nella dimensione transfrontaliera. Il Governo intende impegnarsi affinché il potenziamento delle tecniche e delle procedure per la conservazione dei documenti nati digitali siano inserite tra le finalità prioritarie del Programma quadro di ricerca Horizon 2020. Il Governo intende promuovere la creazione di un'area unica di IVA per le industrie culturali e creative e per la compravendita di opere di arte contemporanea. Infine, il Governo promuoverà l'inserimento nella programmazione europea di una specifica attenzione al sistema museale europeo e un piano per la mobilità internazionale dei giovani artisti. Si sottolinea inoltre l'impegno a dare attuazione al Piano Strategico per lo Sviluppo del Turismo (PST) 2017-2022 nell'ambito del rilancio dell'occupazione, della crescita e degli investimenti, nell'ottica di mantenere la posizione dell'Europa quale destinazione leader nel mondo. Il Governo indica che il PST, in coerenza con quanto previsto dall'Agenda europea per la cultura, il programma quadriennale dell'UE per il 2015-2018, è focalizzato su 4 obiettivi: diversificare l'offerta turistica, accrescere la competitività, innovare il marketing e migliorare la *governance* del settore. Al riguardo, ricorda che lo scorso 26 gennaio la X Commissione ha reso il parere favorevole con osservazioni sul PST.

Osserva che intende dedicare particolare attenzione nella proposta di parere alle tematiche connesse al mercato unico digitale e all'interoperabilità delle piatta-

forme, prevista dagli atti in esame per la pubblica amministrazione ma non per il settore privato delle imprese. Si dichiara sin d'ora disponibile a valutare eventuali contributi dei colleghi. Considerata infine la vastità e complessità delle questioni affrontate chiede di poter presentare la proposta di parere la prossima settimana.

Chiara SCUVERA (PD) fa presente sugli atti in esame la Commissione politiche dell'Unione europea procederà all'audizione del sottosegretario Sandro Gozi al fine di affrontare alcune specifiche questioni che richiedono un maggiore approfondimento ed aggiornamento. Si tratta ad esempio delle ultime novità relative alla Brexit e alla proposta avanzata dalla cancelliera Merkel di un'Europa a due velocità. Questa esigenza di approfondimento presso la XIV Commissione è stata condivisa dai rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari. Si associa pertanto alla richiesta della relatrice Galgano sulla possibilità di rinviare alla prossima settimana l'espressione del parere.

Adriana GALGANO (CI), *relatrice*, sottolinea che per quanto concerne gli ambiti di competenza della X Commissione non ha ritenuto di chiedere lo svolgimento di una specifica attività istruttoria in quanto la X Commissione ha esaminato numerosi atti europei sulle tematiche oggetto dell'odierna relazione, approvando documenti che hanno positivamente alimentato il dialogo politico con le istituzioni europee. Solo per fare un esempio, sulle politiche commerciali la X Commissione sta esaminando le comunicazioni COM(2016) 690 che sollecita gli Stati membri ad approvare con urgenza la proposta di regolamento COM(2013) 192 volta a modernizzare gli strumenti di difesa commerciale, e la proposta di regolamento COM(2016) 721 che prospetta l'introduzione di un nuovo metodo di calcolo del *dumping* sulle importazioni da Paesi in cui vi sono distorsioni del mercato o in cui lo Stato ha un'influenza pervasiva sull'economia. Ricorda che su queste ultime due comunicazioni la

scorsa settimana è intervenuto in audizione il Ministro dello sviluppo economico.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, condivide l'esigenza espressa dai colleghi intervenuti di svolgere un lavoro approfondito sulle questioni di competenza della X Commissione al fine di poter redigere un parere approfondito ed esaustivo alla Commissione di merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.45.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio: Verso una politica commerciale solida per l'UE nell'interesse della crescita e dell'occupazione.
(COM(2016) 690 final e Allegato).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di *dumping* da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea.
(COM(2016) 721 final).

(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

Ludovico VICO (PD), *relatore*, presenta una proposta di documento finale (vedi allegato) per la cui formulazione ha tenuto conto dei preziosi contributi offerti dai soggetti intervenuti in audizione: Confindustria, Federacciai, sindacati e Ministro dello sviluppo economico. Sottolinea che il documento esprime una valutazione contraria sugli atti in esame per le motiva-

zioni espresse nelle premesse che evidenziano una diversa posizione tra gli Stati membri in merito alla regola del dazio inferiore che l'Italia intende eliminare, mentre altri Paesi a minore vocazione manifatturiera sono orientati a mantenere con l'obiettivo di acquisire maggiori investimenti dalla Cina. Sottolinea che le misure prospettate dalla Commissione europea appaiono eccessivamente indeterminate e vaghe nei loro riferimenti giuridici e che potrebbero comportare l'apertura di un contenzioso con la Cina, per iniziativa della Cina stessa, davanti al WTO e, pertanto, sarebbe opportuno valutare criteri per la determinazione del *dumping* più certi e con un minore margine di discrezionalità. Ricorda che il Governo italiano nel corso dei negoziati si è espresso contro un eventuale riconoscimento dello status di economia di mercato alla Cina e per una soluzione legislativa che abbia come base la parte del paragrafo 15 del Protocollo di adesione della Cina al WTO rimasta in vigore anche dopo il 12 dicembre 2016. Ciò comporterebbe, a giudizio del Governo italiano, la piena rispondenza del regolamento *antidumping* di base dell'UE con le disposizioni antidumping del WTO e permetterebbe di evitare il riconoscimento dello status di economia di mercato alla Cina. Si dichiara sin d'ora disponibile a integrare le osservazioni con eventuali contributi dei colleghi.

Marco DA VILLA (M5S), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, manifesta alcune perplessità sulla scelta di

inserire osservazioni alla valutazione contraria recata dalla proposta di documento finale. Riterrebbe più coerente esprimere un parere contrario senza osservazioni inserendo in premessa tutte le considerazioni che il relatore intende evidenziare.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, rileva che le osservazioni evidenziano chiaramente la posizione che il Parlamento italiano intende assumere sugli atti in esame.

Ludovico VICO (PD), *relatore*, osserva come non vi sia alcuna contraddizione nella scelta di proporre una valutazione contraria e di specificarla mediante alcune osservazioni che chiariscono meglio la posizione del Parlamento italiano sulle questioni emerse nel corso dell'esame rendendola evidente anche rispetto a quelle di altri Parlamenti nazionali. Ribadisce pertanto che si tratta di una scelta di chiarezza e che le osservazioni formulate mirano a qualificare la posizione italiana nel contesto europeo.

Adriana GALGANO (CI) esprime un convinto apprezzamento per il documento elaborato dal relatore e ritiene che le osservazioni ivi previste rappresentino la manifestazione di una posizione politica forte da parte del Parlamento italiano.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio: Verso una politica commerciale solida per l'UE nell'interesse della crescita e dell'occupazione (COM(2016) 690 final e Allegato).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di *dumping* da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (COM(2016) 721 final).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

La X Commissione,

esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio «Verso una politica commerciale solida per l'UE nell'interesse della crescita e dell'occupazione» (COM(2016)690) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di *dumping* da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (COM(2016)721);

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;

premesso che:

le proposte in oggetto si inseriscono in un contesto contrassegnato da un'accentuazione della competizione commerciale da parte di alcune economie emergenti, in particolare della Cina, che talora

assume oggettivamente caratteristiche di vera e propria concorrenza sleale. Contemporaneamente, è in atto una discussione sull'eventuale riconoscimento alla medesima Cina dello status di economia di mercato;

l'UE appare particolarmente vulnerabile nei confronti di pratiche commerciali sleali rispetto ad altri Paesi, come gli Stati Uniti, che applicano un numero maggiore di misure *antidumping*, con dazi spesso molto più alti. I differenziali dei dazi applicati da altri membri del WTO inducono la Cina a dirottare la sua produzione verso i mercati europei dove i dazi sono più bassi, con grave pregiudizio per la manifattura europea;

clamoroso in tal senso è il caso del settore della siderurgia dove la crescita esponenziale della produzione e delle esportazioni cinesi, anche attraverso pratiche commerciali sleali, ha provocato la perdita di numerosi posti di lavoro in Europa;

considerato che:

la comunicazione COM(2016)690 sollecita gli Stati membri ad approvare

con urgenza la proposta di regolamento COM(2013)192 volta a modernizzare gli strumenti di difesa commerciale;

la proposta di regolamento COM(2016)721 prospetta, invece, l'introduzione di un nuovo metodo di calcolo del dumping sulle importazioni da Paesi in cui vi sono distorsioni del mercato o in cui lo Stato ha un'influenza pervasiva sull'economia, rispondendo così anche agli effetti prodotti dalla decadenza di alcune disposizioni del Protocollo di adesione della Cina al WTO relative ai criteri per la determinazione del dumping per le economie non di mercato;

sulla proposta di regolamento COM(2013)192 si è prodotta una situazione di stallo per effetto del mancato accordo in sede di Consiglio. Oggetto di controversia è, in particolare, la permanenza o meno della cosiddetta regola del dazio inferiore, che consente alla Commissione di istituire i dazi a un livello inferiore al margine di *dumping* se tale livello è sufficiente a eliminare il pregiudizio arrecato ai prodotti dell'UE;

L'Italia, che nel 2014, durante la Presidenza di turno, aveva tentato di raggiungere un compromesso sul testo, è tra i Paesi membri che vogliono eliminare la regola del dazio inferiore in quanto non sufficiente a tutelare le imprese europee di fronte al *dumping* praticato da alcuni partner commerciali, in particolare dalla Cina. Altri Paesi membri, invece, che hanno una più ridotta vocazione manifatturiera dell'Italia, sembrano orientati a mantenere la regola, nella speranza che ciò concorra ad acquisire maggiori investimenti dalla Cina;

di fronte alla citata situazione di stallo, la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento COM(2016)721 che, a suo giudizio, dovrebbe assicurare un livello di protezione *antidumping* adeguato attraverso la possibilità di utilizzare, in taluni casi, prezzi e valori di riferimento internazionali esenti da distorsioni o i corrispondenti costi di produzione e di vendita di un paese rap-

presentativo appropriato, con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore che presenta distorsioni significative;

la proposta di regolamento COM(2016)721 sembra costituire una sorta di espediente con il quale la Commissione tenta di aggirare la questione del riconoscimento della Cina quale economia di mercato, diventata urgente a causa della decadenza (12 dicembre 2016) di alcune disposizioni del Protocollo di adesione della Cina al WTO relative ai criteri per la determinazione del *dumping* per le economie non di mercato sospette di fare uso di strumenti commerciali sleali. In particolare, nelle more del riconoscimento della Cina come economia di mercato, il citato Protocollo prevede che per le importazioni dalla Cina si possano utilizzare metodologie alternative al metodo del valore normale per calcolare il margine di *dumping*;

nel Consiglio affari esteri dell'11 novembre 2016, la Presidenza slovacca ha prospettato agli Stati membri un ulteriore testo di compromesso (si mantiene la regola del dazio inferiore, mentre è consentita l'applicazione di dazi più elevati del margine di pregiudizio solo a titolo di eccezione, in circostanze ben definite), sul quale non è stato tuttavia possibile raggiungere un accordo politico. L'Italia ha espresso una posizione di forte critica, anche nella riunione conclusiva del Coreper del 13 dicembre 2016, non ritenendo il testo di compromesso capace di proteggere gli interessi della manifattura europea e reputando, inoltre, l'impostazione proposta di fatto inattuabile;

più in dettaglio, le perplessità italiane riguardano in particolare: la restrittiva definizione delle « *raw material distortions* »; la previsione del 20 per cento come limite minimo di componente distorsiva delle materie prime rispetto al costo di produzione del prodotto; l'*interim review* destinata nei primi due anni ad abbassare il livello dei dazi;

le misure prospettate dalla Commissione europea appaiono eccessivamente

indeterminate e vaghe nei loro riferimenti giuridici, potrebbero comportare l'apertura di un contenzioso con la Cina, per iniziativa della Cina stessa, davanti al WTO e, pertanto, sarebbe opportuno valutare criteri per la determinazione del *dumping* più certi e con un minore margine di discrezionalità;

di conseguenza, nei negoziati in corso il Governo italiano si è espresso contro un eventuale riconoscimento dello status di economia di mercato alla Cina e per una soluzione legislativa che abbia come base la parte del paragrafo 15 del Protocollo di adesione della Cina al WTO rimasta in vigore anche dopo il 12 dicembre 2016. Ciò comporterebbe, a giudizio del Governo italiano, la piena rispondenza del regolamento *antidumping* di base dell'UE con le disposizioni antidumping del WTO e permetterebbe di evitare il riconoscimento dello status di economia di mercato alla Cina;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una valutazione contraria,

con le seguenti osservazioni:

a) in linea generale, le proposte non garantiscono quel rafforzamento delle politiche commerciali dell'UE che appare necessario nel contesto attuale, tenuto conto della concorrenza molto aggressiva e spesso sleale esercitata da alcuni Paesi, in

particolare dalla Cina, anche alla luce delle misure, rilevatesi più efficaci, praticate da tempo da alcuni partner, tra cui gli Stati Uniti d'America;

b) in particolare non può essere mantenuta oltre la regola del dazio inferiore che, peraltro, non discende dalla regolamentazione WTO e costituisce uno specifico dell'ordinamento europeo che non trova riscontro in altri ordinamenti;

c) nell'attuale situazione, non si può procedere al riconoscimento della Cina quale economia di mercato, non essendo soddisfatti i cinque criteri con cui l'UE ha valutato fino ad oggi lo status di economia di mercato. Peraltro, un ulteriore imprescindibile criterio da assumere deve essere individuato nella verifica del mancato ricorso al *dumping* sociale, ossia a pratiche produttive che si basano sullo sfruttamento dei lavoratori e sulla negazione di diritti irrinunciabili dei lavoratori stessi, ampiamente praticato da alcune economie, in particolare dalla stessa Cina;

d) più in generale, le politiche *anti-dumping* europee devono basarsi su criteri certi e definiti, tali da non determinare situazioni di incertezza che possano porre gli operatori economici nell'impossibilità di conoscere le regole concretamente applicabili. Le disposizioni della proposta per la definizione di un valore normale di calcolo del *dumping* sembrano rimettere a una valutazione discrezionale la scelta di assumere i parametri indicati, ai quali non viene attribuito carattere vincolante. In proposito, le modifiche in sede negoziale dovrebbero andare nel senso di rendere meno aleatori e discrezionali i parametri previsti.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 3108 Ciprini e C. 3364 Gribaudo (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2014 Mosca, C. 3120 Ciprini e C. 3268 Mucci*) .. 123

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259-262-1312-1324-1581-1769-1902-2155-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) .. 124

ALLEGATO (*Parere approvato*) 127

SEDE REFERENTE

Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.20.

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 3108 Ciprini e C. 3364 Gribaudo.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2014 Mosca, C. 3120 Ciprini e C. 3268 Mucci*).

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 gennaio 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 2 febbraio scorso, si è convenuto sull'opportunità che all'esame del disegno di legge C. 4135, approvato dal Senato, e delle proposte di legge C. 3108 Ciprini e C. 3364 Gribaudo sia abbinato anche quello delle proposte di legge C. 2014 Mosca, recante disposizioni per la promozione di forme flessibili e semplificate di telelavoro, e C. 3120 Ciprini, recante disposizioni concernenti la flessibilità dell'orario di lavoro, la cessione delle ferie per fini di solidarietà e l'istituzione della banca delle ore, già oggetto di esame in sede referente da parte della Commissione.

Fa presente, inoltre, che ai progetti di legge all'esame della Commissione potrebbe essere, inoltre, abbinata la proposta di legge C. 3268 Mucci, recante modifica all'articolo 67 del testo unico di cui al

decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le lavoratrici autonome.

Propone, quindi, che l'esame delle proposte di legge C. 2014 Mosca, C. 3120 Ciprini e C. 3268 Mucci sia abbinato a quello del disegno di legge C. 4135 e delle proposte di legge C. 3108 Ciprini e C. 3364 Gribaudo.

La Commissione concorda.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che l'esame preliminare dei progetti di legge si concluderà nella seduta convocata per la giornata di domani.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dei progetti di legge alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

C. 259-262-1312-1324-1581-1769-1902-2155-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 2 febbraio scorso, l'espressione del parere di

competenza alla XII Commissione avrà luogo nella seduta odierna.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, onorevole Gneccchi.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatrice*, segnala preliminarmente che l'altro ramo del Parlamento ha introdotto diverse modifiche al testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, pur conservando sostanzialmente l'impianto del provvedimento, e che la Commissione Affari sociali ha concluso le votazioni delle proposte emendative nell'ambito dell'esame in sede referente senza introdurre ulteriori modifiche.

Fa presente che il provvedimento si compone di diciotto articoli, che corrispondono a quelli approvati in prima lettura dalla Camera dei deputati, e che all'articolo 1, che definisce la sicurezza delle cure in sanità come parte costitutiva del diritto alla salute, si è precisato, con le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, che le attività di prevenzione del rischio, alle quali deve concorrere tutto il personale, si realizzino non solo nelle strutture sanitarie, ma anche in quelle sociosanitarie.

Osserva, poi, che l'articolo 2, oggetto di limitate modifiche da parte del Senato, disciplina l'attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale e l'istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente. Segnala che l'articolo 3, limitatamente modificato dal Senato, reca la disciplina dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, mentre l'articolo 4 disciplina la trasparenza dei dati. In tale ambito, è stato ridotto da 30 a 7 giorni il termine per la consegna della documentazione ai richiedenti, consentendo comunque di integrare la documentazione entro il termine di 30 giorni. È stato, inoltre, modificato il regolamento di polizia mortuaria al fine di prevedere che in caso di decesso i familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possano concordare con il direttore sanitario o socio-sanitario l'esecuzione del riscontro

diagnostico, disponendo eventualmente la presenza di un medico di loro fiducia.

Fa presente che l'articolo 5 prevede che gli esercenti le professioni sanitarie si debbano attenere alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati, dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in un apposito elenco. Le modifiche introdotte dal Senato riguardano principalmente la disciplina di tale elenco e le verifiche dell'Istituto superiore di sanità sulle linee guida.

Rileva che l'articolo 6, in materia di responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, è stato riformulato dal Senato, prevedendo che, nei casi di morte e di lesioni personali in ambito sanitario verificatisi a causa di imperizia, la punibilità è esclusa qualora siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida, approvate secondo le predette modalità, e sempre che risultino adeguate alle specificità del caso concreto, ovvero, in mancanza di esse, alle buone pratiche clinico-assistenziali. Precisa che resta ferma, in ogni caso, la responsabilità per negligenza o imprudenza.

Evidenzia, altresì, che l'articolo 7 introduce un doppio regime di responsabilità civile, contrattuale per la struttura ed extracontrattuale per l'esercente la professione sanitaria, salvo che quest'ultimo abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Tra le modifiche introdotte dal Senato segnala che, ai fini della determinazione del danno in ambito sanitario, si prevede di fare riferimento alle tabelle relative al danno biologico contenute nel codice delle assicurazioni private.

Ricorda che l'articolo 8, il cui impianto è stato confermato dal Senato, introduce l'obbligo di esperire preventivamente un tentativo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile.

Osserva che il successivo articolo 9 disciplina l'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, che può essere eser-

citata solo in caso di dolo o colpa grave. Fa presente che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento si è precisato che in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o dell'esercente la professione sanitaria, si attiva un giudizio di responsabilità amministrativa innanzi alla Corte dei conti, al quale si applicano specifiche regole anche per quanto attiene alla misura della condanna.

Sottolinea, poi, che l'articolo 10 regola l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, che viene esteso anche alle strutture socio-sanitarie e alle strutture private, mentre l'articolo 11, anch'esso modificato dall'altro ramo del Parlamento, disciplina l'estensione temporale della garanzia assicurativa, che deve coprire anche gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. Inoltre, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi causa, deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti verificatisi nel periodo di efficacia della polizza. Ricorda, altresì, che l'articolo 12, al quale il Senato ha introdotto modifiche di limitata portata, regola l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione della struttura sanitaria e del libero professionista. Segnalato che l'articolo 13, che prevede l'obbligo di comunicazione all'esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità, non ha subito modifiche di rilievo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, essendosi introdotto anche l'obbligo di comunicare l'avvio di trattative stragiudiziali tra le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione e il danneggiato.

Evidenzia, poi, che il Senato ha complessivamente rivisto la disciplina del Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, di cui all'articolo 14, alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria.

Segnala, altresì, che il successivo articolo 15, modificato dal Senato, regola la nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria, mentre l'articolo 16, non oggetto di modifiche, novella le disposizioni di cui alla legge di stabilità 2016 in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

Fa presente, infine, che gli articoli 17 e 18, non modificati dall'altro ramo del Parlamento, recano rispettivamente la clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e dei profili di competenza della XI Commissione, formula su di esso una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Matteo DALL'OSSO (M5S), nel manifestare soddisfazione per le modifiche introdotte dal Senato, che hanno migliorato in modo apprezzabile il testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259-262-1312-1324-1581-1769-1902-2155-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge Atto Camera n. 259-262-1312-1324-1581-1769-1902-2155-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati e modificata dal Senato della Repubblica;

considerato che il provvedimento reca una disciplina organica della responsabilità di quanti esercitano la professione sanitaria, con riferimento alle sue diverse implicazioni sul piano civilistico, penalistico e amministrativo;

osservato che nell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato fondamentalmente confermato l'impianto complessivo del provvedimento, che introduce un sistema di disposizioni volte a promuovere la sicurezza delle cure e la tutela delle persone assistite, individuando in modo più puntuale le responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-08926 Valiante: Iniziative per garantire adeguati livelli di assistenza sanitaria nel territorio servito dal presidio ospedaliero di Roccadaspide (SA)	128
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	139
5-09713 Gallinella: Sul funzionamento delle strutture per la salute mentale socio educative e/o a carattere sanitario destinate ai minori	129
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	140
5-10043 Brignone: Iniziative per il contrasto del traffico illegale di animali da compagnia .	129
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	142
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	129
Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	129
ALLEGATO 4 (Proposta emendativa approvata)	144

INTERROGAZIONI

Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Davide Faraone.

La seduta comincia alle 11.10.

5-08926 Valiante: Iniziative per garantire adeguati livelli di assistenza sanitaria nel territorio servito dal presidio ospedaliero di Roccadaspide (SA).

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Simone VALIANTE (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta con la quale il sottosegretario ha esclusivamente illustrato la già nota programmazione relativa al riassetto delle strutture sanitarie della regione Campania, applicata peraltro in maniera non uniforme su tutto il territorio regionale. Nell'apprezzare comunque il fatto che ci sia stato il riconoscimento della situazione di disagio in cui versano taluni presidi ospedalieri, come quello di Roccadaspide, la cui chiusura comporterebbe notevoli disagi alle popolazioni interessate, invita gli organi competenti a svolgere un supplemento di istruttoria al fine

di verificare se sia o meno opportuno procedere comunque a dare attuazione al predetto piano riorganizzativo.

5-09713 Gallinella: Sul funzionamento delle strutture per la salute mentale socio educative e/o a carattere sanitario destinate ai minori.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Filippo GALLINELLA (M5S), replicando, ringrazia il sottosegretario per i chiarimenti forniti, evidenziando come di fatto la risposta del Governo abbia confermato i dubbi esistenti circa la mancanza di controlli da parte della regione Umbria sulla vicenda richiamata nell'atto ispettivo in oggetto.

5-10043 Brignone: Iniziative per il contrasto del traffico illegale di animali da compagnia.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Beatrice BRIGNONE (Misto-AL-P), replicando, ricorda la portata del fenomeno del traffico illecito di cuccioli di animali da compagnia, costretti peraltro a viaggiare in condizioni terribili, auspicando che il Governo voglia promuovere, sia a livello nazionale sia a livello comunitario, l'adozione di un più rigido sistema di controlli.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Davide Faraone.

La seduta comincia alle 11.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario MARAZZITI, *presidente*, comunica che la deputata Giorgia Meloni entra a far parte della Commissione.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.

Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 febbraio 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo aver ricordato che nella seduta di giovedì 2 febbraio sono stati votati, da ultimi, gli identici emendamenti Fucci 1.36 e Pagano 1.911, fa presente che nella seduta odierna l'esame riprenderà dall'emendamento Fucci 1.37.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) illustra le finalità dell'emendamento Fucci 1.37, che propone una soluzione tesa a superare uno degli aspetti più critici dell'articolo 1,

ossia l'introduzione della possibilità di sospensione della nutrizione e dell'idratazione artificiali, che a suo avviso rappresenta un'inutile caratterizzazione ideologica del provvedimento in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Fucci 1.37.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) illustra le finalità del suo emendamento 1.101, identico all'emendamento Palmieri 1.1196, evidenziando che, pur non volendo in alcun modo ledere il diritto dei pazienti all'autodeterminazione, appare in ogni caso necessario introdurre opportuni limiti, in particolare quando da una decisione del paziente potrebbe derivare un rischio per la vita dello stesso.

Reputa necessario, infatti, evitare l'introduzione nel nostro ordinamento di disposizioni che legittimino di fatto il suicidio attuato nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario nazionale.

Auspica, pertanto, che l'approvazione degli identici emendamenti in esame consenta di evitare un pericoloso scivolamento verso forme di eutanasia passiva ed il conseguente snaturamento della professione medica.

Matteo MANTERO (M5S) osserva che l'eventuale approvazione delle proposte emendative in esame si tradurrebbe nell'impedimento per il paziente di assumere qualunque decisione lo riguardi.

Auspica pertanto il respingimento degli identici emendamenti Gigli 1.101 e Palmieri 1.1196, evidenziandone il carattere strumentale.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Mantero, osserva che l'approvazione delle proposte emendative in esame non precluderebbe affatto l'eventuale possibilità di apportare ulteriori modifiche migliorative in vista dell'approdo del provvedimento all'esame dell'Assemblea, anche al fine di individuare il giusto compromesso tra l'esigenza di garantire la libertà

del paziente e quella di tutelare adeguatamente il ruolo del medico.

Richiama, infine, le considerazioni del collega Gigli, cui si associa, sottolineando come il testo appaia sbilanciato verso l'introduzione di forme di eutanasia passiva.

Domenico MENORELLO (CI), dopo aver premesso di essere cofirmatario dell'emendamento Gigli 1.101, ciò che gli consente di intervenire, ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del Regolamento della Camera, condivide nel merito le osservazioni svolte dal deputato Gigli. Osserva, in particolare, come il testo in esame crei le condizioni affinché il paziente, nell'ambito della relazione di cura, possa esprimere in maniera libera il proprio consenso informato. Reputa opportuno consentire uguale condizione di libertà al paziente che opti per la revoca del consenso prestato, da realizzarsi sempre nell'ambito della relazione tra medico e paziente, sempre che tale revoca non comporti conseguenze nefaste, tale da poter essere assimilabile ad un tentativo di suicidio.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda all'onorevole Menorello che, come già precisato più volte, a partire dalla seduta del 24 gennaio scorso sono in corso le votazioni sulle proposte emendative segnalate dai gruppi. Ribadisce altresì quanto già precisato riguardo alla possibilità, in questa fase procedurale, di consentire interventi per dichiarazione di voto solo ai deputati membri della Commissione o formalmente designati in sostituzione di essi, stante l'inscindibilità logico-giuridica tra la votazione di un emendamento e le relative dichiarazioni di voto. Fa presente che, in ogni caso, continuerà a consentire lo svolgimento di interventi anche a coloro che non sono legittimati a votare purché ciò non rechi pregiudizio al buon andamento dei lavori della Commissione.

Silvia GIORDANO (M5S) annuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulle identiche proposte emendative in

esame, osservando come una loro eventuale approvazione priverebbe il testo di una delle sue caratteristiche maggiormente condivisibili, data dall'aver reso il paziente il vero protagonista delle decisioni che lo riguardano, pur valorizzando al contempo il ruolo del medico.

Raffaele CALABRÒ (AP-NCD-CPi), dichiarandosi pienamente convinto del diritto del paziente di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, osserva che la nutrizione e l'idratazione artificiali non costituiscono un trattamento sanitario bensì un sostegno alla vita. Rileva, infatti, che qualora un paziente decidesse di non sottoporsi ad un trattamento sanitario, la conseguenza di tale decisione sarebbe esclusivamente l'evoluzione naturale della patologia sofferta. Al contrario, ritiene che consentire al paziente di chiedere la sospensione della nutrizione e dell'idratazione artificiali equivalga, di fatto, a consentirne il suicidio. Chiede, quindi, di accantonare l'esame degli identici emendamenti Gigli 1.101 e Palmieri 1.1196, al fine di valutare meglio la questione da essi posta.

Alessandro PAGANO (LNA), nel sottoscrivere l'emendamento Palmieri 1.1196, manifesta contrarietà circa alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa da parte della relatrice, onorevole Donata Lenzi, in merito alla presunta condotta ostruzionistica da parte di alcune forze politiche nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento in oggetto. Ritiene, al contrario, che quello che si sta svolgendo in Commissione sia un dibattito serio e costruttivo e che le Commissioni parlamentari siano la sede adatta per il confronto, anche tra posizioni molto distanti l'una dall'altra. A suo avviso, l'emendamento in discussione rappresenta un positivo punto di incontro delle diverse posizioni rappresentate in Commissione e, pertanto, ne raccomanda l'approvazione.

Marisa NICCHI (SI-SEL) preannuncia il suo voto contrario sugli identici emendamenti Gigli 1.101 e Palmieri 1.196, ritenendo che il comma 5 dell'articolo 1 del testo unificato all'esame della Commissione costituisca un punto qualificante dell'intero provvedimento, frutto di una lunga elaborazione politica. Ricorda che, dalle audizioni svolte nel corso dell'indagine conoscitiva, è emerso che la nutrizione e l'idratazione artificiali devono essere considerate a tutti gli effetti forme di terapie e, in quanto tali, oggetto di accettazione o di rifiuto da parte del paziente. Rammenta, inoltre, che il valore che il provvedimento in discussione intende perseguire è quello del rispetto della dignità della vita umana. Sottolinea, quindi, che quelli della nutrizione e dell'idratazione artificiali sono trattamenti che possono essere anche molto invasivi, al punto da ledere la dignità della persona.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Gigli 1.101 e Palmieri 1.1196.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento Schullian 1.148, di cui è cofirmatario.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) fa proprio l'emendamento Schullian 1.148, ritirato dall'onorevole Plangger, ed invita la relatrice a riconsiderare il parere precedentemente espresso sullo stesso.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) sottoscrive l'emendamento 1.148, fatto proprio dall'onorevole Palmieri, ritenendo che, parimenti al consenso prestato, debba essere sempre prevista la possibilità per il paziente di revocare il rifiuto espresso.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-IDEA) sottolinea che l'emendamento 1.148, fatto proprio dall'onorevole Palmieri, non dovrebbe creare preoccupazione a nessuno, limitandosi esso a rimarcare che, oltre alla possibilità di ritirare il consenso, debba essere sempre possibile revocare anche il rifiuto già espresso. Ritiene, in-

fatti, che la predetta proposta emendativa abbia esclusivamente il pregio di esplicitare ciò che dovrebbe ritenersi già implicito.

Sottolinea, quindi, che sarebbe opportuno prevedere con quali modalità la revoca del rifiuto debba essere espressa, riservandosi di presentare alcune proposte emendative riferite a tale questione nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, alla luce degli interventi testé svolti, propone una riformulazione dell'emendamento 1.148, fatto proprio dal deputato Palmieri, nel senso di premettere, al comma 5, terzo periodo, dell'articolo 1, le seguenti parole: « Ferma restando la possibilità del paziente di modificare la propria volontà, ».

Mario MARAZZITI, *presidente*, fa presente che, poiché l'emendamento 1.148, fatto proprio dal deputato Palmieri, nella riformulazione proposta dalla relatrice è riferito al terzo periodo del comma 5 dell'articolo 1, esso sarà posto in votazione una volta esaurito l'esame delle proposte emendative riferite al secondo periodo del medesimo comma 5 dell'articolo 1.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) illustra le finalità del suo emendamento 1.105, che esclude espressamente la possibilità di interrompere la nutrizione e l'idratazione artificiali. Ricorda, a tal riguardo, che, secondo il parere di illustri rappresentanti del mondo scientifico, non è possibile equiparare in maniera univoca le suddette procedure a dei trattamenti sanitari in senso stretto.

Evidenzia quindi che il testo dell'articolo 1, così come attualmente formulato, configura di fatto la possibilità di ricorrere a forme di suicidio assistito presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, reputando opportuno che la maggioranza si assuma la responsabilità di affermare esplicitamente se sia questo l'obiettivo del suddetto articolo 1.

Paola BINETTI (Misto-UDC), nel ribadire che il comma 5 dell'articolo 1, pre-

vedendo chiaramente la possibilità di rinunciare alla nutrizione e idratazione artificiali, assume a suo avviso un carattere fortemente ideologico, ritiene opportuno che la Commissione assuma una posizione chiara in relazione a tale misura. Osserva, infatti, come la maggioranza si trovi attualmente dinanzi ad un bivio: o si rinuncia ragionevolmente all'introduzione di tali misure oppure si dovrebbe avere il coraggio e l'onestà di difendere l'idea che il provvedimento in esame intende creare un contesto favorevole all'introduzione di alcune forme di eutanasia, atteso che a suo avviso risulterebbe ipocrita sostenere il contrario. Fa presente, quindi, che in alcuni paesi occidentali è in corso un paradossale dibattito sull'opportunità di affrontare spese notevoli per garantire terapie particolarmente costose anche agli anziani, prefigurando di fatto quasi la volontà di introdurre una sorta di eutanasia « sociale ».

Analogamente, nel nostro Paese, approvando il provvedimento in esame, che prevede forme di abbandono terapeutico, a suo avviso si potrebbe avere il sospetto che si voglia in qualche maniera introdurre la cosiddetta eutanasia per omissione.

Maria AMATO (PD) precisa che il consenso informato previsto di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame è in ogni caso maturato da quei pazienti che sono in condizioni vigili. Ricorda inoltre che i soggetti che hanno necessità di essere sottoposti a nutrizione e idratazione artificiali vanno incontro a procedure preliminari anche molto invasive, che vengono eseguite esclusivamente da medici, i quali non solo lo richiedono, ma pretendono che vi sia un consenso al riguardo.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-IDEA), nell'associarsi alle considerazioni svolte dalla collega Binetti, ritiene che aver introdotto un esplicito riferimento alla possibilità di interrompere procedure quali la nutrizione e l'idratazione artificiali rappresenti una formula ambigua, che di fatto prefigura un pericoloso sci-

volamento verso l'eutanasia, in particolare allorché si sottrae al medico la possibilità di compiere un'autonoma valutazione.

Ritiene, infatti, che vi siano situazioni nelle quali è difficile attribuire il carattere di « artificialità » a determinati trattamenti terapeutici quali la nutrizione e l'idratazione e che l'aver ridotto in quest'ambito i margini di autonomia con la quale il medico può compiere le proprie valutazioni, crei una situazione dai confini labili ed ambigui ed una gestione complicata dei trattamenti sanitari.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), nel replicare alla collega Roccella, ritiene che nessun medico vieterebbe ad un paziente di poter usufruire della nutrizione e dell'idratazione artificiali qualora questi lo richiedesse successivamente ad una sua precedente manifestazione di volontà contraria. Rammenta che il ruolo del medico è quello di salvare le vite umane, ma anche quello di rispettare la dignità della persona, e che quando si parla di nutrizione e di idratazione artificiali non ci si riferisce a cibi e a bevande bensì a prodotti farmaceutici per la cui somministrazione sono necessari specifici interventi che possono talvolta provocare conseguenze, anche molto gravi.

Silvia GIORDANO (M5S) osserva che l'ipotesi paventata dalla collega Roccella, in base alla quale un paziente potrebbe essere sottoposto ad idratazione e nutrizione artificiali non solo in casi estremi ma anche, ad esempio, per consentire risparmi di tempo al personale sanitario, costituisce un caso « folle » e, come tale, andrebbe immediatamente denunciato alle autorità competenti. Osserva che il legislatore, quando elabora il testo di una legge, si debba riferire alla realtà e non procedere basandosi su casi limite. Rammenta che la somministrazione dei prodotti farmaceutici per la nutrizione e l'idratazione artificiali viene effettuata esclusivamente attraverso una procedura complessa e dolorosa che provoca al paziente sofferenze di tipo fisico e psi-

chico, determinando talora conseguenze potenzialmente letali per il paziente stesso.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) ritiene che l'emendamento Gigli 1.105, volto a sopprimere dal secondo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del provvedimento in esame il richiamo alla nutrizione e alla idratazione artificiali, rappresenti un valido punto di incontro tra le differenti sensibilità politiche e ritiene che il non volerlo accogliere abbia come unica finalità quella di voler marcare una certa concezione culturale.

Domenico MENORELLO (CI), nel ringraziare la collega Giordano per il suo intervento, osserva che anche a suo giudizio la nutrizione e l'idratazione artificiali costituiscono dei trattamenti sanitari ma, proprio per tale ragione, ritiene che non sia necessario distinguerle dagli altri trattamenti sanitari né che per le stesse debba essere prevista una particolare menzione all'interno del provvedimento stesso. A tale proposito, rammenta la sentenza n. 21748 del 2007 della prima sezione civile della Cassazione, con la quale si è affermato che la nutrizione e l'idratazione artificiali con sondino nasogastrico non costituiscono in sé una forma di accanimento terapeutico, pur essendo indubbiamente un trattamento sanitario, e che pertanto il giudice può, su istanza del tutore, autorizzarne l'interruzione soltanto in presenza di due circostanze concorrenti. In primo luogo, la condizione di stato vegetativo del paziente deve essere apprezzata clinicamente come irreversibile, senza alcuna sia pur minima possibilità, secondo standard scientifici internazionalmente riconosciuti, di recupero della coscienza e delle capacità di percezione; in secondo luogo, deve essere univocamente accertato, sulla base di elementi tratti dal vissuto del paziente, dalla sua personalità e dai convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici che ne orientavano i comportamenti e le decisioni, che questi, se cosciente, non avrebbe prestato il suo consenso alla continuazione del trattamento.

Matteo MANTERO (M5S), nel replicare al collega Palmieri, fa presente che la necessità di specificare che l'idratazione e la nutrizione artificiali costituiscono un trattamento sanitario si rende necessaria per evitare che si possano verificare in futuro vicende simili a quella, tristemente nota, di Luana Englaro.

Anna Margherita MIOTTO (PD), nel replicare al collega Menorello, fa presente che la sentenza della prima sezione civile della Cassazione da lui citata si riferisce ad una fattispecie relativa ad una persona in stato vegetativo, mentre il testo all'esame della Commissione è rivolto a disciplinare i casi in cui i pazienti siano in grado di intendere e di volere e, pertanto, di rifiutare le cure ed i trattamenti sanitari.

Domenico MENORELLO (CI) sottoscrive tutti gli emendamenti a prima firma Palmieri non ancora esaminati dalla Commissione.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) sottoscrive tutti gli emendamenti a prima firma Palmieri non ancora esaminati dalla Commissione.

Alessandro PAGANO (LNA), nel sottoscrivere tutti gli emendamenti a prima firma Palmieri non ancora esaminati dalla Commissione, rammenta che, proprio ieri, è stata presentata la « Nuova carta degli operatori sanitari », nella quale si ricorda che tutelare la dignità di morire significa rispettare il malato nella fase terminale della vita, escludendo sia l'ipotesi di anticiparne la morte con l'eutanasia, sia di dilazionarla con il cosiddetto accanimento terapeutico.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nel ricordare che anche le proposte emendative successive si riferiscono alla medesima questione, auspica che i gruppi parlamentari trovino un punto d'intesa al riguardo. Ricorda altresì che, sulla base di intese intercorse tra o gruppi, la seduta sarà sospesa alle ore 13.30.

La Commissione respinge l'emendamento Gigli 1.105.

La seduta, sospesa alle 13.30, è ripresa alle 14.15.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che l'esame riprenderà dall'emendamento Pagano 1.1700.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), nel ricordare, anche rispondendo alle preoccupazioni espresse in precedenza dal collega Burtone, la propria lunga esperienza nelle pratiche ospedaliere, invita a prestare attenzione alla scelta delle definizioni. Osserva, infatti, che riguardo alla nutrizione e all'idratazione l'impiego della parola « artificiale » comporta una connotazione negativa. Segnala che in moltissimi casi, al di là dell'atto sanitario rappresentato dal posizionamento del sondino o della PEG, la successiva gestione rappresenta una pratica tipicamente assistenziale. Ribadisce quindi che occorre analizzare il contesto in cui vengono impiegate tali tecniche, ricordando che non è neppure indispensabile l'uso di prodotti industriali per la nutrizione e l'idratazione, impiegati di solito per ragioni di comodità o di bilanciamento. Molte situazioni sono quindi gestite direttamente dai familiari ed il nutrimento fornito non rappresenta una cura, ma semplicemente un mezzo con cui tenere in vita il paziente. Segnala che anche il medico inglese Keith Andrews, pur dichiarandosi favorevole alla possibilità di sospendere tali pratiche, ha sostenuto che la nutrizione o l'idratazione artificiale non differiscono, ad esempio, dall'utilizzo di un cucchiaino speciale per nutrire pazienti con particolari disabilità. Sottolinea che permettere il rifiuto della nutrizione e dell'idratazione equivale a obbligare le strutture sanitarie ad essere complici di eventuali intenzioni suicide da parte dei pazienti, introducendo pratiche di eutanasia omissiva. Viene in tal modo snaturato il principio basilare di ogni cura che è quello di fare tutto il possibile per garantire la sopravvivenza del malato.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), rilevando che quanto proposto dall'emendamento Pagano 1.1700 appare forse troppo drastico, invita a riflettere su una sua eventuale riformulazione.

Mario MARAZZITI, *presidente*, segnala che vi sono successivi emendamenti che prevedono la sola soppressione del riferimento alla nutrizione e all'idratazione artificiali.

La Commissione respinge l'emendamento Pagano 1.1700.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento Marguerettaz 1.2146, di cui è cofirmatario.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.132, identico a quattro emendamenti presentati da colleghi, chiarisce che le sue preoccupazioni circa il diritto di interrompere nutrizione e idratazione artificiali non riguardano principalmente il tema del consenso informato, quanto l'uso di tale possibilità in relazione a successive disposizioni del testo in esame, in particolare per quanto riguarda i soggetti incapaci e le disposizioni anticipate di trattamento. Si configurerebbe di fatto una deroga alla vocazione di cura delle strutture sanitarie introducendo una pericolosa distorsione delle loro finalità.

Paola BINETTI (Misto-UDC), nel ricordare il notevole impatto sull'opinione pubblica di vicende passate in cui è apparso rilevante il tema della nutrizione e dell'idratazione artificiali, osserva che la finalità degli identici emendamenti che la Commissione si accinge a votare è quella di evitare uno specifico richiamo di tali pratiche in relazione alla revoca del consenso ai trattamenti sanitari.

Sottolinea che solo in questo caso il testo elaborato dal Comitato ristretto entra nel dettaglio di pratiche mediche, rivelando una particolare attenzione su tali temi. Segnala che la specificità della nutrizione e dell'idratazione non deriva né

dalle modalità di somministrazione né dal contenuto di ciò che viene somministrato, ma dalla sua finalità, che è quella di scongiurare il decesso dei pazienti.

Ribadisce, quindi, la necessità di approfondire quali siano le reali volontà dei pazienti, ricordando che dietro la richiesta di essere lasciati morire si nasconde spesso una richiesta di aiuto.

Ribadisce, inoltre, che l'interruzione delle predette pratiche rappresenta di fatto una forma di suicidio assistito.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), ritiene utile porre alcuni interrogativi rispetto al tema in discussione, oggetto anche dell'emendamento a sua prima firma 1.1191. In primo luogo, chiede quale sia l'utilità di menzionare in maniera specifica la nutrizione e l'idratazione artificiali come trattamenti sanitari. Invita, quindi, a riconoscere che tali pratiche non rappresentano una modalità di cura, ma servono semplicemente ad assicurare la sopravvivenza del paziente. Chiede, infine, quali siano gli eventuali trattamenti da prevedere a seguito della sospensione della nutrizione e dell'idratazione artificiali.

Domenico MENORELLO (CI), raccomandando l'approvazione del proprio emendamento 1.139, pone all'attenzione della Commissione il fatto che la nutrizione e l'idratazione artificiali risultano essere gli unici trattamenti sanitari richiamati in maniera esplicita nel testo in discussione, fatto che non appare privo di rilievo. Segnala, in ogni caso, almeno l'opportunità di inserire in un'altra parte del testo tale riferimento, non ponendolo in stretta connessione con il concetto di revoca.

Raffaele CALABRÒ (AP-NCD-CpI), intervenendo in relazione all'emendamento a sua prima firma 1.1529 e rifacendosi a quanto affermato dal collega Menorello, presentatore di una identica proposta emendativa, ribadisce l'inopportunità di uno specifico, e nello stesso tempo indifferenziato, richiamo alla nutrizione e all'idratazione artificiali. Ricorda, infatti, che tali pratiche possono rappresentare sia

uno strumento terapeutico ma anche un sostegno vitale di base quale è, ad esempio, la somministrazione di zucchero nel caso di coma ipoglicemico.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Fucci 1.47, Gigli 1.132, Menorello 1.139, Palmieri 1.1191 e Calabro 1.1529.

Paola BINETTI (Misto-UDC), raccomandando l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.164, nel dichiararsi consapevole che la formulazione proposta può apparire più come una dichiarazione di principio che come un precetto normativo, sottolinea in ogni caso che la finalità alla base della sua proposta emendativa è quella di assicurare la piena consapevolezza del paziente circa le conseguenze e i disagi connessi alla sospensione della nutrizione e dell'idratazione artificiali.

Ribadendo che l'interruzione di tali trattamenti interviene sul punto centrale della relazione di cura tra medico e paziente, rileva che la modifica proposta può contribuire a rimuovere le accuse sul possibile utilizzo delle norme che si vogliono introdurre per finalità di eutanasia omisiva. Rileva che purtroppo il principio alla base dell'attuale testo è quello della totale autarchia del malato, con la conseguente riduzione del ruolo del medico. Si dichiara pertanto amareggiata e sorpresa del parere contrario espresso sul suo emendamento.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), nel rilevare che la proposta emendativa della collega Binetti si prefigge solo di rafforzare la consapevolezza del paziente, osserva che la contrarietà ad essa desta preoccupazione, in particolare per quanto riguarda successive disposizioni, come quella che riguardano le dichiarazioni anticipate di trattamento, dichiarazioni che oltretutto saranno in molti casi presumibilmente espresse utilizzando moduli prestampati prodotti da determinate associazioni. Nel ribadire di non comprendere l'ostilità alla previsione di un dialogo rafforzato, invita

ad una maggiore chiarezza nella relazione di cura, evitando di assolutizzare l'auto-determinazione del paziente.

Giovanni MONCHIERO (CI) osserva che la proposta emendativa della collega Binetti pone un problema di portata generale che non riguarda solo la nutrizione e l'idratazione artificiali, invitando quindi a ragionare su una possibile diversa collocazione del tema alla base di tale proposta.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) segnala che l'emendamento Binetti 1.164 deriva dall'esplicito richiamo, effettuato dal testo unificato in esame, alla nutrizione e all'idratazione artificiali. Sulla base di alcuni interventi svolti nella prima parte della seduta, dichiara di aspettarsi un voto favorevole anche da parte dei deputati del Movimento 5 Stelle, osservando che l'emendamento in discussione pone al centro la volontà del malato.

Raffaele CALABRÒ (AP-NCD-CpI) ritiene contraddittorio l'atteggiamento di quanti, sostenendo l'opportunità di un richiamo specifico alla nutrizione e idratazione artificiali rispetto al complesso dei trattamenti sanitari, giudicano invece inutile prevedere in maniera esplicita un accertamento della comprensione delle implicazioni della revoca al consenso su tali pratiche da parte dei pazienti, sostenendo che sia sufficiente quanto previsto in via generale.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-IDEA) concorda con i colleghi che l'hanno preceduta sul fatto che l'insistenza da parte della collega Binetti sulla necessità che il medico si accerti della piena comprensione, da parte del paziente, delle conseguenze connesse alla sospensione della nutrizione e dell'idratazione artificiali, sia strettamente legato alla menzione esplicita della possibilità di revocare il consenso a tali trattamenti, prevista nel testo in discussione. Richiamando l'intervento del collega Monchiero, ritiene in ogni caso utile inserire un riferimento alla

piena comprensione del malato, anche in un punto diverso del testo in discussione.

Silvia GIORDANO (M5S), nel condividere l'obiettivo di instaurare un dialogo autentico tra medico e paziente, espresso in forma «quasi poetica» dalla collega Binetti con l'emendamento 1.164 e ancora di più con il successivo 1.157, dal punto di vista dell'efficacia normativa ritiene preferibile la proposta avanzata dal collega Monchiero con l'emendamento 1.147, riferito al successivo comma 9, in cui si afferma che il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura.

Sottoscrive, pertanto, l'emendamento Monchiero 1.147.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, ricorda che il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, poi adottato dalla Commissione come testo base, ha tenuto conto delle sedici proposte di legge abbinata, molte delle quali contenevano uno specifico riferimento alla nutrizione e all'idratazione artificiali.

Osserva, inoltre, che la centralità di tale questione appare evidente anche dagli interventi svolti da numerosi colleghi. In ogni caso, quanto proposto dall'emendamento in discussione appare, a suo avviso, avente carattere «medico-centrico», sottintendendo una visione del paziente quale soggetto non del tutto capace di comprendere ciò che lo riguarda. Sottolinea, inoltre, che il testo in discussione contiene già una previsione molto dettagliata circa il contenuto e le modalità delle informazioni che devono essere garantite al paziente e che, pertanto, quanto proposto dal suddetto emendamento appare un inutile appesantimento, che non può essere di aiuto alla pratica quotidiana nelle strutture sanitarie.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nel segnalare che vi sono richieste di intervento a seguito delle precisazioni fornite dalla relatrice circa il parere contrario da lei espresso sull'emendamento Binetti 1.164, ricorda che in una seduta precedente,

dopo un intervento della relatrice di analogo tenore, si è di fatto riaperto il dibattito. Segnala, quindi, che quanto accaduto è da considerarsi un'eccezione in quanto, ai sensi dell'articolo 50, comma 2 del Regolamento, la riapertura della discussione è prevista solo in relazione ad interventi da parte di rappresentanti del Governo. Assicura, in ogni caso, che, nell'ambito dei propri poteri organizzatori dei lavori della Commissione, continuerà ad assicurare, di volta in volta, lo svolgimento di brevi interventi di replica anche ai deputati che siano già intervenuti per dichiarazione di voto, purché ciò non implichi la riapertura della discussione sulla proposta emendativa in oggetto.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-IDEA) segnala che l'opportunità di verificare la piena comprensione da parte di un paziente delle implicazioni di determinate scelte non implica una sfiducia nella sua capacità di valutazione.

Ileana ARGENTIN (PD) segnala che, per molti malati in situazioni di difficoltà, alcune spiegazioni da parte dei medici di carattere «dissuasivo» possono rappresentare una violenza o un insulto alla loro intelligenza.

Alessandro PAGANO (LNA) dichiara che, se si dovesse trovare in futuro in una situazione di difficoltà, vorrebbe essere – riprendendo l'espressione utilizzata dalla collega Argentin – «insultato» da un medico che, nella consapevolezza della situazione di fragilità in cui si trovano determinati pazienti, dovesse fare di tutto pur di scongiurare il proprio decesso.

La Commissione respinge l'emendamento Binetti 1.164.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che si dovrebbe ora passare all'esame degli identici emendamenti Binetti 1.2155 e Marazziti 1.2154, sui quali vi è un invito al ritiro della relatrice. Nel manifestare preliminarmente disponibilità a valutare la richiesta della relatrice, invita quest'ultima

a considerare l'eventualità di accantonare l'esame delle suddette proposte emendative, le quali, in considerazione delle misure da esse recate, potrebbero essere più opportunamente esaminate allorquando si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del testo unificato in discussione.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, ricorda che il suo originario parere era motivato principalmente dal fatto che si proponeva di affidare la raccolta delle DAT al Consiglio nazionale del notariato, essendo invece preferibile che tale adempimento sia svolto da una struttura i cui archivi siano facilmente consultabili dagli operatori sanitari. Accedendo in ogni caso alla richiesta formulata dal presidente, ritiene che le proposte emendative in esame possano essere accantonate.

La Commissione acconsente alla proposta di accantonamento degli identici emendamenti Binetti 1.2155 e Marazziti 1.2154.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, prima della conclusione dei lavori della Commissione, stante l'imminente avvio della seduta, con votazioni, dell'Assemblea, si passerà all'esame dell'emendamento 1.148, fatto proprio dal deputato Palmieri.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) accetta la riformulazione dell'emendamento 1.148, da lui stesso fatto proprio.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) esprime apprezzamento per l'atteggiamento della relatrice che, con la proposta di riformulazione del suddetto emendamento, da lui sottoscritto, ha recepito alcune istanze emerse nel corso del dibattito.

Il sottosegretario Davide FARAONE si rimette alle valutazioni della Commissione sull'emendamento 1.148, fatto proprio dal deputato Palmieri, come riformulato.

Mario MARAZZITI, *presidente*, sottoscrive sull'emendamento 1.148, fatto proprio dal deputato Palmieri, come riformulato.

Alessandro PAGANO (LNA) sottoscrive sull'emendamento 1.148, fatto proprio dal deputato Palmieri, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento 1.148, fatto proprio dal deputato Palmieri (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 4*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

5-08926 Valiante: Iniziative per garantire adeguati livelli di assistenza sanitaria nel territorio servito dal presidio ospedaliero di Roccadaspide (SA).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame sulla base degli elementi forniti dalla Prefettura di Salerno.

Com'è noto, con Decreto Ministeriale del 2 aprile 2015 n. 70 è stato elaborato un nuovo metodo di programmazione dell'assistenza ospedaliera. In particolare, è stata prevista una riclassificazione della tipologia dei presidi ospedalieri su tre diversi livelli di complessità nonché la definizione di una nuova metodologia di calcolo delle dotazioni dei posti letto.

Ciò posto, la regione Campania ha ritenuto necessario procedere ad una rimodulazione del precedente Piano sanitario, tenendo conto dei nuovi criteri elaborati dal citato decreto.

In quest'ottica, con Decreto del Commissario *ad acta* n. 33 del 17 maggio 2016 è stato definito il nuovo Piano di programmazione delle rete ospedaliera regionale che tiene conto del contesto epidemiologico campano, dei dati di attività delle strutture esistenti, del bacino di utenza e dell'analisi della domanda correlata ai diversi *setting* assistenziali.

Il Piano, oltre alle tre tipologie di presidi ospedalieri indicati nel citato decreto ministeriale n. 70 del 2015, ovvero DEA di II livello, DEA di I livello e struttura ospedaliera di base, prevede alcuni Ospedali in zone particolarmente disagiate. Tra questi rientra il Presidio Ospedaliero di Roccadaspide che, tenuto conto della particolare conformazione orografica

del territorio, è stato configurato come punto di accesso in deroga al decreto ministeriale n. 70 del 2015, con dotazione di pronto soccorso e di venti posti letto di medicina generale.

Alla luce di quanto previsto dalla programmazione regionale, l'Azienda Sanitaria Locale di Salerno, con deliberazione n. 173 del 14 novembre 2016, ha provveduto a riapprovare l'Atto Aziendale, attualmente all'esame del competente Organo regionale.

La Direzione Aziendale, in merito ai criteri seguiti per l'elaborazione dell'atto di organizzazione, ha confermato, per il tramite della competente Prefettura di Salerno, che il Presidio Ospedaliero di Roccadaspide risente della particolare orografia del territorio che fa sorgere obiettive difficoltà per l'espletamento delle attività di pronto soccorso e che richiede relativi servizi di supporto.

Inoltre, la Direzione ha comunicato alla medesima Prefettura che, con decreto del Commissario *ad acta* n. 99 del 22 settembre 2016, è stata prevista l'implementazione all'interno del Presidio ospedaliero, di una Unità Complessa di cure primarie, operante nelle 24 ore, di una Struttura polifunzionale per la Salute che comprende un Ospedale di Comunità, unità destinate all'espletamento di attività distrettuali e che questa organizzazione è stata recepita nell'Atto aziendale.

ALLEGATO 2

5-09713 Gallinella: Sul funzionamento delle strutture per la salute mentale socio educative e/o a carattere sanitario destinate ai minori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in esame, preme precisare, preliminarmente, che il caso specifico non investe direttamente la competenza del Ministero della salute, bensì della regione Umbria che ha il compito di organizzare i propri servizi e vigilare sulla rispondenza di quanto erogato con quanto sottoscritto.

A tal riguardo, è appena il caso di menzionare l'Accordo, approvato il 13 novembre 2014 in Conferenza Unificata, su « Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza » che fornisce a tutte le regioni indicazioni precise in merito alle strutture e agli interventi residenziali per i minori.

Premesso ciò, si risponde all'interrogazione in esame sulla base degli elementi forniti dalla competente Prefettura di Perugia.

L'assetto istituzionale e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali sono regolati dalla L. 328/2000 che, nel disciplinare le procedure di autorizzazione ed accreditamento dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, definisce in materia la ripartizione di competenze tra regione e comuni.

Con legge regionale, invece, vengono fissati i criteri di recepimento ed integrazione dei requisiti minimi nazionali, mentre restano in capo ai comuni le procedure di autorizzazione ed accreditamento.

In proposito, il Testo unico in materia di sanità e servizi sociali ha stabilito che i servizi socio assistenziali a carattere residenziale, semiresidenziale, diurno e domiciliare, pubblici e privati sono soggetti

ad autorizzazione rilasciata dall'ATI competente (oggi Zona sociale) e che la Giunta Regionale adotta apposito regolamento con il quale disciplina le modalità per il rilascio dell'autorizzazione ed individua i servizi per i quali quest'ultima è necessaria.

Con Regolamento regionale n. 8/2005, sono state dettate le disposizioni relative al rilascio delle autorizzazioni, alla vigilanza e controllo, nonché alle eventuali sospensioni e revoche delle autorizzazioni medesime, relative al funzionamento delle strutture dei servizi residenziali per soggetti in età minore, funzioni tutte in capo ai comuni.

Nel caso di specie, la regione Umbria ha comunicato alla Prefettura di Perugia, che le comunità gestite dalla Cooperativa « Il Piccolo Carro » sono state autorizzate, ai sensi del predetto Regolamento 8/2005, dai comuni competenti per territorio come comunità socio-educative. Le strutture che erogano prestazioni di carattere sanitario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni sono espressamente escluse dall'ambito di applicazione del citato regolamento regionale 8/2005. Per le comunità della Cooperativa suddetta non risulta rilasciata alcuna autorizzazione all'esercizio di attività socio sanitaria, né le stesse sono state accreditate per tali finalità.

Qualsiasi intervento sanitario, pertanto, deve essere garantito esclusivamente tramite le Aziende sanitarie regionali.

Per quanto concerne la nota del maggio 2013, menzionata nell'atto di sindacato ispettivo di cui trattasi, la stessa costituisce

una mera attestazione della partecipazione della cooperativa « Piccolo Carro » ad un Gruppo di lavoro organizzato dalla regione Umbria per la definizione di un percorso di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari che non implica alcun avallo implicito dell'attività sanitaria svolta dall'ente. Non esistono, infatti, modalità alternative al rilascio di apposita autorizzazione regionale allo svolgimento di detta attività e non risulta che alcuna istanza di autorizzazione a ciò finalizzata sia stata presentata ai competenti uffici da parte della Cooperativa in argomento.

La regione, dopo aver ricevuto una relazione del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL Umbria 1. ha diffidato la

Cooperativa « Il Piccolo Carro » allo svolgimento di qualsivoglia attività sanitaria.

Infine, per completezza di informazione, si rappresenta che le vicende della società cooperativa « Il Piccolo Carro a r.l. » sono oggetto di indagine – tuttora in corso (e, come tale, coperte dal segreto istruttorio) – da parte del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità CC di Perugia e della Guardia di Finanza, coordinate dalla locale Autorità Giudiziaria, posto che presso le strutture gestite dalla cooperativa sono risultati ospitati minori affetti da gravi patologie, trasformando di fatto le stesse in comunità terapeutiche senza che fosse mai stata richiesta la prevista autorizzazione regionale.

ALLEGATO 3

5-10043 Brignone: Iniziative per il contrasto del traffico illegale di animali da compagnia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in esame, il Ministero dell'interno, a cui sono stati richiesti gli elementi di competenza, ha comunicato che «nella notte del 13 novembre scorso, gli operatori dalla Sezione della Polizia Stradale di Venezia hanno proceduto al controllo, lungo la carreggiata Ovest dell'autostrada A4 all'altezza del territorio del Comune di Pianiga, di un autocarro con targa slovacca su segnalazione di alcuni volontari dell'EITAL (Ente Italiano Tutela Animale e Legalità). Dalla verifica effettuata è emerso che il mezzo trasportava oltre un centinaio di animali da compagnia (cani e gatti di varie specie), di conseguenza i due cittadini slovacchi a bordo sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Venezia per il reato di maltrattamento di animali. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e gli animali sono stati successivamente affidati ad un'apposita struttura in provincia di Reggio Emilia.».

Relativamente alla richiesta rivolta dagli interroganti «di provvedere a rafforzare i controlli doganali», si rileva preliminarmente che, dal maggio del 2004, diversi paesi dell'Europa dell'Est (ad esempio Slovacchia e Ungheria) sono entrati a far parte dell'Unione europea e, conseguentemente, da tale data, sono stati aboliti, nel rispetto del mercato interno dell'Unione europea, anche i controlli doganali e veterinari per gli animali provenienti da tali Paesi e destinati ad essere introdotti in un altro Paese membro.

È appena il caso di ricordare che i controlli veterinari presso le dogane sono invece applicati per le importazioni degli animali dai paesi terzi dell'Europa dell'Est,

quali Bielorussia, Ucraina, ecc.; tuttavia, i controlli, in questo caso, sono effettuati, per quanto concerne le movimentazioni via terra, presso i punti doganali degli stati dell'Unione europea confinanti con tali paesi terzi.

Ciò opportunamente premesso, si evidenzia, pertanto, che le azioni di contrasto nei confronti dei traffici illegali dei cuccioli in provenienza da taluni paesi membri dell'UE (quali, ad esempio, la Slovacchia e l'Ungheria) possono certamente attuarsi attraverso l'effettuazione di controlli su strada dei mezzi che trasportano gli animali, come, infatti, è avvenuto nel caso sottoposto all'attenzione dagli interroganti.

A tal riguardo, appare opportuno evidenziare che sussiste un Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza e il Ministero della salute – Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, siglato già nel settembre del 2011 e consultabile sul sito del Ministero della Salute, per il potenziamento, sul territorio nazionale, dei controlli di legalità nel settore del trasporto internazionale degli animali, ai fini della tutela del benessere e della salute degli animali medesimi, attraverso un'azione sinergica, soprattutto mediante la predisposizione di servizi congiunti.

Inoltre, sempre per quanto concerne le efficaci azioni di contrasto nei confronti dei traffici illegali di cuccioli, si richiama la legge 4 novembre 2010, n. 201 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento del-

l'ordinamento interno», che codifica, nell'articolo 4, specifiche violazioni di natura penale nel traffico illecito degli animali da compagnia (cani e gatti).

Ed infatti, oltre al reato di traffico illegale di animali da compagnia, in caso di accertamento della violazione della normativa penale contemplata dalla legge n. 201 del 2010, possono sussistere altri illeciti penali correlati, dettagliati dal codice penale italiano.

Per completezza di informazione, si precisa che la normativa dell'Unione europea, concernente la disciplina della movimentazione internazionale dei cani e dei gatti, sia non commerciale che commerciale, concede a ciascun Paese membro la possibilità di poter accettare in deroga, a determinate condizioni, l'introduzione nel proprio territorio di cuccioli di età inferiore alle 12 settimane di vita non vaccinati per la rabbia. Il Ministero della salute, come comunicato alla Commissione Ue e ai Paesi membri, non si avvale della deroga succitata, considerati sia il rischio connesso alle movimentazioni di cuccioli non vaccinati sia gli aspetti inerenti alla tutela del benessere e della salute degli animali movimentati.

Non si può non rilevare, inoltre, che, proprio in relazione all'abolizione dei controlli doganali tra tutti i paesi dell'Ue, e ferme restando l'importanza e la necessità degli interventi posti in essere dall'Italia, le azioni atte a contrastare il traffico illegale dovrebbero essere attuate soprattutto dalle autorità competenti dei Paesi membri, dai quali sono trasportati i cuccioli: si rileva, infatti, come la normativa dell'Unione europea assegni « *in primis* » ai Paesi dai

quali sono movimentati gli animali la responsabilità di assicurare che gli stessi siano conformi alla normativa dell'Unione europea.

Le misure di contrasto sopra descritte, come sostenuto dal Ministero della salute anche in ambito Ue, sarebbero certamente più incisive, se supportate a livello internazionale, attraverso l'armonizzazione della normativa dell'Unione europea in materia di sistemi di identificazione e registrazione degli animali da compagnia.

Tutti i Paesi dovrebbero avere un'anagrafe dei cani, riconosciuta dall'autorità competente e interconnessa ad una Banca Dati Centralizzata a livello europeo, tale da consentire una efficiente e rapida rintracciabilità di tutti gli animali d'affezione.

Le informazioni contenute nella suddetta anagrafe dovrebbero riguardare, per ogni microchip inserito, i dati identificativi dell'animale e del proprietario per una immediata rintracciabilità, ma anche informazioni di tipo sanitario, per garantire e prevenire eventuali rischi sanitari e istituire un appropriato sistema di sorveglianza epidemiologica.

Giova ricordare, infine, che il Parlamento europeo ha adottato nell'anno in corso, alla luce delle proprie prerogative, una risoluzione sull'introduzione di un meccanismo di condivisione a livello dell'Ue dei dati sulla registrazione di cani e gatti: ciò si configura come un primo importante passo in avanti per l'istituzione di un'anagrafe unica europea che permetterà in futuro di tracciare tutti gli animali nell'Unione europea, fornendo un prezioso e concreto strumento di contrasto al traffico illegale di cuccioli.

ALLEGATO 4

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.

PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA

ART. 1

Al comma 5, terzo periodo, premettere le seguenti parole: Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà,.

- 1. 148** *(Nuova formulazione)* Palmieri, Gigli, Marazziti, Pagano.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	145
7-01165 Gallinella: Iniziative in materia di Politica agricola comune.	
7-01169 Oliverio: Iniziative in materia di Politica agricola comune (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	145

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. (COM(2016)710 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-bis, n. 5 (Parere alla XIV Commissione)	148

RISOLUZIONI

Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il deputato Lello Di Gioia è entrato a far parte della Commissione.

7-01165 Gallinella: Iniziative in materia di Politica agricola comune.

7-01169 Oliverio: Iniziative in materia di Politica agricola comune.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni in oggetto.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Propone quindi che le risoluzioni, vertendo sullo stesso argomento, siano trattate congiuntamente.

La Commissione concorda.

Filippo GALLINELLA (M5S) nell'illustrare la risoluzione a sua prima firma, segnala in primo luogo la centralità del dibattito odierno in Commissione, anche in considerazione dell'avvio, il 2 febbraio scorso, da parte della Commissione europea, di una consultazione pubblica di tre mesi sulla politica agricola comune dopo il 2020, prima della conclusione della quale

è necessario che la Commissione porti delle proprie idee sul tema.

A tale proposito, osserva, ad esempio, che, come noto, il pagamento a titolo di « sostegno accoppiato » che la norma comunitaria riserva ai settori in crisi e la cui erogazione è subordinata a precise condizioni, nel nostro Paese è stato utilizzato più come una redistribuzione di risorse tra regioni, piuttosto che come contributo a determinati tipi di agricoltura o settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, e che si trovano in difficoltà e che le deroghe alle così dette condizionalità *greening* riguardano con diverse declinazioni i soggetti con superfici aziendali fino a 10 e a 15 ettari di superfici.

Reputa quindi evidente la necessità, per la programmazione Pac *post* 2020, di ripensare le due componenti del « *greening* » e dell'aiuto accoppiato al fine di procedere ad una riallocazione di risorse che consenta una maggior efficacia di tali misure.

Suddividendo infatti la Superficie agricola utilizzata (Sau) nazionale in « superficie svantaggiata », sulla quale non si applicherebbero condizionalità *greening* e « superficie non svantaggiata », che invece resterebbe soggetta al solo obbligo di avvicendamento colturale, si libererebbero risorse destinate ad incrementare il pagamento base che, nelle aree svantaggiate, faciliterebbe l'insediamento di lungo periodo, mentre nelle altre renderebbe meno complessa, dal punto di vista burocratico, la gestione dell'azienda agricola.

La soppressione dell'aiuto accoppiato, pur mantenendo il principio del sostegno alle colture in difficoltà, consentirebbe invece di allocare le relative risorse su un fondo dedicato a finanziare interventi in caso di gravi squilibri di mercato, di emergenze dovute ad epizootie, fitopatie, calamità naturali e ad erogare contributi finalizzati al rilancio dei settori strategici in difficoltà (olivicolo, cerealicolo, zootecnico, e altro).

Reputa poi necessario che, al fine di superare quello ostacolo alla competitività per l'agricoltura italiana rappresentato dalla frammentarietà del tessuto produttivo,

sia necessario introdurre misure che incentivino l'aggregazione delle filiere.

Dopo aver sottolineato che ogni futura azione deve necessariamente tenere conto delle tre componenti fondamentali della produzione agricola come attività produttiva di reddito per l'agricoltore, come attività volta alla produzione alimentare e come attività a spiccata valenza ambientale, auspica che il dibattito in Commissione possa essere vivo e produttivo, dichiarando la piena disponibilità del suo gruppo ad una proficua discussione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) prima di illustrare i contenuti della risoluzione a sua prima firma, sottoscritta da tutti i deputati del gruppo PD in Commissione, evidenzia come la stessa sia in qualche modo nata sui campi, essendo stata redatta tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli agricoltori che, sottolinea, devono essere ascoltati in tutte le sedi ove sia possibile acquisire il loro contributo.

Nel merito, osserva, in primo luogo, che la politica agricola comune (PAC) è stata oggetto negli ultimi anni di profonde revisioni tese a rendere il comparto più competitivo ed autonomo rispetto a strumenti di intervento pubblico diretto, e maggiormente rispondente ad un'attività produttiva sostenibile per l'ambiente. Il comparto si è visto, quindi, esposto a profondi cambiamenti. L'abbandono del controllo della produzione attraverso l'abolizione delle quote, la riduzione degli interventi a sostegno del mercato, la globalizzazione dei mercati e gli accordi di libero scambio hanno esposto il settore a situazioni di turbolenza e volatilità dei prezzi nei mercati agricoli, con ridotti, se non nulli, margini di profitto, per gli agricoltori.

Gli strumenti configurati con la nuova PAC 2014-2020 hanno richiesto un lavoro di sperimentazione ed adattamento alla realtà nazionale ed, in taluni casi, sono risultati insufficienti o non adeguati a fronteggiare situazioni di gravi crisi in cui si sono trovati alcuni specifici comparti.

Ricorda in proposito che il Presidente Juncker, nel discorso sullo stato dell'Unione, ha associato il tema dell'agroalimentare ad un dato a lungo trascurato: il numero delle imprese e delle persone impiegate nel settore primario ammonta a 44 milioni. Il modello agroalimentare europeo ed italiano dovrà, quindi, ripartire dal fattore « umano » per confermare i propri valori distintivi, basati sulla sostenibilità ambientale, sulla sicurezza alimentare, e sulla distintività delle produzioni che possa fornire un'informazione completa al consumatore sull'origine delle produzioni.

Rammenta quindi che il 14 settembre 2016 la Commissione ha presentato il riesame intermedio del quadro finanziario pluriennale (Qfp) 2014-2020: esso si sostanzia nel pacchetto di modifiche regolamentari contenute nella proposta del cosiddetto regolamento Omnibus che, per l'agricoltura, prevede la modifica di tutti e quattro i regolamenti di base della politica agricola comune: il regolamento 1307/2013 sui pagamenti diretti (agricoltore attivo, giovani, sostegno accoppiato), il regolamento 1305/2013 sullo sviluppo rurale (gestione del rischio, strumento di stabilizzazione del reddito), il regolamento 1308/2013 sull'organizzazione comuni di mercato unica (settore ortofrutticolo e contingenti tariffari) e il regolamento 1306/2013 orizzontale (disciplina finanziaria, disimpegno automatico, sanzioni amministrative).

La proposta contenuta nel regolamento « Omnibus », pur non potendo configurarsi come una revisione di medio termine, ipotesi peraltro esclusa dallo stesso commissario Hogan, dà avvio ad una riflessione complessiva sulle scelte da compiere anche in vista di una riforma complessiva della Politica agricola comune dopo il 2020.

In proposito, ricorda che con la Pac 2014-2020 il regime dei pagamenti diretti ha subito modifiche sostanziali, tra cui spiccano: la previsione di diverse tipologie di pagamento, alcune obbligatorie e altre facoltative, rispetto al previgente regime di pagamento unico; l'introduzione della fi-

gura dell'agricoltore attivo come prerequisito per essere beneficiario della politica agricola comune che ha permesso di indirizzare i fondi a disposizione verso coloro che vivono di agricoltura, escludendo, al contempo, rendite fondiari ingiustificate; la regionalizzazione del pagamento e la convergenza verso un valore unitario nazionale (VUN), concretizzatesi per l'Italia con la scelta di una « regione unica » a livello nazionale; l'introduzione del *greening*, un pagamento obbligatorio volto, da un lato, a garantire la sostenibilità ambientale della produzione agricola e, dall'altro, ad assicurare agli agricoltori la remunerazione per la produzione di beni pubblici.

Senza entrare nel merito delle principali innovazioni contenute nella proposta di regolamento, osserva come la perdita di potere negoziale lungo la filiera e l'ampliamento della forbice tra i prezzi alla produzione e i prezzi al consumo si possano considerare come un fattore strutturale. Il ruolo e la posizione dei produttori nella filiera agroalimentare continuano a destare grande preoccupazione. Questa situazione di debolezza della produzione agricola minaccia, non solo gli agricoltori, ma tutta la filiera, e non solo nella sua capacità di soddisfare le esigenze dei consumatori, ma anche rispetto ad altri obiettivi in campo economico, ambientale e sociale.

In questo quadro, la risoluzione presentata reca un complesso di impegni al Governo, tra i quali menziona quello di assumere iniziative affinché, nella definizione delle ipotesi di distribuzione delle risorse tra i Paesi membri del pagamento di base, siano considerate, in aggiunta al parametro della superficie agricola utilizzata, (Sau) altre variabili in grado di rappresentare il contributo che l'azienda fornisce all'economia e all'occupazione, quale il livello di occupazione e il valore aggiunto, con particolare attenzione alle aree rurali dove il rischio di abbandono è molto alto e dove l'agricoltura rappresenta un'importante fonte di reddito per la popolazione locale; di assumere iniziative per migliorare la competitività del settore agri-

colo e aumentare la percentuale di valore che esso rappresenta nella filiera agro-alimentare; di assumere iniziative affinché per la programmazione della politica agricola comune oltre il 2020 le misure di gestione del rischio siano rese più efficaci; di intervenire presso le competenti sedi comunitarie per valutare la possibilità che l'attuale componente « accoppiata » dei pagamenti diretti possa svolgere più un ruolo anticiclico, agganciato all'andamento dei prezzi, che di aiuto settoriale; di assumere iniziative per rafforzare le attuali organizzazioni comuni di mercato; di intervenire nelle sedi europee per rendere la normativa comunitaria sulla consulenza compatibile ed applicabile anche in Italia, di assumere iniziative per prevedere un'applicazione diversificata delle norme a seconda della dimensione e della localizzazione aziendale, così come adottata per esempio per l'applicazione del *greening*; di adoperarsi affinché la norma sull'agricoltore attivo non venga rimessa in discussione e sia consentita agli Stati membri la necessaria flessibilità nell'applicazione della stessa; di mantenere alta l'attenzione sul ricambio generazionale, con politiche a servizio dei giovani che facilitino non solo l'ingresso di quest'ultimi nel settore agricolo, ma anche attività di formazione e consulenza che li accompagnino nello sviluppo continuo della propria azienda e nel mantenimento della stessa una volta avviata.

Massimo FIORIO (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.30

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.

(COM(2016)710 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.

Doc. LXXXVII-bis, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti in titolo.

Massimo FIORIO (PD), *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, rileva preliminarmente che il Programma di lavoro della Commissione europea si pone in una linea di continuità rispetto ai programmi degli anni precedenti, ribadendo l'impegno a favore delle dieci priorità indicate negli orientamenti politici presentati dal presidente Juncker nel luglio 2014.

In tale quadro, la Commissione europea – a partire dal titolo del Programma di lavoro, *Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende* – sottolinea l'esigenza di dare risposte prioritarie ai cittadini europei su alcuni temi specifici: la disoccupazione, con particolare attenzione al lavoro giovanile, nell'ambito di una ripresa economica ancora in fase iniziale; la gestione dei flussi migratori, che hanno messo a dura prova le frontiere esterne dell'Unione; la difesa dalla minaccia terroristica, anche affrontando la situazione di instabilità nel vicinato orientale e meridionale; l'avvio e la conduzione dei negoziati per la Brexit.

Il Programma di lavoro si suddivide nei seguenti 10 capitoli, corrispondenti ad altrettante priorità politiche: Un nuovo impulso all'occupazione, alla crescita e agli investimenti; Un mercato unico digitale

connesso; Un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici; Un mercato interno più profondo e più equo con una base industriale più solida; Un'Unione economica e monetaria più profonda e più equa; Commercio: un accordo realistico e equilibrato di libero scambio con gli Stati Uniti; Uno spazio di giustizia e diritti fondamentali basato sulla fiducia reciproca; Verso una nuova politica della migrazione; Un ruolo più incisivo a livello mondiale; Un'Unione di cambiamento democratico.

Il Programma reca inoltre 5 allegati, nei quali sono indicati le nuove iniziative legislative che saranno proposte dalla Commissione europea nell'arco del 2017, quelle ritenute prioritarie e quindi meritevoli di essere adottate in tempi brevi, quelle pendenti che la Commissione intende ritirare nell'arco di sei mesi (entro aprile 2017), in quanto non più coerenti con le priorità politiche del Programma e, infine, un elenco di atti normativi in vigore da abrogare in quanto obsoleti.

Per quanto attiene alle parti del Programma di lavoro della Commissione europea di interesse per la Commissione Agricoltura, segnala che, tra le misure volte a favorire la crescita, sono annunciate iniziative rilevanti nell'ambito dell'attuazione del piano d'azione sull'economia circolare, con particolare riferimento all'utilizzo, al riutilizzo e al riciclaggio delle materie plastiche (iniziativa non legislativa, prevista per il quarto trimestre del 2017), ad un quadro di monitoraggio dell'economia circolare (iniziativa non legislativa, terzo trimestre) e a misure riguardanti l'acqua, da presentare in diversi momenti nel corso dell'anno.

A tal proposito, con specifico riferimento alla revisione della direttiva quadro sulle acque, fa presente che il Governo italiano nella Relazione programmatica auspica l'inclusione di aspetti quantitativi, oltre che qualitativi, per favorire una migliore efficienza della risorsa idrica ed una sua più razionale allocazione.

Rileva quindi che la Commissione ha dichiarato di considerare prioritaria l'ap-

provazione, tra le altre, della proposta, ancora in sospeso, concernente il pacchetto sull'economia circolare (COM(2015)614, COM(2015)593, COM(2015)594, COM(2015)595, COM(2015)596) che interviene sui rifiuti, sugli imballaggi, sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e sulle discariche.

In tema di energia, evidenzia che le priorità della Commissione europea saranno l'attuazione della « Strategia dell'Unione dell'energia », dell'Accordo di Parigi sul clima e dell'Accordo internazionale sulle emissioni degli aeromobili.

Sottolinea che, come annunciato nel Programma di lavoro, la Commissione europea il 30 novembre scorso ha presentato il pacchetto legislativo « Energia pulita per tutti gli europei », a completamento delle iniziative legislative previste nell'ambito della Strategia dell'Unione dell'energia.

Tale pacchetto persegue gli obiettivi di mettere l'efficienza energetica al primo posto; conseguire la *leadership* mondiale nel campo delle energie rinnovabili; garantire un trattamento equo ai consumatori. Esso si compone di una Comunicazione e di otto proposte legislative in materia di mercato dell'energia elettrica ((COM(2016)861), (COM(2016)864), (COM(2016)862) e (COM(2016)863)), di energie rinnovabili (COM(2016)767), di efficienza energetica ((COM(2016)761 e COM(2016)765)) e di *governance* (COM(2016)759).

Fa presente che le altre iniziative annunciate dalla Commissione europea riguardano l'attuazione della Strategia europea per una mobilità a basse emissioni presentata nel luglio 2016, che mira ad aumentare l'efficienza dei trasporti e a ridurre le emissioni fino a giungere gradualmente ai veicoli a emissioni zero.

Rileva inoltre che nell'ambito delle iniziative REFIT, previste nell'Allegato II al Programma di lavoro, la Commissione ha annunciato la revisione delle norme in materia di trasporto combinato di merci, che sarà realizzata nel quarto trimestre 2017.

Evidenzia che la Commissione europea ha raccomandato l'esame in via prioritaria da parte del Parlamento europeo e del Consiglio di una serie di proposte pendenti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento energetico del gas ((COM(2016)52) e (COM(2016)53)), di riforma del sistema di scambio quote di emissione (sistema ETS) (COM(2015)337), di riduzioni annuali vincolanti di gas a effetto serra (condivisione degli sforzi – *Effort sharing*) (COM(2016)482) e di inclusione delle emissioni di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo e dalla silvicoltura (LUFUF) (COM(2016)479).

Osserva, infine, che nell'ambito delle politiche in materia di conservazione della biodiversità il Governo sarà impegnato a rafforzare l'applicazione della direttiva *Habitat* e della direttiva Uccelli, nonché a dare attuazione alla Strategia nazionale per la biodiversità secondo le indicazioni programmatiche formulate nell'ambito della revisione intermedia condotta nel maggio 2016.

La Relazione programmatica del Governo è strutturata in cinque parti, nelle quali i capitoli seguono, in generale, il Programma di lavoro della Commissione europea.

Per quanto attiene alle parti di competenza della Commissione, segnala che il Capitolo 10 della Relazione è dedicato agli impegni che il Governo intende assumere in relazione ai settori dell'agricoltura e della pesca.

La Relazione programmatica si sofferma, in particolare, su una serie di temi tra i quali: il monitoraggio dei negoziati europei di revisione del Quadro finanziario pluriennale 2014-2020; la riduzione degli oneri burocratici che gravano sulle imprese agricole; la semplificazione della normativa europea sui pagamenti diretti; il rafforzamento delle politiche a favore dei giovani in agricoltura; la promozione di iniziative normative in materia di etichettatura dei prodotti alimentari; l'attivazione completa delle misure del Programma nazionale per lo sviluppo rurale; la riforma della Politica comune della Pesca.

Per quanto concerne il Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (QFP), fa presente che, secondo quanto è previsto nella Relazione, il Governo si impegna a seguire i negoziati volti alla revisione del Quadro stesso con l'obiettivo di tutelare gli interessi nazionali, prima di tutto evitando che venga prevista una riduzione delle risorse finanziarie destinate alla Politica agricola comune (PAC).

Secondo quanto emerge dalla Relazione, infatti, il Governo considera il comparto agricolo come strategico per l'economia nazionale e, proprio per questo, intende promuovere, anche in occasione del processo di revisione della PAC, interventi che sgravino le imprese agricole da una serie di oneri burocratici. La semplificazione della normativa europea dovrebbe riguardare, inoltre, il meccanismo dei pagamenti diretti e gli strumenti per favorire lo sviluppo rurale. Il Governo riserverà particolare attenzione alla proposta della Commissione sul QFP post 2020, prevista per il 2017, con l'obiettivo di promuovere l'utilizzo coerente delle risorse naturali, un modello agricolo in grado di assicurare la sicurezza alimentare, in termini di food safety e food security e un adeguato sostegno al reddito degli agricoltori al fine di consentire il perseguimento dei diversi impegni ambientali connessi alla PAC, migliorando altresì gli strumenti di gestione del rischio.

In relazione alle proposte di modifica del quadro giuridico relativo ai regolamenti della Politica Agricola Comune (PAC) espresse nel documento COM (2016) 605 finale del 14 settembre 2016, nell'ambito dello sviluppo rurale, osserva che il Governo intende chiedere all'Unione europea un'ulteriore semplificazione per quanto riguarda le materie delle assicurazioni agevolate, per allargare la potenziale platea dei beneficiari della consulenza aziendale, strategica per la riorganizzazione di un sistema di assistenza tecnica alle imprese agricole, che consenta loro di rispondere velocemente alle sfide del mercato globale sempre più competitivo.

Rileva che la Relazione si sofferma, inoltre, sulla necessità di assicurare degli

interventi che garantiscano un adeguato sostegno al reddito degli agricoltori. In quest'ottica, l'Esecutivo ritiene necessario implementare le politiche a favore dei giovani in agricoltura anche attraverso l'introduzione di misure innovative che assicurino il ricambio generazionale e il sostegno dell'occupazione.

Per quanto concerne, invece, i programmi europei ed internazionali, nella Relazione emerge che, nell'ambito di Horizon 2020, potranno essere predisposti dei bandi specifici per i consorzi internazionali di ricerca.

Il Governo, inoltre, al fine di rafforzare le proprie posizioni a livello internazionale, sta seguendo con attenzione, secondo quanto riportato nel documento programmatico, l'organizzazione del G7 agricolo, che si terrà in Italia il 14 e 15 ottobre prossimi, e la Ministeriale agricola G20 che avrà luogo in Germania.

Al contempo, sempre a livello internazionale, il Governo si impegna a monitorare l'evoluzione dei negoziati commerciali già avviati con alcuni Paesi, tra i quali il Giappone, il Messico, il Cile, e con i Paesi del Mercosur, oltre ai nuovi negoziati che saranno avviati, in particolare, con l'Australia e la Nuova Zelanda. Il filo conduttore di tali negoziati dovrà essere, secondo l'impostazione del Governo, quello di garantire la tutela dei prodotti agroalimentari italiani con particolare riguardo alla protezione delle indicazioni geografiche.

A tale riguardo evidenzia che, in diversi passaggi della Relazione, emerge che l'Esecutivo, con riferimento alle indicazioni geografiche (IIGG), intende proseguire nel contrasto dei fenomeni di contraffazione che stanno producendo un grave danno economico per tutto il comparto. Per questo, tra le varie iniziative, il Governo ritiene utile agire in occasione della revisione delle direttive in materia di proprietà intellettuale e di vendite a distanza di beni materiali, oltre a proseguire con l'ottenimento della registrazione e della protezione rafforzata nelle diverse sedi multilaterali.

Per quanto concerne una serie di misure attuative di dettaglio, segnala che, con

riguardo alle misure di protezione delle piante contro gli organismi nocivi, a seguito dell'adozione del nuovo regolamento, il Governo avvierà i lavori per la predisposizione dei provvedimenti applicativi in ambito nazionale. Al contempo, fa presente che sempre nei primi mesi del 2017, verranno predisposti i provvedimenti attuativi della normativa in materia di mangimi e di alimenti e della normativa sulla salute e sul benessere degli animali.

Rimarca che, al fine di rispondere alla richiesta della Commissione europea di rafforzare il controllo, sarà altresì potenziato il programma di audit presso i punti di ingresso nazionali all'importazione di vegetali e di prodotti vegetali, anche al fine di armonizzare le procedure dei controlli su tutto il territorio nazionale. Nel settore dei fertilizzanti, continueranno inoltre i lavori per la revisione della proposta di regolamento relativa alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009.

Sottolinea che alcuni ulteriori passaggi della Relazione sono dedicati alle iniziative per affrontare la gestione delle crisi dei mercati agricoli con particolare riguardo ai settori del latte, delle carni suine e dell'ortofrutta: in questi ambiti si intende incentivare l'introduzione di sistemi che favoriscano maggiormente le assicurazioni, la gestione del rischio e la difesa dei redditi.

Il Governo, inoltre, continuerà la propria azione negoziale di rafforzamento della posizione degli agricoltori nella catena di approvvigionamento alimentare, considerato obiettivo essenziale da raggiungere per assicurare la sostenibilità a lungo termine delle diverse filiere, anche attraverso un aumento della trasparenza, una più equilibrata distribuzione degli utili e l'eliminazione delle pratiche commerciali sleali.

Per quanto riguarda il settore ortofrutticolo, fa presente che nella Relazione si sottolinea che verrà dedicata particolare attenzione all'adozione di una nuova strategia Nazionale per l'ortofrutta, mentre,

per quanto concerne il settore vitivinicolo di qualità, emerge che il Governo intende impegnarsi ad evitare modifiche sostanziali alla legislazione attualmente vigente (si tratta del regolamento CE n. 607 del 2009) in materia di etichettatura e di prodotti vitivinicoli di qualità.

In merito all'agricoltura biologica, osserva che nel corso del 2017 il Governo intende porre ulteriore attenzione al tema della tracciabilità dei prodotti e alla promozione di accordi di reciproca equivalenza tra Unione Europea e Paesi terzi.

Segnala altresì l'obiettivo di seguire attentamente i lavori della Commissione europea con riguardo alla revisione della normativa in materia di restituzioni all'esportazione FEAGA (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). In quest'ottica, il Governo intende promuovere tutte le iniziative volte a semplificare le disposizioni normative vigenti per assicurare una più rapida erogazione dei fondi ai soggetti beneficiari.

Ritiene inoltre opportuno evidenziare che il Governo si impegna, nel corso del 2017, ad adottare ogni iniziativa utile volta

a garantire che sul mercato, anche a tutela dei consumatori, possano giungere prodotti sicuri e di elevata qualità.

Per quanto concerne infine il comparto della pesca, rimarca che nella Relazione emerge l'impegno ad incidere, nell'ambito dei lavori di riforma della Politica comune della pesca (PCP), con particolare riguardo all'implementazione dell'obbligo di dichiarazione e sbarco delle catture. A livello internazionale, inoltre, emerge nella Relazione che si darà seguito all'attività volta al rinnovo di alcuni accordi tra l'Unione Europea e i Paesi terzi che interessano anche la flotta italiana.

Da ultimo, ricorda che, nel corso di quest'anno, il Governo si impegna a seguire l'esame della proposta di regolamento che istituisce un quadro comune dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e della proposta di regolamento relativa alle misure tecniche della pesca.

Massimo FIORIO (PD), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	153
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	153

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. COM(2016)710 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-bis, n. 5 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	155
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	156

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, avverte che è entrato a far parte della Commissione il deputato Gaetano Nastri.

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

C. 259 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, illustra i contenuti del provvedimento, rammentando che il testo unificato del quale la Commissione avvia l'esame – ai fini del parere da rendere alla XII Commissione Affari sociali – reca Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie ed è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 28 gennaio 2016.

Ricorda che sul provvedimento la XIV Commissione ha espresso un parere favorevole nella seduta del 14 dicembre 2015.

Approvato con modifiche dal Senato nella seduta dell'11 gennaio 2017, il testo torna ora all'esame della Camera in seconda lettura.

Avverte che procederà ad un'illustrazione sintetica del contenuto del provve-

dimento, rinviando per un'analisi più dettagliata alla scheda predisposta dagli Uffici.

Evidenzia innanzitutto che il provvedimento, che si compone di 17 articoli, affronta e disciplina i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria e socio-sanitaria pubblica o privata in cui opera, le modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'obbligo di assicurazione e l'istituzione del Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria.

L'articolo 1 qualifica la sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute.

L'articolo 2 prevede che le Regioni e le province autonome possono affidare all'Ufficio del difensore civico la funzione di Garante del diritto alla salute, disciplinandone la struttura organizzativa ed il supporto tecnico.

L'articolo 3 rimette ad un decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'istituzione presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.

L'articolo 4 disciplina la trasparenza dei dati, assoggettando all'obbligo di trasparenza le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

L'articolo 5 disciplina le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida.

L'articolo 6 introduce nel codice penale il nuovo articolo 590-*sexies*, che disciplina la responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario.

L'articolo 7 pone poi alcuni principi relativi alla responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria.

L'articolo 8 prevede, invece, un meccanismo finalizzato a ridurre il contenzioso per i procedimenti di risarcimento da

responsabilità sanitaria mediante un tentativo obbligatorio di conciliazione da espletare da chi intende esercitare in giudizio un'azione risarcitoria.

L'articolo 9 reca un'ulteriore disposizione, a completamento del nuovo regime della responsabilità sanitaria, disciplinando l'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, in caso di dolo o colpa grave di quest'ultimo, successivamente all'avvenuto risarcimento.

L'articolo 10 mira a integrare il quadro delle tutele per il ristoro del danno sanitario in coerenza con la disciplina sulla responsabilità civile.

L'articolo 11 definisce i limiti temporali delle garanzie assicurative.

L'articolo 12, introduce un'importante novità nel sistema del contenzioso in ambito sanitario con la previsione di una ulteriore modalità di azione per il danneggiato ovvero l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione della struttura sanitaria e del libero professionista.

L'articolo 13 prevede che le strutture sanitarie e sociosanitarie e le compagnie di assicurazione comunicano all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato.

Un'ulteriore disposizione volta a tutelare i soggetti danneggiati è l'articolo 14, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria.

L'articolo 15 riforma la disciplina sulla nomina dei CTU (consulenti tecnici d'ufficio) in ambito civile e dei periti in ambito penale; tale modifiche appaiono di particolare rilievo, costituendo le perizie i cardini del giudizio nell'ambito del contenzioso e dei giudizi sanitari.

L'articolo 16 prevede che i verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell'ambito di procedimenti giudiziari.

L'articolo 17 contiene una clausola di salvaguardia in base alla quale le disposizioni del provvedimento in oggetto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 18, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Alla luce dei contenuti del provvedimento, formula in conclusione una proposta di parere favorevole.

Massimo Enrico BARONI (M5S) sottolinea l'orientamento contrario del suo gruppo sul testo in esame, nonostante le modifiche migliorative apportate al provvedimento nel corso dell'esame presso il Senato.

Si tratta infatti a suo parere di una proposta di legge eccessivamente influenzata dai portatori di interessi del settore e improntata ad una visione che rafforza la privatizzazione del sistema sanitario italiano, operata a livello capillare.

Cita a titolo di esempio il sistema delineato per l'adozione delle raccomandazioni contenute nelle linee guida, cui si attengono gli esercenti le professioni sanitarie nell'esecuzione delle relative prestazioni, per la cura di tutte le patologie. Sebbene nel corso dell'esame presso il Senato si sia previsto che tale sistema è posto sotto il controllo dell'Istituto superiore di Sanità ed è integrato nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), viene consentito ad enti e istituzioni pubblici e privati, nonché alle società scientifiche e alle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie – che possono anche avere carattere privato ed essere finanziate da società farmaceutiche – di determinare le linee guida. Ciò significa che i portatori di interessi privati – e non più il solo Ministero della Salute – potranno incidere significativamente sull'adozione delle linee guida, anche mediante diritto di veto, avanzando obiezioni e bloccando la pubblicazione delle linee guida medesime.

Ritiene che si sia di fronte ad una concezione privatistica e capitalistica della gestione della sanità pubblica, che può funzionare in un sistema come quello

statunitense, ma che invece, nel caso dell'Italia, indebolisce il diritto alla salute come delineato dalla Carta costituzionale.

Per tali motivi preannuncia il voto contrario del M5S sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza del Presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.20.

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.

COM(2016)710 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.

Doc. LXXXVII-bis, n. 5.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame degli atti in oggetto, rinviato nella seduta del 1° febbraio 2017.

Rocco BUTTIGLIONE (Misto-UDC) rileva come la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017, presentata dal Governo, appaia scritta prima degli eventi che hanno caratterizzato, a livello internazionale ed europeo, le prime settimane dell'anno in corso.

Nell'affrontare una lunga e importante serie di argomenti, la Relazione non tiene infatti conto delle novità che accompagnano l'avvio della nuova amministrazione statunitense, né delle posizioni recente-

mente assunte dalla Cancelliera Merkel in ordine alla possibilità di una Unione europea a due velocità. Su questi temi è necessario che il Governo italiano indichi la direzione che intende prendere. Occorre ad esempio comprendere che posizione l'Esecutivo intende assumere in materia di cooperazione rafforzata per la difesa; in campo economico, bisognerà invece capire se vi sia una vera disponibilità, da parte dei paesi europei considerati più solidi, alla condivisione dei rischi e alla mutualizzazione del debito e, da parte dei paesi più fragili – quale potrebbe essere l'Italia – ad accettare maggiori vincoli di bilancio.

Si tratta di sfide epocali, che la Relazione non affronta. Si deve allora dire con forza al Governo che se non si vuole che la Relazione programmatica si riduca ad una inutile liturgia, occorre riformularla, chiamando il Parlamento a discutere i veri e urgenti problemi dell'Unione europea.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, ringrazia il collega Buttiglione per le considerazioni svolte, che meritano adeguata attenzione. Sottolinea come la Relazione programmatica affronti argomenti e temi fondamentali, che il suo gruppo condivide pienamente. La più recente attualità ha però messo sul tavolo di lavoro anche questioni che non sono affrontate nel documento – quale ad esempio l'impatto della Brexit sulla politica europea di difesa – e che riterrebbe utile fossero oggetto del dibattito che si svolgerà in Commissione e successivamente in Assemblea.

Massimo Enrico BARONI (M5S) giudica sbagliata l'impostazione di fondo del documento presentato dal Governo, che si basa sull'idea dell'Unione europea come

madre che nutre i suoi piccoli, mentre in realtà non fa che sottrarre sempre più ai Paesi membri spazi di sovranità. L'Europa si sostituisce progressivamente agli Stati membri che la compongono, in un processo politico che si impone in maniera subliminale ai cittadini.

Le difficoltà legate alla disoccupazione, all'immigrazione e al terrorismo vengono affrontate con iniezioni di denaro, attraverso macro normative e soluzioni uguali per tutti, che non riescono a rispondere alle vere necessità dei cittadini maggiormente afflitti da tali problemi. Si assiste ad una Unione europea sempre più matrigna degli Stati dell'Europa meridionale, che affronta da lontano situazioni complesse ed eterogenee che avrebbero invece bisogno di politiche vicine ai cittadini.

Michele BORDO, *presidente*, preso atto del dibattito svoltosi e dei rilievi avanzati dai colleghi, riterrebbe opportuno prevedere una audizione del sottosegretario Gozi, al fine di consentire un adeguato approfondimento delle questioni emerse.

La Commissione concorda.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO MAFIA E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	157
--	-----

COMITATO MAFIA E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Martedì 7 febbraio 2017.

Il Comitato mafia e manifestazioni sportive si è riunito dalle 10.40 alle 13.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, prefetto Franco Gabrielli	158
---	-----

Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 15.10.

Audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, prefetto Franco Gabrielli.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore generale della Pubblica Sicu-

rezza e Capo della Polizia prefetto Franco GABRIELLI, il quale svolge una relazione sulla quale intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (PD), Giuseppe ESPOSITO (AP (Ncd-CpI)) e MARTON (M5S) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 16.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione del comandante del nucleo operativo ecologico (N.O.E.) di Roma, capitano Marco Cavallo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	159
Audizione del comandante regionale Lazio della Guardia di finanza, generale Bruno Buratti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	159

Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Stefano VIGNAROLI, indi del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 12.10.

Audizione del comandante del nucleo operativo ecologico (N.O.E.) di Roma, capitano Marco Cavallo.
(Svolgimento e conclusione).

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del comandante del nucleo operativo ecologico (N.O.E.) Carabinieri di Roma, capitano Marco Cavallo, che ringrazia della presenza.

Marco CAVALLO, *comandante del nucleo operativo ecologico Carabinieri di Roma*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici Laura PUPPATO (PD), Paola GIGNES (M5S), il deputato Stefano VIGNA-

ROLI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Marco CAVALLO, *comandante del nucleo operativo ecologico Carabinieri di Roma*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del comandante regionale Lazio della Guardia di finanza, generale Bruno Buratti.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del comandante regionale Lazio della Guardia di finanza, generale Bruno Buratti, che ringrazia della presenza.

Bruno BURATTI, *comandante regionale Lazio della Guardia di finanza*, svolge una relazione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Stefano VIGNAROLI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Bruno BURATTI, *comandante regionale Lazio della Guardia di finanza*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione della prof.ssa Giovanna Russo, Direttore U.O.C. Emato-Oncologia Pediatrica, Azienda Policlinico-Vittorio Emanuele, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Catania, e del dott. Paolo D'Angelo, Direttore U.O. di Oncoematologia pediatrica ARNAS, Civico di Cristina e Benfratelli di Palermo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	161
Sulla pubblicità dei lavori	161

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza della vicepresidente Sandra ZAMPA.

La seduta comincia alle 12.40.

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione della prof.ssa Giovanna Russo, Direttore U.O.C. Emato-Oncologia Pediatrica, Azienda Policlinico-Vittorio Emanuele, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Catania, e del dott. Paolo D'Angelo, Direttore U.O. di Oncoematologia pediatrica ARNAS, Civico di Cristina e Benfratelli di Palermo.

(*Svolgimento e conclusione*).

Sulla pubblicità dei lavori.

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Giovanna RUSSO, *Direttore U.O.C. Emato-Oncologia pediatrica, Azienda Policlinico-Vittorio Emanuele, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Catania*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Paolo D'ANGELO, *Direttore U.O. di Oncoematologia pediatrica ARNAS, Civico di Cristina Benfratelli di Palermo*, svolge una relazione sui temi oggetto di audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni la deputata Sandra ZAMPA, *presidente*, a più riprese, il deputato Francesco PRINA (PD), la senatrice Ornella BERTOROTTA (M5S) e la deputata Maria ANTEZZA (PD).

Giovanna RUSSO, *Direttore U.O.C. Emato-Oncologia Pediatrica, Azienda Policlinico-Vittorio Emanuele, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Catania*, e Paolo D'ANGELO, *Direttore U.O. di Oncoematologia pediatrica ARNAS, Civico di Cristina e Benfratelli di Palermo*, replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Sandra ZAMPA, *presidente*, nel ringraziare i partecipanti all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	162
Audizione direttore generale di AgID, Antonio Samaritani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	162
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163
Comunicazioni del Presidente	163

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 10.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione direttore generale di AgID,
Antonio Samaritani.**

(Svolgimento e conclusione).

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del direttore generale di AgID, Antonio Samaritani, accompagnato da Maria Pia Giovannini, dirigente responsabile dell'area « Pubblica amministrazione », Francesco Tortorelli, dirigente responsabile dell'area « Architetture, standard e infrastrutture » e Dianella Lombardini, membro della Segreteria tecnica e raccordo con gli organi, che ringrazia per la presenza.

Antonio SAMARITANI, *direttore generale di AgID*, svolge un intervento sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Gian Mario FRAGOMELI (PD), Federico D'INCÀ (M5S), Sergio BOCCADUTRI (PD), Diego

DE LORENZIS (M5S) e Sebastiano BARBANTI (PD), nonché Paolo COPPOLA, *presidente*.

Antonio SAMARITANI, *direttore generale di AgID*, Maria Pia GIOVANNINI, *dirigente responsabile area pubblica amministrazione di AgID* e Francesco TORTORELLI, *dirigente responsabile area architetture, standard e infrastrutture di AgID*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito.

La seduta termina alle 12.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.35.

Martedì 7 febbraio 2017.

La seduta comincia alle 12.40.

Comunicazioni del Presidente.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ricorda che con l'audizione di Diego Piacentini, attuale Commissario straordinario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale, si concluderà la serie di audizioni volte a ricostruire la storia delle autorità di coordinamento nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Comunica che nella riunione odierna l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione ha approvato la proposta di svolgere una missione presso SOGEI e di dedicare una seduta alla discussione dei risultati finora conseguiti.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta di comunicazioni del Presidente.

La seduta termina alle 12.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	164
Audizione del professor Enzo Scandurra, professore ordinario di urbanistica presso l'Università degli Studi di Roma « La Sapienza » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	164
Audizione dell'Assessore all'urbanistica e infrastrutture del Comune di Roma, Paolo Berdini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	165
Audizione del professor Giovanni Azzone, <i>project manager</i> della struttura di missione Casa Italia, e del professor Alessandro Balducci, esperto presso la struttura di missione Casa Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	165
AVVERTENZA	165

Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Andrea CAUSIN. — Interviene Enzo Scandurra, professore ordinario di urbanistica presso l'Università degli Studi di Roma « La Sapienza ».

La seduta comincia alle 10.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea CAUSIN, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv e, in seguito, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del professor Enzo Scandurra, professore ordinario di urbanistica presso l'Università degli Studi di Roma « La Sapienza ».

(Svolgimento e conclusione).

Andrea CAUSIN, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Enzo SCANDURRA, *professore ordinario di urbanistica presso l'Università degli Studi di Roma « La Sapienza »*, svolge una relazione.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, la deputata Claudia MANNINO (M5S) e Andrea CAUSIN, *presidente*.

Enzo SCANDURRA, *professore ordinario di urbanistica presso l'Università degli Studi di Roma « La Sapienza »*, risponde ai quesiti posti.

Andrea CAUSIN, *presidente*, nel ringraziare il professor Scandurra, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 10.50, è ripresa alle 11.35.

Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Andrea CAUSIN. — Interviene l'Assessore all'urbanistica e infrastrutture del Comune di Roma, Paolo Berdini.

Audizione dell'Assessore all'urbanistica e infrastrutture del Comune di Roma, Paolo Berdini.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea CAUSIN, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Paolo BERDINI, *Assessore all'urbanistica e infrastrutture del Comune di Roma*, svolge una relazione.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i deputati Roberto MORASSUT (PD), Marco MICCOLI (PD), Vincenzo PISO (Misto-USEI-IDEA), Paolo GANDOLFI (PD), la deputata Claudia MANNINO (M5S), e Andrea CAUSIN, *presidente*.

Paolo BERDINI, *Assessore all'urbanistica e infrastrutture del Comune di Roma*, risponde ai quesiti posti.

Andrea CAUSIN, *presidente*, nel ringraziare l'Assessore Berdini, dichiara conclusa l'audizione.

Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Andrea CAUSIN. — Intervengono, per la struttura di missione Casa Italia, il professor Giovanni Azzone, project manager, e il professor Alessandro Balducci, esperto.

Audizione del professor Giovanni Azzone, project manager della struttura di missione Casa Italia, e del professor Alessandro Balducci, esperto presso la struttura di missione Casa Italia.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea CAUSIN, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Giovanni AZZONE, *project manager della struttura di missione Casa Italia*, e Alessandro BALDUCCI, *esperto presso la struttura di missione Casa Italia*, svolgono distinte relazioni.

Prendono poi la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i deputati Paolo GANDOLFI (PD), Vincenzo PISO (Misto-USEI-IDEA) e Andrea CAUSIN, *presidente*.

Giovanni AZZONE, *project manager della struttura di missione Casa Italia* e Alessandro BALDUCCI, *esperto presso la struttura di missione Casa Italia*, rispondono ai quesiti posti.

Andrea CAUSIN, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3^a e 4^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2017 (Doc. CCL, n. 1) <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	4
Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, sul dialogo in corso con l'Unione europea in materia di sorveglianza fiscale <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	4

COMMISSIONI RIUNITE (VIII Camera e 8^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
---	---

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici.	
Audizione del Capo Dipartimento Protezione Civile, Fabrizio Curcio e del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016, Vasco Errani <i>(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione)</i>	5

COMMISSIONI RIUNITE (XIII Camera e 9^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale di rappresentanti di Assodistil, di Federvini e del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale (Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sull'etichettatura delle bevande spiritose	7
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145:

Sulla pubblicità dei lavori	8
Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali adottata il 14 gennaio 2017. Doc. CCL, n. 1 <i>(Esame e rinvio)</i>	8

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa	
--	--

alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 369 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) ..	17
ALLEGATO (<i>Proposta di parere</i>)	20

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	24
Trattati internazionali, basi e servitù militari. C. 2-A di iniziativa popolare (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	24
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259-B e abb., approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	25
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	30

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3343 Fiano, recante l'introduzione dell'articolo 293- <i>bis</i> del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, di Giorgio Sacerdoti, professore emerito di diritto internazionale presso l'Università degli studi di Milano-Bicocca e di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane	31
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; <i>b)</i> Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; <i>c)</i> Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011. C. 2714 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	31
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259 e abb.-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	33
AVVERTENZA	40

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro informale con una delegazione della Commissione per le petizioni del <i>Bundestag</i> .	41
--	----

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Audizione di rappresentanti del Forum permanente per il Sostegno a Distanza (ForumSaD) <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	41
COMITATO DEI NOVE:	
Trattati internazionali, basi e servitù militari. C. 2-A di iniziativa popolare	42
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Trattati internazionali, basi e servitù militari. C. 2-A. (Parere all'Assemblea) <i>(Esame e rinvio)</i>	43
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XII Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i> .	45
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Atto n. 385 <i>(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione)</i>	46
COMITATO DEI NOVE:	
DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200-A Governo ..	48
VI Finanze	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Variazione nella composizione della Commissione	49
Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. (COM(2016)710 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. (Doc. LXXXVII-bis, n. 5) (Parere alla XIV Commissione) <i>(Esame congiunto e rinvio)</i>	49
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione) <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, e rinvio)</i> .	62
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2017. Atto n. 386 <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)</i>	71
VII Cultura, scienza e istruzione	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Sui profili attuativi della legge n. 107 del 2015, audizione di rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni, dell'ANCI e dell'UPI	75
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2016 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 371 <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)</i>	75

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali.	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici. Atti nn. 375 e 376 (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Nulla osta</i>)	76
SEDE REFERENTE:	
Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione. C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello, C. 3975 Centemero e C. 4049 Buttiglione (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base</i>)	78
<i>ALLEGATO (Testo unificato, elaborato dal Comitato ristretto, adottato come testo base)</i>	79

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. COM(2016) 710 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-bis, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) ...	81

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; <i>b)</i> Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; <i>c)</i> Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011. C. 2714 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	86
--	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	89
5-10307 Battaglia: Nomina del presidente dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Jonio e dello Stretto e profili di conflitto di interesse relativi a un possibile candidato secondo notizie di stampa	90
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	96
5-09446 Liuzzi: Mancata incorporazione del personale della società Techno Sky da parte di ENAV e interruzione dell'internalizzazione dei suoi servizi tecnici presso di essa	90
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	97
5-10158 Sgambato: Peggioramento del servizio di trasporto ferroviario sulla tratta Roma-Napoli con particolare penalizzazione degli utenti della stazione Sessa Aurunca-Roccamonfina	90
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	100

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di contratto di programma 2016-2021 – parte servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana SpA. Atto n. 374 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	91
--	----

ALLEGATO 4 (Proposta di parere del relatore)	102
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. COM(2016)710 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-bis, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) ...	91
AVVERTENZA	95

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; <i>b)</i> Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; <i>c)</i> Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011. C. 2714 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	104
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. COM(2016)710 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-bis, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) ...	106

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio: Verso una politica commerciale solida per l'UE nell'interesse della crescita e dell'occupazione. (COM(2016) 690 final e Allegato).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di <i>dumping</i> da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea. (COM(2016) 721 final) (<i>Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	118
ALLEGATO (Proposta di documento finale)	120

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 3108 Ciprini e C. 3364 Gribaudo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2014 Mosca, C. 3120 Ciprini e C. 3268 Mucci</i>) ..	123
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259-262-1312-1324-1581-1769-1902-2155-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	124
ALLEGATO (Parere approvato)	127

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

5-08926 Valiante: Iniziative per garantire adeguati livelli di assistenza sanitaria nel territorio servito dal presidio ospedaliero di Roccadaspide (SA)	128
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	139
5-09713 Gallinella: Sul funzionamento delle strutture per la salute mentale socio educative e/o a carattere sanitario destinate ai minori	129
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	140
5-10043 Brignone: Iniziative per il contrasto del traffico illegale di animali da compagnia .	129
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	142

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	129
Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	129
ALLEGATO 4 (Proposta emendativa approvata)	144

XIII Agricoltura

RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	145
7-01165 Gallinella: Iniziative in materia di Politica agricola comune.	
7-01169 Oliverio: Iniziative in materia di Politica agricola comune (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	145

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. (COM(2016)710 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-bis, n. 5 (Parere alla XIV Commissione)	148

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	153
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	153

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. COM(2016)710 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-bis, n. 5 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	155
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	156

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO MAFIA E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	157
--	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, prefetto Franco Gabrielli	158
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Audizione del comandante del nucleo operativo ecologico (N.O.E.) di Roma, capitano Marco Cavallo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	159
Audizione del comandante regionale Lazio della Guardia di finanza, generale Bruno Buratti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	159

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione della prof.ssa Giovanna Russo, Direttore U.O.C. Emato-Oncologia Pediatrica, Azienda Policlinico-Vittorio Emanuele, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Catania, e del dott. Paolo D'Angelo, Direttore U.O. di Oncoematologia pediatrica ARNAS, Civico di Cristina e Benfratelli di Palermo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	161
Sulla pubblicità dei lavori	161

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	162
Audizione direttore generale di AgID, Antonio Samaritani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	162
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163
Comunicazioni del Presidente	163

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

Sulla pubblicità dei lavori	164
Audizione del professor Enzo Scandurra, professore ordinario di urbanistica presso l'Università degli Studi di Roma « La Sapienza » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	164
Audizione dell'Assessore all'urbanistica e infrastrutture del Comune di Roma, Paolo Berdini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	165
Audizione del professor Giovanni Azzone, <i>project manager</i> della struttura di missione Casa Italia, e del professor Alessandro Balducci, esperto presso la struttura di missione Casa Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	165
AVVERTENZA	165

